LEGGI

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DAL GIORNO DELL' INSTALLAMENTO

DEL

CORPO LEGISLATIVO.

LEGGI

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DAL GIORNO DELL' INSTALLAMENTO

DEL

CORPO LEGISLATIVO

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALLA STAMPERIA ITALIANA, E FRANCESE, A S. ZENO, N.° 534.

ANNO I.° DELLA REPUBBLICA (1798).

AL POPOLO CISALPINO.

Le Leggi fatte in tuo nome da' tuoi legittimi Rappresentanti sono opera tua; a te pertanto debbono essere dedicate.

G. G. *Rousseau* disse, che il Popolo non dà nè le cariche, nè gli onori. Io non ambisco nè le une, nè gli altri, ma la sola tua amicizia, e la tua progressiva felicità; quindi a te mi diriggo e per dovere, e per istinto.

Penso d'aver diritto alla tua amicizia, sia per la rettitudine delle mie intenzioni, sia

perchè t' offro il pegno più sicuro della futura tua grandezza. L' illuminato patriottismo, e la soda prudenza de' tuoi Rappresentanti comprovano la mia asserzione.

Il Genio Italiano sarà un giorno benemerito della Gran Causa. Maturità ne' giudizj, riservatezza nelle deliberazioni, fermezza, e costanza nelle intraprese, sono le qualità preziose, di cui può esso particolarmente vantarsi.

Non dubito della crescente tua felicità, perchè già è giunto il momento, in cui gli stolidi o perfidi tuoi nemici debbano finalmente vergognarsi della loro bestiale caparbietà, e delle loro atroci trame.

L' eccellenza di un governo nazionale, rappresentativo, il quale riunisce tutti i vantaggi dell' unità monarchica, nel mentre che ne toglie le assurdità, gli arbitrj, e le prepotenze, è assai sensibile all' occhio imparziale della ragione.

Ma, qual altro più terribile contrasto! Misera Italia! non ad un solo, ma a varj tiranni fosti finora costretta di servire! Gli stranieri ti squarciarono barbaramente in molti piccoli Principati per sottometterti alla loro avara rapacità.

La nuova tua riunione è adunque per se stessa un grande vantaggio? *Una ed indivisibile*, non sarai più all' avvenire vittima, e bersaglio delle guerre straniere.

A tanto beneficio aggiungasi l' altro di una costituzione saggiamente democratica, e poi chi avrà ancora il coraggio di desiderare le trapassate instituzioni, le quali furono sempre vicendevole causa, ed effetto di tante nostre miserie pubbliche, e private?

Popolo Cisalpino, Popolo avventuroso! framezzo alle generali calamità de' tempi discuopri il felice cangiamento di tua fortuna: affisa l' incerto sguardo ne' vivissimi raggi della futura tua gloria: impara, ap-

prezza, e rispetta le nuove tue Leggi; da esse dipende la tua felicità, e da questa l' intiera rigenerazione della bella, ed ubertosissima nostra penisola.

L. P.

ATTO LEGISLATIVO

Col quale ad unanimità di voti il Direttorio Esecutivo è invitato a dare le occorrenti instantanee disposizioni, affinchè collo sparo de' cannoni in tutte le piazze della Repubblica sia solennemente *notificato al Popolo Cisalpino l' istallamento del Corpo Legislativo, da cui esso è rappresentato.*

Delli 3 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori, a motivo che non dee essere differita al Popolo la scienza dell' installamento della rappresentanza nazionale, essendosi definitivamente costituito il Corpo Legislativo, ha *riconosciuto* caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Sopra mozione del Cittadino Dandolo di render nota al Popolo l'esistenza della rappresentanza nazionale, mediante lo sparo de' cannoni in tutte le piazze della Repubblica, propostasi la dichiarazione del caso d' urgenza a motivo che non deve essere differita al Popolo la scienza di un sì felice, e da tanto tempo aspettato avvenimento, il gran Consiglio dichiarato il caso d' urgenza ha risolto ad unanimità, che sia invitato il Direttorio Esecutivo a dare le occorrenti in-

stantanee disposizioni, all' effetto che mediante lo sparo dei cannoni in tutte le piazze della Repubblica sia al Popolo notificato, che il Corpo Legislativo trovasi definitivamente costituito.

La presente risoluzione viene rimessa al Consiglio dei Seniori a norma della Costituzione.

Sottoscritti, Fenaroli *Presidente;* Giovio, *e* Perseguiti, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 3 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, Beccalossi *Presidente;* Belmonte, e Francesco Germani, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 3 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, Alessandri *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale* Sommariva.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, e Polizia generale,
Luosi.

ATTO LEGISLATIVO

Col quale il Corpo Legislativo per procurarsi la confidenza del Popolo ha ordinato la stampa di un suo proclama al medesimo.

Delli 9 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Gran Consiglio considerando, che il primo scopo del Corpo Legislativo deve esser quello di procurarsi la confidenza del Popolo, e riconoscendo la necessità di manifestare questi sentimenti allo stesso, previa la dichiarazione del caso d'urgenza, risolve, che sia stampato il seguente proclama.

Il Corpo Legislativo della Repubblica Cisalpina al Popolo.

Cittadini, voi siete liberi, e costituiti. Dopo il riacquisto de' vostri originarj diritti non vi mancava che di vedere organizzato il governo, creato il Corpo Legislativo, e gettata la pietra angolare dell'edifizio politico, che deve a vostro bene innalzarsi. È giunto il compimento de' vostri voti. Noi, vostri rappresentanti, ci affrettiamo con piacere a darvene la consolante notizia. Abbiamo nel tempo stesso la dolce compiacenza di garantirvi la purità delle nostre intenzioni, e di assicurarvi solennemente, che chiamati all'augusto uffizio di

vostri Legislatori, noi sentiamo nel più vivo dell'animo la dignità, l'importanza, la sublimità di questa sì grande destinazione. Un Ministero così sacro c'impone l'obbligo, e ci presenta la preziosa occasione di servire un Popolo, che presentemente ha una esistenza, un Popolo, che per noi è tutto, e di cui difendiamo i diritti, un Popolo finalmente, di cui nel chiamarcene i rappresentanti, noi non arrossiamo, come il despota, l'aristocrate, e l'oligarca, di esserne i semplici ministri. Il nostro spirito si eleva alla contemplazione delle fortunate conseguenze, che seco porta questo carattere rispettabile. Il Popolo non vedrà più che noi, noi non mireremo più che il Popolo, e la ricordanza di questo titolo ci richiamerà sempre alla memoria i suoi diritti, e i nostri doveri. La sua felicità sarà ognora l'unica meta delle nostre meditazioni, delle nostre fatiche, delle nostre deliberazioni; se questa, o Cittadini, non giungesse per avventura immediatamente a consolarvi, non sarà mancanza in noi di tentativo, e di sforzo. Sarà colpa di quei tiranni, che governandovi in addietro con uno scettro di ferro, l'allontanarono di troppo da queste contrade, ed ora ce ne rendono più difficile il richiamo ad onta de' nostri desiderj, e de' vostri bisogni. Ma malgrado ogni ostacolo nulla risparmieremo per farvi felici. L'arbitrio non oserà d'introdursi fra noi a dettar quelle leggi che sacrificavano in passato i veri vostri interessi all'ambizione, all'avarizia, al capriccio del dispotismo. Noi riconosciamo all'incontro il dovere inviolabile di consacrare al pubblico bene ogni nostra operazione, e perfino i pensieri. La salute, e il ben essere del Popolo è la prima legge per

noi stessi, e sarà la prima nostra passione. Noi non saremo Legislatori, che per sussidiare l'indigenza, per incoraggire l'agricoltura, per sostenere il commercio, per premiare l'industria, per favorire le arti, per promovere l'istruzione pubblica, e sovratutto per proteggere il patriottismo, e la virtù, due sodi fondamenti, e due indivisibili appoggi della società civile, e della Repubblica. Eccovi i sentimenti, e insieme gli officj di chi è chiamato a regolare il destino d'uomini liberi. Il vincolo della pubblica rappresentanza lega la nostra sorte alla vostra, e vi persuade perciò a riporre in noi le vostre speranze. Su l'ara della libertà non abbiamo giurato invano di contribuire con tutte le forze alla prosperità della Repubblica.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente;* GIOVIO, e PERSEGUITI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 9 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* BELMONTE, e FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 10 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Colla quale sono annullati la Legge delli 13 Brumale restrittiva della libertà della stampa, ed il proclama del Ministro di giustizia relativo alla stessa restrizione.

Delli 9 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Frimale.

Il Gran Consiglio considerando, che la Legge dei 13 Brumale, anno 6.°, restrittiva della libertà della stampa è appoggiata all'art. 356 della Costituzione.

Considerando, che questo articolo non riguarda in modo alcuno la libertà della stampa, ma all'incontro il semplice esercizio dell'arte tipografica.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo, che, giurata dal Corpo Legislativo l'inviolabile osservanza della Costituzione, non ne deve tollerare un sol momento l'infrazione.

Risolve, che sia annullata la suddetta Legge dei 13 Brumale, anno 6.° della Repubblica, restrittiva della libertà della stampa, e parimenti sia annullato il proclama del Mi-

nistro di giustizia Luosi, relativo alla restrizione della libertà della stampa.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente;* GIOVIO, *e* PERSEGUITI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 9 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* FRANCESCO GERMANI, *e* BELMONTE, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è considerata come non avvenuta la Legge delli 13 Brumale relativa alla soppressione del Ministro di Polizia, ed il Direttorio Esecutivo è invitato ad eleggere un Ministro di Polizia generale entro il termine di tre giorni.

Delli 9 Frimale, anno 6°. Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Frimale.

Il Gran Consiglio considerando, che la Legge dei 13 Brumale, anno 6.° Repubblicano, relativa alla soppressione del Ministro di Polizia, è contraria onninamente all'art. 150 della Costituzione.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo, che, giurata dal Corpo Legislativo l'inviolabile osservanza della Costituzione, non se ne deve tollerare nemmeno per un momento l'infrazione.

Risolve, 1.°, che la detta Legge dei 13 Brumale, anno 6.° Repubblicano, relativa alla soppressione del Ministro di Polizia si abbia come non avvenuta.

2.° Che s'inviti il Direttorio Esecutivo ad eleggere un

Ministro di Polizìa generale entro il termine di tre giorni in esecuzione del citato articolo 150 della Costituzione.

Sottoscritti G. FENAROLI *Presidente;* PERSEGUITI, *e* GIOVIO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 9 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti BECCALOSSI *Presidente*; BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Col quale è nominata una Commissione di sette membri per prendere le dovute informazioni, e riferire al Corpo Legislativo se le fortezze di Mantova, Ferrara, e Peschiera siano approvvisionate per un anno.

Delli 9 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza della risoluzione degli 8 Frimale, anno suddetto.

Il Gran Consiglio, atteso l'articolo 5 della Legge 19 Brumale, anno 6.° Repubblicano, considerando, che detta Legge stabilisce, che dal momento, che il Corpo Legislativo sarà costituito, il primo atto sarà quello di nominare una Commissione, in cui sarà chiamato il Ministro della guerra, affine di assicurarsi, se la fortezza di Mantova, e quella di Ferrara, e di Peschiera siano approvvisionate per un anno.

Dichiara, che v'è urgenza.

Il Gran Consiglio, dopo avere dichiarato detta urgenza, risolve la nomina d'una Commissione di sette membri, cioè *Lahoz*, *Sabatti*, *Scarabelli*, *Coddè*, *Carbonesi*, *Terzi*, *Savonarola*, acciocchè la detta Commissione chiami il Ministro della guerra per prendere le dovute informazioni, e per

farne a norma dell' articolo 5 della Legge suddetta il relativo rapporto al Corpo Legislativo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente;* GIOVIO, e LAMBERTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 9 Brumale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* BELMONTE, e FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 10 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è stabilito, che il Potere Esecutivo, suoi Ministri, od agenti sono tenuti di citare le Leggi nell' intestatura de' loro proclami, ed ordini.

Delli 10 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 10 *Frimale, anno suddetto.*

Il Gran Consiglio considerando, che il Potere Esecutivo può unicamente fare dei proclami conforme alle Leggi, e per la loro esecuzione a tenore dell' articolo 144 della Costituzione.

Considerando, che se i proclami non citano le Leggi, per cui sono fatti, può nascere dubbio se siano analoghi alle Leggi stesse.

Il Gran Consiglio dichiara, che vi sia urgenza.

Il Gran Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente.

Il Poter Esecutivo, suoi Ministri, ed agenti saranno tenuti nell' intestatura de' loro proclami, ed ordini citare le Leggi.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. Fenaroli, *Presidente;* Perseguiti, Vicini, *e* Giovio, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 10 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Per le elezioni ai posti vacanti delle Amministrazioni centrali, e municipali dei Capi-luoghi.

Delli 14 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 13 Frimale, anno suddetto.

Considerando il Gran Consiglio, che il Corpo Legislativo è attualmeute in attività, e ch'egli solo deve provvedere a tutto ciò, ch'è prescritto dall'articolo 377 della Costituzione.

Considerando, che attualmente mancano molti individui delle Amministrazioni centrali, e municipali.

Dichiara, che v'è caso d'urgenza.

Il Gran Consiglio, dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente.

Il Corpo Legislativo Cisalpino elegge ai posti vacanti delle Amministrazioni centrali, e municipali dei Capi-luoghi, dietro una lista quadrupla, che verrà presentata al Gran Consiglio dal Direttorio, e dietro una lista dupla, che dal Gran Consiglio verrà presentata al Consiglio de' Seniori, e ciò fino a che possano aver luogo le forme costituzionali, rap-

porto alle elezioni, come nell' articolo 188 della Costituzione.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI, *Presidente;* PERSEGUITI, e LAMBERTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 14 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MAZZOLENI, *P. Presidente;* BELMONTE, e FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il presente Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 14 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Col quale, tostochè saranno posti in attività li Tribunali Criminali, verranno soppresse le Commissioni militari straordinarie.

Delli 14 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 13 *Frimale.*

Considerando il Gran Consiglio, che il primo scopo delle Leggi è quello di tutelare la vita, e le proprietà dei Cittadini.

Considerando, che in alcuni Dipartimenti, ora che i Tribunali costituzionali non sono per anco posti in attività, si commettono atroci delitti, che portano la desolazione nelle famiglie, e la perturbazione della pubblica tranquillità.

Considerando, che li Tribunali di giustizia attualmente esistenti, e per la moltiplicità delle procedure, e per la troppo prolissità del sistema giudiziario, e criminale, ritardano la giusta punizione dei delinquenti.

Considerando, che la Costituzione al §. 377 abilita il Corpo Legislativo a provvedere per tutte quelle parti della stessa, che non possono essere attivate prontamente, e generalmente, onde la Repubblica non ne risenta detrimento.

Il Gran Consiglio dichiara, che v' è urgenza.

Il Gran Consiglio, dopo aver dichiarata l' urgenza, prende la risoluzione seguente.

1.° Che in tutti li Dipartimenti, ove lo richiede il bisogno per reprimere li delitti d' assassinj, aggressioni, omicidj, e furti qualificati, sia creata dal Direttorio Esecutivo provvisoriamente una Commissione criminale militare, composta di cinque probi, ed illuminati Cittadini, quali militarmente abbiano a giudicare dei delitti predetti.

2.° Tostochè saranno posti in attività li Tribunali criminali a senso del §. 244 della Costituzione, le dette Commissioni straordinarie criminali militari verranno soppresse, nè avranno più alcun vigore gli Atti, e le Sentenze, che venissero da queste emanate.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI, *Presidente;* GIOVIO, *e* LAMBERTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 14 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, MAZZOLENI, *Pro-Presidente;* BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 14 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:

Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

3

ATTO LEGISLATIVO

Con cui è stabilita una Tipografia nazionale a servizio del Corpo Legislativo, e del Potere Esecutivo.

Delli 17 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

1.° Considerando, che a norma dell'art. 64 della Costituzione, i processi verbali del Corpo Legislativo debbono stamparsi.

2.° Considerando, che a norma dell'art. 75 tutte le proposizioni, di cui si è intavolata la discussione, debbono pure stamparsi per la rispettiva distribuzione, e disamina dei membri del Gran Consiglio.

3.° Considerando, che l'esperienza di più giorni ha fatto vedere, che il servirsi delle stamperìe esistenti non provvede a tempo ai continui, e pressanti bisogni del Gran Consiglio.

4.° Considerando in fine dietro il Messaggio del Direttorio Esecutivo del giorno 7 Frimale (di cui vi si è trasmessa copia conforme), che dalla cessata Amministrazione generale della Lombardìa fu già abilitato un locale per la Tipografia nazionale, come pure si sono già preparati molti materiali occorrenti alla medesima.

Il Gran Consiglio dichiara il caso d'urgenza sul motivo, 1.°, che il ritardo, e la difficoltà delle stampe incaglia, o intorbida con sensibile pregiudicio le discussioni, e le risoluzioni del Gran Consiglio.

2.° Che fra poco diverrebbe assolutamente impossibile la maniera costituzionale di trattar gli affari del Gran Consiglio, senza l'istantaneo provvedimento della Tipografia nazionale.

Il Gran Consiglio, dichiarato il caso d'urgenza, risolve nella Comune, ove risiede il Corpo Legislativo, deve esservi a servigio del Corpo Legislativo, e del Potere Esecutivo una Tipografia nazionale.

Sottoscritti, FENAROLI, *Presidente;* COMPAGNONI, *e* VISMARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 17 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente*; FRANCESCO GERMANI, *e* BELMONTE, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo venga munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 18 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Per la Guardia del Corpo Legislativo.

Delli 19 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 18 *Frimale, anno* 6.° *Repubblicano.*

Considerando, che il Corpo Legislativo, finchè determini costituzionalmente l'organizzazione de' 300 Granatieri, non deve esser privo di guardia.

Considerando, che vi deve essere uniformità nel servigio de' due Consiglj.

Considerando, che il messaggio del Direttorio Esecutivo esige una pronta risposta per non lasciarlo incerto sul genere di guardia, che deve servire al Corpo Legislativo.

Dichiara l'urgenza.

Previa la dichiarazione d'urgenza, il Gran Consiglio risolve:

La Guardia nazionale sedentaria continua provvisoriamente il servigio de' due Consiglj.

Sottoscritti, G. Fenaroli, *Presidente;* Lamberti, e Compagnoni, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 19 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* BELMONTE, e FRANCESCO GERMANI, *Segretarj*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 19 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Per cui le carte esistenti presso gli Ex-Presidenti dei Comitati riuniti saranno dai medesimi trasmesse al Gran Consiglio.

Delli 20 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 19 Frimale.

Considerando il Gran Consiglio, che la Legge 30 Brumale de' Comitati riuniti ha stabilito, che tutte le carte dei Comitati medesimi restassero sotto l'ispezione dell'attuale rispettivo Presidente di ciascun Comitato per disporle, come prescriverà il Corpo Legislativo.

Considerando, che le carte suddette divengono assolutamente necessarie per conoscere l'iniziativa di tutti gli affari già trattati ne' Comitati riuniti, e cadenti sotto l'approvazione, o la modificazione del Corpo Legislativo.

Dichiara, che v'è urgenza.

Il Gran Consiglio, dopo aver dichiarata l'urgenza, risolve, che le carte esistenti presso gli Ex-Presidenti dei Comitati

riuniti siano dai medesimi trasmesse al Gran Consiglio, previo inventario da farsi all'atto della consegna.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente;* VISMARA, *e* COMPAGNONI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 20 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* FRANCESCO GERMANI, *e* BELMONTE, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 20 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Per cui saranno scolpiti in marmo a gran caratteri li tre primi articoli della Costituzione, e questi saranno collocati nelle sale delli due Consiglj del Corpo Legislativo, nella residenza del Direttorio, ed in tutte le piazze maggiori dei Capi-luoghi dei dipartimenti, e dei distretti.

Delli 20 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 19 Frimale.

Considerando, che i primi momenti dell'esistenza politica del Popolo Cisalpino debbono essere consacrati alla riconoscenza verso la gloriosa Nazione, dalla quale ha ottenuta la sua indipendenza, e libertà.

Considerando, che il Corpo Legislativo dev'essere l'interprete di questo giusto sentimento del Popolo Cisalpino.

Considerando, che l'articolo 3 della Costituzione proclama questo sacro dovere.

Considerando essere interesse del Popolo, che i suoi Rappresentanti non ritardino un sol istante a rendere manifesta all'Europa intera la solenne dichiarazione della sua eterna riconoscenza verso la Repubblica Francese.

Dichiara l'urgenza.

Il Gran Consiglio, dopo aver dichiarato l'urgenza, risolve: saranno scolpiti in marmo a gran caratteri li tre primi articoli della Costituzione, e questi saranno collocati nelle sale delli due Consiglj del Corpo Legislativo, nella residenza del Direttorio, ed in tutte le piazze maggiori dei Capi-luoghi dei dipartimenti, e dei distretti.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente*, VISMARA, *e* LAMBERTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 20 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 20 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale sono totalmente abrogati i §§. 8, e 12 delle Leggi organiche per le elezioni de' Giudici, dichiarando, che il principale requisito sarà quello d' aver dato prove di vero patriottismo.

Delli 27 Frimale, anno 6°. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 26 Frimale.

Il Gran Consiglio considerando, che tutte le Leggi, le quali impongono delle condizioni, e delle restrizioni alla libertà delle elezioni, sono sempre funeste alla bontà delle elezioni medesime.

Considerando, che nella scelta de' Giudici è necessario aversi riguardo, oltre a una competente abilità, al patriottismo degli eligendi.

Considerando, che limitando le elezioni a quelle persone, le quali abbiano il requisito di cinque anni di passata Giudicatura, sarebbe un difficoltare la scelta di veri, ed energici Patriotti.

Previa la dichiarazione del caso d' urgenza, sul motivo che è pressante, ed imminente la nomina de' membri, che debbono comporre i Tribunali di giustizia ne' Dipartimenti della Repubblica, risolve:

1.° Le Leggi organiche per le elezioni dei Giudici in

quanto che prescrivono alli §§. 8, e 12, che li membri da eleggersi dal Tribunale di cassazione debbano avere il requisito d'avere esercitata la funzione di Giudice, o la professione legale per il corso almeno di cinque anni, e che il Presidente del Tribunale Criminale, e l'accusator pubblico debbano avere il requisito di avere esercitata per il corso almeno di cinque anni la funzione di Giudice, sono totalmente abrogate.

2.° L'essenziale requisito, oltre la competente abilità, sarà quello di aver date prove di vero patriottismo, di attaccamento al nuovo ordine di cose, e di propensione alla Repubblica, dichiarando però, che il presente articolo ha luogo unicamente per quelle prime nomine, ed elezioni, che non sono fatte dal popolo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. Fenaroli, *Presidente;* Lamberti, *e* Vismara, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 27 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, Beccalossi, *Presidente;* Belmonte, *e* Francesco Germani, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 28 Frimale, anno 6.° Repubbicano.

Sottoscritti, Alessandri, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, Sommariva.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, Luosi.

LEGGE

Riguardo al giuramento da prestarsi dalle Autorità costituite.

Delli 27 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 26 Frimale, anno suddetto.

Il Gran Consiglio considerando, che le Autorità costituite per meritarsi la confidenza del Popolo debbono dare una pubblica prova de' loro principj democratici, e del vero loro attaccamento alla Repubblica.

Considerando, che la Legge a quest' oggetto ha astretti i membri del Corpo Legislativo alla prestazione dell'infrascritto giuramento.

Previa la dichiarazione del caso d' urgenza, sul motivo che le Autorità costituite non debbano ritardare di dare al Popolo questo attestato di patriottismo, e di adesione ai principj repubblicani, risolve:

Primo. Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Dipartimento dovrà giurare nelle mani del Presidente dell' Amministrazione centrale secondo la formola seguente:

Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al governo dei re, degli aristocratici, ed oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero. e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e dell' Egualianza, ed alla conservazione, e prosperità della Repubblica.

Secondo. I membri del Tribunale di cassazione, ed il loro Commissario dovranno giurare come sopra in mano del Ministro di giustizia.

Terzo. Tutti gli altri Funzionarj pubblici costituzionali, come pure gl' individui dello Stato Maggiore della Guardia nazionale sedentaria, giureranno come sopra nelle mani del Commissario del Potere Esecutivo, presso il Dipartimento.

Quarto. Il giuramento dovrà darsi in luogo pubblico, ove sia libero l'accesso al Popolo.

Quinto. Chiunque fosse surrogato ad alcuno dei predetti Funzionarj, che fosse dimesso, o rinunciasse, o in altra guisa mancasse, non potrà esercitare la sua funzione, se prima non avrà giurato come sopra.

Sesto. Questa Legge contempla anche quelli, che abbiano giurato preventivamente, i quali dovranno prestarsi a giurare a termini della presente Legge.

Settimo. Il Potere Esecutivo non impiega alcuno, che abbia ricusato di prestare il giuramento.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI, *Presidente;* LAMBERTI, e VISMARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 27 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 28 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale s' invitano tutti i Cittadini, che hanno de' lumi sopra oggetti di finanze, di commercio, di legislazione, ec., di dirigerli al Direttorio.

Delli 27 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 26 Frimale.

Considerando, che l' interesse nazionale, e la pubblica felicità risultano tanto più facilmente, e più prontamente, quanto maggiori sono i lumi, che i Cittadini associano alla Rappresentanza nazionale.

Considerando, che l' interesse nazionale, e la pubblica felicità esigono imperiosamente la pronta attivazione d' un sistema generale completo d' amministrazione, il Gran Consiglio dichiara l' urgenza.

Previa la dichiarazione d' urgenza, risolve:

Primo. Che il Direttorio inviti con pubblico proclama tutti i Cittadini, che hanno de' lumi sopra oggetti di finanze, di commercio, di legislazione, di pubblica istruzione, di pubblica beneficenza, e militari a senso del rapporto della Commissione del giorno 18 corrente, che si stamperà unitamente al proclama, di dirigerli al Direttorio stesso.

Secondo. Che appena giunte le dette memorie, o istruzioni, che avranno in fronte a quale delle classi appartengano, siano dirette dal Direttorio al Presidente del Gran Consiglio.

Terzo. Che i nomi di tutti quelli, che contribuiranno direttamente, o indirettamente agli oggetti contemplati nel rapporto sunnominato, saranno inseriti con menzione onorevole nel processo verbale del Gran Consiglio dietro i rapporti, che faranno le rispettive Commissioni sul proposito.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente;* LAMBERTI, *e* VISMARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 27 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente*; BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 30 Frimale, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Circa all' obbligo, e modo del giuramento da prestarsi dai membri del Direttorio, dal Segretario generale, dai Ministri, dai Commissarj di polizia, dai Comandanti in capo, ed altri individui della truppa assoldata.

Delli 30 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 29 Frimale, anno suddetto.

Il Gran Consiglio considerando, che la lettera della Legge 27 Frimale che ingiunge ai Commissarj del Potere Esecutivo nei Dipartimenti della Repubblica, Commissario, Membri del Tribunale di cassazione, Funzionarj pubblici costituzionali, ed individui dello Stato Maggiore della Guardia nazionale, di prestare in pubblico il giuramento nella formola prescritta ai Rappresentanti del Popolo nella Legge 19 Brumale, non individua tutti quei soggetti, che, secondo lo spirito della stessa Legge 27 Frimale, debbano principalmente prestare il giuramento.

Il Gran Consiglio, premessa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo che si tratta di completare una Legge già decretata d'urgenza, risolve:

5

Primo. Sono soggetti alla disposizione della citata Legge 27 Frimale anche i Membri del Direttorio Esecutivo, il Segretario generale, e Ministri del Direttorio, i Commissarj di polizia ne' rispettivi dipartimenti, i Comandanti in capo, e ciascun altro individuo dello Stato Maggiore della truppa assoldata.

Secondo. I Direttori, il Segretario generale, e Ministri giureranno in mano del Presidente del Direttorio, ed il Presidente in mano del Vice-Presidente. I Commissarj di polizia in mano del Commissario del Potere Esecutivo de' rispettivi Dipartimenti. I Comandanti della truppa assoldata in mano dell' individuo anziano del rispettivo Stato Maggiore, e ciascun individuo dello Stato Maggiore in mano del proprio Comandante.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI *Presidente;* VICINI, *e* VISMARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 30 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Il 1.° Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Colla quale resta abolita la Legge 5 Complementario per la lotteria, ec., ed il Direttorio è autorizzato a far riscuotere la metà dell'imposta prediale sopra tutti quei possidenti, che oltrepassano l'entrata di scudi tremila.

Delli 30 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 29 Frimale.

Considerando il Gran Consiglio, che quelli, i quali sono stati forniti di maggiori fortune, sono anche quelli, che si devono prestare nei maggiori bisogni della Patria.

Considerando, che il mezzo di una anticipazione sulla tassa d'estimo limitata ai ricchi, è il più pronto, e più facile onde provvedere ai gravi bisogni della Repubblica.

Previa la dichiarazione d'urgenza sulle cause motivate dalli due Messaggi del Direttorio Esecutivo 14 Frimale, e 26 detto sull'impossibilità dell'esecuzione della Legge della lotteria 5 Complementario, e sulla necessità di un pronto sovvenimento di danaro, risolve:

Primo. Resta abolita la Legge 5 Complementario per la lotteria, ed i fondi delle Commende Maltesi saranno posti

in vendita in que' modi, che verranno prescritti dal Corpo Legislativo.

2.° Il Direttorio Esecutivo è autorizzato a far riscuotere nei modi più solleciti, ed efficaci la metà dell' imposta prediale annua in ragione di 24 denari sullo scutato Milanese, sopra tutti quei possidenti, che oltrepassano l'entrata annua in fondi stabili di scudi tremila, che fanno lire 18m. Milanesi in tutta la Repubblica Cisalpina.

3.° Per effettuare colla maggiore possibile esattezza il rilievo di dette entrate oltrepassanti la somma di annue lire 18m. Milanesi, resta incaricata ogni Amministrazione dipartimentale unitamente al rispettivo Commissario del Potere Esecutivo di mandare allo stesso la nota di tutti que' possidenti, che oltrepassano li tremila scudi di entrata, ed il quantitativo della rispettiva entrata in fondi stabili da rilevarsi o dall' estimo, o dalla pubblica notoria fama; e ciò sotto la risponsabilità dell' Amministrazione suddetta, e del Commissario del Potere Esecutivo.

4.° In que' luoghi, dove non esiste catastro, dovranno le stesse Amministrazioni, e Commissarj del Potere Esecutivo regolarsi a norma dell' annua imposizione prediale, ragguagliata a denari 24 di scutato Milanese, cosicchè si dovrà fare il computo quanto ogni 100 scudi impiegati in fondi portino di denari d'estimo col ragguaglio suddetto, ed in conseguenza si renderà facilissimo trarne il risultato sulla totalità dell' entrata annua.

6.° Ricevute le note dal Direttorio Esecutivo delle annue contribuzioni prediali di ciascun individuo oltrepassanti la somma dei 3m. scudi, sarà dovere del Direttorio Esecutivo di far formare un adequato riscontro per rilevare que' possidenti, la di cui entrata può esistere separata in varj Dipartimenti, e che in conseguenza non potrebbero essere creduti possessori della scutizzazione, che deve anticipare il pagamento.

6.° Tutti que' possidenti che non daranno un esatto conto della loro annua imposta prediale ragguagliata in denari 24 Milanesi entro il termine di giorni dieci all' Amministrazione rispettiva dall' intimazione del presente, saranno tassati senza alcuna eccezione della metà di più dell' imposta prediale annua.

7.° Quelli, che non pagheranno entro il termine di giorni dieci, saranno tenuti alla doppia tassa prediale nell' anno futuro 1798 v. s., oltre la pubblicazione dei loro nomi stampati.

8.° Dovrà il Direttorio Esecutivo rendere conto al Corpo Legislativo del ricavato di dette esazioni, e non ne potrà disporre che della somma di cinque milioni ricercati, non dovendosi disporre del restante denaro, senza saputa del Corpo Legislativo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. Fenaroli, *Presidente;* Compagnoni, e Lamberti, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 30 Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI *Presidente;* FRANCESCO GERMANI, *e* BELMONTE, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Il 1.° Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Di riconoscenza verso la Repubblica Francese.

Del 1.° Frimale, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente :

Tenore della dichiarazione d' urgenza della risoluzione delli 28 *Frimale, anno suddetto.*

Considerando il Gran Consiglio, che la riconoscenza verso la Repubblica Francese è un sentimento, che la Repubblica Cisalpina dee conservare, e tramandare eterna ai posteri, a norma dell'art. 3 della Costituzione.

Considerando, che questo sentimento dev' essere esternato specialmente dalla Rappresentanza nazionale.

Previa la dichiarazione d' urgenza sul motivo che il ritardare di più sarebbe una vera mancanza, risolve :

Che al Popolo Cisalpino sia stampato il seguente proclama.

Al Popolo Cisalpino i suoi Rappresentanti.

Cittadini Cisalpini, il primo passo solenne della Repubblica Cisalpina verso la Nazione Francese dopo l' organizzazione del proprio governo, e del Corpo Legislativo, non altro certamente esser deve se non la pubblica dichiarazione di quel

sentimento di riconoscenza, che tutti c'investe, e ci anima verso la nostra magnanima benefatrice. Sì, Popolo grande, e invincibile, noi da te riconosciamo la nostra indipendenza, e libertà, e per compimento del tuo favore, e della nostra fortuna, tu ce l'hai donata non già inquieta, turbolenta, e sanguinaria, ma dolce, serena, e tranquilla. Questa Libertà nata sotto auspicj sì grandi, sì fortunati, ci promette il più lieto, il più giocondo avvenire, e ci apre fin d'ora tutte le sorgenti della felicità, e della gloria. Spetta ora a noi a saper profittare d'un tanto bene. Noi dietro i tuoi passi, Popolo generoso, calcheremo la carriera dell'onore, e della virtù, e il tuo esempio sarà la scorta delle nostre azioni, la norma dei nostri Consiglj. Per rinfrancarci ne' nostri pericoli ci basterà il dire: la Grande Nazione ci assiste. La Repubblica madre ci assicura, e ad un solo tuo cenno i nostri timori si dilegueranno all'istante, e spariranno come il lampo tutti i nostri nemici. Incoraggiti dal tuo esempio, animati dall'entusiasmo della nostra unione, ed amicizia, noi accorreremo intrepidi a' tuoi pericoli, e a costo del nostro sangue noi divideremo con te le palme, e gli allori. Intanto il sentimento profondo della nostra riconoscenza, già impresso a caratteri indelebili ne' nostri cuori, sarà scolpito ne' bronzi, e ne' marmi tramandato a' nostri nipoti, e gelosamente conservato sino alla più tarda posterità. Nell' espansione di questo nostro sentimento di riconoscenza, e di amore non sarà da noi dimenticato giammai il giovine Eroe, fatto per noi stromento delle sue beneficenze: Popolo invitto, e generoso, egli legò al suo carro la fortuna, e comandò la vittoria, e co' suoi trionfi

preparò i mezzi alla sua generosità, e beneficenza verso di noi. Noi sentiamo nel più vivo dell'animo tutta la grandezza del beneficio, e questo profondo sentimento, che nobilita la nostra sensibilità, ed onora il nostro carattere, è per noi un sicuro garante del glorioso destino, che ci attende.

Sottoscritti, G. FENAROLI, *Presidente;* VICINI, e VISMARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Il 1.° Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* BELMONTE, e FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 2 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Circa al modo, e tempo delle elezioni del Presidente de' Tribunali criminali, degli Accusatori pubblici, de' Cancellieri, degli Assessori de' Giudici di pace, e degli altri Giudici.

Del 1.° Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 28 Frimale.

Il Gran Consiglio considerando, che la Legge 23 Brumale, attribuendo al Direttorio Esecutivo l' elezione de' Giudici dipartimentali, e distrettuali sopra una lista doppia da presentarsi dal Tribunale di cassazione, non fa menzione che semplicemente de' Giudici.

Considerando, che la Costituzione all' art. 41 sotto il nome di Giudici non comprende li Presidenti dei Tribunali criminali, gli Accusatori pubblici, li Cancellieri dei detti Tribunali, e gli Assessori de' Giudici di pace, che sono positivamente distinti dai Giudici.

Considerando, che in conseguenza è dovere del Corpo Legislativo, a norma dell' art. 377 della Costituzione, di provvedere a tutti li vuoti, e le mancanze, che ritarderebbero l'attivazione sollecita della Costituzione.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza, sul motivo che vi è bisogno nella repubblica di pronta organizzazione nei Tribunali criminali a tenore della Costituzione, risolve:

Primo. Il Presidente de'Tribunali criminali, gli Accusatori pubblici, e i Cancellieri dei detti Tribunali si eleggeranno dal Corpo Legislativo sopra una lista tripla da mandarsi dal Direttorio Esecutivo al gran Consiglio entro due Decadi, dal giorno della pubblicazione di questa Legge, e sopra una lista doppia da mandarsi dal Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

2.° Le elezioni degli Assessori de'Giudici di pace si faranno dal Direttorio Esecutivo sopra una lista doppia, che deve essergli rimessa dal Tribunale di cassazione.

3.° Tutti gli altri Giudici si eleggeranno pure dal Direttorio Esecutivo a' termini della Legge 23 Brumale, prorogandosi però di due Decadi il termine ivi assegnato al Tribunale di cassazione per la presentazione della lista doppia al Direttorio relativamente alla nomina dei Giudici dei Dipartimenti.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. Fenaroli, *Presidente ;* Vismara, e Compagnoni, *Segretarj*.

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Il 1.° Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* BELMONTE, *e* FRANCESCO GERMANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 2 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Relativa alla nuova divisione de' Circondarj esterni del Comune di Milano prima denominati de' Corpi Santi.

Delli 2 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 29 Frimale, anno suddetto.

Il Gran Consiglio considerando, che la divisione del territorio de' *Corpi Santi* deve farsi in modo, che siano certi i confini, e che gli abitanti dei rispettivi luoghi debbano recarsi alle Municipalità, che sono più comode, e vicine ai medesimi.

Considerando, che il Comune di Milano è diviso in quattro Municipalità, le quali comprendono ciascuna due Rioni.

Considerando, che la parte di questa Comune, compresa nella giurisdizione della Municipalità del Rione 1.°, e 2.°, è tutta centrale, e non fa fronte ai *Corpi Santi.*

Considerando, che la parte di questa Comune, compresa nella giurisdizione della Municipalità del Rione 3.°, e 4.°, confina coi *Corpi Santi* di Porta Comasina, con Porta Tenaglia, e di Porta Nuova.

Considerando, che la porzione di questa Comune assegnata alla Municipalità dei Rioni 5.°, e 6.°, è circoscritta verso gli spalti dai *Corpi Santi* di Porta Orientale con Porta Tosa, e di Porta Romana con parte di quelli di Porta Vigentina.

Considerando, che la restante superficie di detta Comune assegnata alla Municipalità dei Rioni 7.°, e 8.° fa fronte ai *Corpi Santi* di Porta Ticinese con Porta Lodovica, con porzione di quelli di Porta Vigentina, e con quelli di Porta Vercellina.

Il Gran Consiglio dichiara, che vi è urgenza, sul motivo che senza questa divisione del predetto territorio non si può attivare nel medesimo la Legge del giorno 6 Termidoro relativa al registro delle nascite, matrimonj, e morti, ed inoltre resta indeciso a quale delle Municipalità debbano dirigersi quegli abitanti per i rapporti sì amministrativi, che giurisdizionali.

Il Gran Consiglio, dichiarata l'urgenza, risolve:

Primo. La porzione di territorio dei così detti *Corpi Santi* di Porta Comasina con Porta Tenaglia, e di Porta Nuova (espressa nella Tabella A.) sia aggregata alla Municipalità dei Rioni 3.°, e 4.°

Secondo. La parte de' *Corpi Santi* di Porta Orientale con Porta Tosa, e quelli di Porta Romana con parte di quelli di Porta Vigentina conterminati, e distinti nell'allegato B., vengano uniti alla Municicipalità dei Rioni 5.°, e 6°.

Terzo. La rimanente parte de' *Corpi Santi* di Porta Ticinese con Porta Lodovica, la porzione staccata dai *Corpi Santi* di Porta Vigentina, e quelli di Porta Vercellina conterminati,

e descritti nell'allegato C., sono assegnati alla Municipalità dei Rioni 7.°, e 8.°

Quarto. La denominazione dei *Corpi Santi* cessa. Si chiameranno li Circondarj esterni del Comune di Milano.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, G. FENAROLI, *Presidente;*
VISMARA, *Segretario.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 2 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GUICCIARDI, *Presidente;* STRIGELLI, e NANI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 2 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

A.

Assegnazione alli sottonotati Rioni della rispettiva quota, parte dei Corpi Santi di Milano.

ALLI RIONI III., e IV.

Li Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia, e li Corpi Santi di Porta Nuova

Uniti in un sol corpo vengono circonscritti,

A Levante dai confini dei Territorj di Niguarda, Precentenaro, = Greco = Pasqué di Seveso = e dai Corpi Santi di Porta Orientale, mediante lo Stradone, che dalla detta Porta Orientale mette a Loretto.

A mezzogiorno dalle mura di questa Comune di Milano.

A Ponente in parte dai Corpi Santi di Porta Vercellina, ed in parte dai Territorj di Villa Pizzone, d'Affori, e di Dergano con Derganino.

Ed a Tramontana dai suddetti Territorj di Villa Pizzone, Affori, e Dergano con Derganino, e da quella di Niguarda.

Denominazione dei Fabbricati, e Cassine situate nei Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia, e Corpi Santi di Porta Nuova uniti ai Rioni III. e IV.

Il Borgo degli Ortolani
La Trinità
Cassina Magiolina
Cassina Laffarona
Cassina Affigana
Cassina Colombarolo
Cassina Rapina
Cassina dei Torelli
Cassina Gana
Cassina Castella
Due Colombare
S. Giuseppe alla Majazza
Due Cassine Magna
Cassina Bilaca
Cassina Bajesse
Cassina Fontana

La Fontana
Cassina Pangelina
Cassina Gallinetta
Cassina Buscajola
Cassina Somaz
Cassina Visconti
Cassina Bescajola Morona
Cassina Buscajola
Cassina Forriera
Cassina Lovetta
Cassina Biuma
La Simonetta
Piazzetta
Cassina Spinadella
Cassina Fassanina
Cassine s. Biagio
Cassina Pechio
Cassina Molino
Cassina Brezza
La Cagnola
Cassina Cavajani
Cassina Colomba
Cassina Ghisolfa
Le due Brusate
Cassina Livrera
Cassina Bovisa
Cassina Trezza
Cassina Corna
Cassina Carotta
Cassina Mazzata
Pilastrello = Case Nuove
Cassina Monte il Pino
Cassina S. Clara
Cassinetta
La Caminat
Cassina Lurana
Cassina Cordara
Cassina Frisiana
Cassina Casetta
Cassina Giulietta
Cassina Pelizzera
Il Lazzaretto
S. Gregorio
S. Gio. la Paglia.
La Gabella del Sale
Cassina Cerasa
Cassina Brusada
Cassina Pozzobonella
Cassina Besana
Cassina Bajasse
Cassina detta Casino
Cassina Mirabello
Cassina detta Florida
Molino Ottolina
Casa Bolardi
L'Osteria Grande
Cassina del Santissimo
Casa di Laffarone
Casa del Corti
Case del Porro
Casa Castelli
Casa Malerba
Casa del Tosi
Casa Pino

Casa Cozzi
Casa Gulielmo
Casa Pestalozza
Casa del Berri
Casa del Consoni
Casa Roma
Casa del De Luigi
Casa Buti
Casa Marzorati
Casa Visconti
Casa Lazaro
Casa Bizzozeri
Casa Pestalozza
Casa Coprani
Casa S. Pietro
Casa Sabbione
Casa Bolardi
Casa del Lodi
Casa del Piazza
Casa Venini
Casa d'Adda
Casa Polano
Case Donzelli
Casa Marzorati
Casa Cusi
Casa del Foppone
Casa Bollardi
Casa Annone
Casa di Loreto
Casa del Tanzi
Casa del Tradati
Casa del Donzelli
Casa del Monti
Casa Stabili
Casa de' PP. di s. Teresa
Case Pie
Casa Fassi
Casa Galbusera
Casa Rossi
Case Ferrario
Casa dell'Acqua
Casa Gallarati
Casa Scotti
Casa Pedotti
Casa Scappa
Casa del Cesati
Casa del Ravizza
Casa Seveso
Casa Curione
Casa Rocchi
Casa Forni
Casa Giussani
Casa Brè
Casa Barbotta
Casa Ubbicini
Osteria di s. Antonio
Casa di s. Vittore
Casa di s. Maria di Sarono
Casa Castelbarco
Osteria della mezza Lingua
Case, e Prestino Trolli
Cassina Magrini
Cassina Lomagna
Cassina alla Mojazza

Cassina Torrescalla
Cassina Rovana
Cassina Pusterla
Cassina Bulona
Cassina al Dosso
Cassina alle Cagnole
Cassina Pecetta
Cassina Molinazza
Cassina Fassanina
La Garanzetta
Cassina Ganzaga
Cassina Simonetta
Osteria della Fontana
Cassina s. Clara
Cassina Montalbino
Il Pilastrello
La Cassinetta Cernuschi
Casa s. Rocco
Cassina Camatta
Cassina de' Gara
Cassina Fratina
Cassina Sirtoro
Cassina Villetta
Cassina Vignollo
Ghisolfetta
Cassina Cornate
Cassina Carattera
Cassina Bianca
Cassina detta dell' Inquisizione
La Cusanella
Cassina Elvetica
Cassina Ciresa
Cassina Balduina
Cassina al Ponte di Seveso
Cassina Mirabello
Cassina Maggiorina
Cassina Colombirolo
Casa nel Foppone s. Gregorio
Casa vicina a s. Gregorio

B.

Assegnazione ai sottonotati Rioni della rispettiva quota parte dei Corpi Santi di Milano.

I Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa, e quelli di Porta Romana con porzione di quelli di Porta Vigentina, tutti uniti vengono coerenziati

A Levante dai Territorj di Cimiano, di Lambrate, Casanuova, e di Linate;

A Mezzogiorno dai Territorj di Marsenico, Nosedo, Vajano, e Vigentino;

A Ponente dai suddetti Territorj di Vajano, e Vigentino in parte della porzione dei Corpi Santi di Porta Vigentina, che si unisce ai Rioni VII. e VIII., mediante la strada, che dalla Porta Vigentina mette al suddetto luogo di Vigentino in parte dalle mura di questa Comune, ed in parte de' Corpi Santi di Porta Nuova uniti ai Rioni III e IV;

Ed a Tramontana dai Corpi Santi di Porta Nuova come sopra, e dai Territorj di Segnano, e dal Territorio di Turro,

Denominazione dei Fabbricati, e Cassine, che si trovano nei Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa, e nei Corpi Santi di Porta Romana con Porta Vigentina, uniti ai Rioni V e VI.

Cassina Dugnani
Cassina Brentani
Cassina Borromea
Altra Cassina Brentani
Cassina de' PP. Crociferi
Lavanderia Brentani
Tre Case, e Cassina del Merlini
Altra Cassina Brentani
Tre Case de' PP. di s. Francesca
Casino Rossi
Cassina Rossi
Cassina Coronetta
La Pallazzetta
La Vallascietta
La Vallascia Archinti
La Rizzarola
La Belingiera
Cassina Lonati
La Rottorella
Le Rottole Galimberti
Le Rottole Vidiserti
L'Osteria delle Rottole
Cassina Visconti alle Rottole
Casa Scaccabarozzi
Casa Giussani
Il Castelletto Forni
Il Castelletto Viarola
Il Castello Pertusati
Cassina Acquabella
Osteria dell'Acquabella
Cassina Rossa
Cassine Doppie
La Cicala della Carità
La Cicala Sperati
Cassina Maina dell'Ospitale
Cassina Maina Pertusati

Cassina Maina di S. Vito
Cassina Maina Verri
La Gambota Lonati
La Gambota Castelli
Acquabella Modroni
Acquabella Rosales
Acquabella Patelani
Cassina Castiona
Cassina Regalia
Cassina Bisciojna
Cassina Biscioja Litta
Cassina Biscioja Corta
Cassina Malpaga
Cassina Prato Buono
Cassina Cornaggietta Sormani
Cassina Cornaggietta Vezzoli
Cassina Cornaggia
La Senavra
Cassina del Ceppo
Cassina Neviretto di s. Spirito
Cassina Neviretto Zucchetti
Cassina Neviretto Zanella
Cassina Neviretto Bavara
Cassina Mariena
Cassina Bicocca Vezzoli
Cassina Bicocca Caminaghi
Cassina Bicocca Alberti
Cassina Bicocca di s. Alessandro
Cassina Pilastrello di s. Eustorgio
Cassina Pilastrello di s. Barnaba
Osterìa della Cazzola
Cassina Pregarella
Cassina Trepizzi Pallavicini
Cassina Trepizzi Pini
Cassina Bellizarda
Cassina Mirabello
Cassina Ca Franca Luraschi
Cassina Ca Franca di s. Raffaele
Casino Scotti
Casette de' PP. di s. Barnaba
Cassina Testone
Cassina Vezzoli
Cassina Caminella
Cassina Mancatutto
Cassina de' PP. di s. Barnaba
Cassina detta il Campo de' Trepizzi
Malnoè Archinti
Molino minore Archinti
Molino grande suddetto
Molino della Folla
Cassina grande
Cassina Poretti
Cassina Taglietto
Cassina Besani
Cassina Trecchi
Cassina Palazzetta
Cassina Besana Clerici
Cassina Colombè Besesti
Cassina Colombè Lampugnani
Cassina Malnito
Il Casone
Cassina Spinetta
Cassina s. Martino
Cassina Boffalora per Massimo

Cassina Colombè s. Stefano
Cassina Colombè di s. Margherita
Cassina Castagni
Casotto Rasi
Cassina Bernareggi
Cassina Baracchetta
Cassina Gerazza
Cassina Paradisetta
Cassina Paradisa
Cassina Spinada
Cassina Cucagna
Cassina Pregarella
Cassina Peregalla Caimo
Commenda di Malta
Cassina Verde
Cassina Gudarenza
Cassina Beveradora
Cassina Tamborina
Cassina Rossa
Cassina Trinchera
Le Cassine dette la Carità
Cassina Colombera
Le Cassine Pilastrello
Cassina Magistrello
Cassina Bianca
Cassina Vignola
Cassina Colombirolo, ossia la Matta
Cassina Gambalveta
Cassina l' Olciello
Cassina s. Lazaro
Cassina Brioschina
Cassina Fopponino
Le Case Votta Guardia
Cassina Restello
Cassina Cesarina
Cassina Palanzo
Cassina Chiosso
Molino della Valle
Case nuove di s. Rocco
Osterìa della Gambaloita
Cassina Musono
Cassina Mussocchino
Cassina Ferrarezza
La Casa Vecchia Pensa
Cassina Ghielmera

C.

Assegnazione ai sottonotati Rioni della rispettiva quota parte dei Corpi Santi di Milano.

AI RIONI VII., e VIII.

Li Corpi Santi di Porta Ticinese con Porta Lodovica, la porzione dei Corpi Santi staccata da Porta Vigentina, e li Corpi Santi di Porta Vercellina, tutti uniti in un sol corpo sono coerenziati

A Levante dai Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia dalle mura, e dallo spalto del Castello di questa Comune di Milano dalla porzione dei Corpi Santi di Porta Romana con Porta Vigentina, unita al Rione V., e VI., mediante la nominata strada, che dalla Porta Vigentina mette al luogo di Vigentino, di Quinto Sole, e e di Salvanesco;

A Mezzogiorno in parte dal territorio suddetto di Quinto Sole, e dai territorj di Ponte Sesto, Quinto de' Stampi, Cassino, Scanasio, Bazzana s. Ilario, ed Assago;

A Ponente dai nominati territorj di Ponte Sesto, Quinto de'Stampi, Cassino Scanasio; Bazzana s. Ilario, Assago, e dai territorj di Grancino, Ronchetto, Lorenteggio, Sella nuova, Quarto Cagnino, Lampugnano, e Baldinasco;

Ed a Tramontana dai suddetti territorj di Lampugnano, e Baldinasco, in poca parte dai Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia, in parte dalle mura di questa Comune di Milano, ed in poca parte dal nominato territorio di Salvanesco.

Denominazione dei Territorj, e Cassine, che si trovano nei Corpi Santi di Porta Ticinese con Porta Lodovica, e nei Corpi Santi di Porta Vercellina, compresa la picciola porzione dei Corpi Santi di Porta Vigentina, il tutto unito ai Rioni VII. VIII.

Cassina Madonnina
Cassina Briosca
Cassina Nizzolina
Cassina Baracca
Cassina Prejasanta
Le Cassine Vecchiabbia
La Sostra presso il Bastione di Porta Ticinese.
La Casa de' PP. Serviti
La Casa del Pagano
La Sabbionera
La Casa Uccelli
La Casa Banfi
La Casa Grazioli
La Casa Pedrone
La Casa della Scuola della Trinità
Stalazzo detto l' Isole belle
Le tre Case Serponti
Il Palazzo Radice
La Casa Dragoni
La Casa della Madonna del Naviglio.
La Casa Bernascone
La Casa di s. Maria Valle
La Casa Casnedi
Le Case Cernuschi

L' Osterla della Pergola
La Casa Castiglioni
La Casa Sala
La Casa Mariani, e Merlo
Le Case de' PP. di s. Alessandro
La Casa Barbò
Osteria della Cattabrega
La Casa Dorelli
La Casa Barozzi
La Casa Dongone
La Casa Spinella
La Casa del Colombo
La Casa Rigante
La Casa Ferrario
Cassina Stampa
La Casa Melzi
La Casa Castera
La Casa Balestrini
La Casa Lucini
La Casa di s. Bernardino
La Casa Bellini
La Casa Malerba
Le Case Lucini
La Casa dello Spedale
La Casa Ponzone
La Casa Cerino

Osteria di Sant'Antonio
La Casa Curti
La Casa Confalonieri
La Casa Clevenna
La Casa Leva
L'Osteria della Eontana
La Casa Carcano
Le case dette la Magolfa
La Casa Imperiale
La Casa Ruscona
La Casa Caldara
La Casa detta il Torchietto
La Casa Mantegazza
La Casa Pogliago
Casa detta la Conchetta
Casino detto il buon Pero
Casa Moncucco
Casa Moncucchetto
Casa buon Pero di s. Orsola
La Casa Annone
Cassina Maineri
Cassina Cavolta
Cassina Torretta
Osterìa detta il Molino nuovo
Cassina Toateggia
La Cartara
Cassina Cajona
La Sorretta del Mantegazza
Annone dell'Abazìa
La Casa Benzoni
La Casa Fiochi
La Casa Tassi
La Casa Lampugnani
La Casa Formenti
La Casa Rècalcati
Il Gardino de' PP. di s. Alessandro
Il Gardino Ferrario
Le Casette di s. Giorgio
Cassina detta Casa Rossa
Cassina s. Croce Bertolia
Cassina s. Croce delle Vetri
Molino di Gratasoglio
Cassina di Gratasoglio
Casa della Vioberba
Molinetto a Gratasoglio
Cassina Rasmetto
Osterìa della Briosca
Casa Longhi
Casa Corbella
Case Magrini
Case de' PP. di s. Eustorgio
Osterìa della Noce
Casa del Santissimo
Casa Goffredi
Casa di s. Lorenzo
Casa Brusa
Casa di s. Gottardo
Casa di s. Corona
Casa Biraghi
Casa Premoli
Casa Migliavacca
Casa Molina
Casa Verri
Casa de Vecchi

Casa Ceruti
Casa Agnesina
Casa di s. Pietro Collarete
Casa Clerici
Casa de'PP. di s. Alessandro
Casa Fassi
Case Gariboldi
La Stadera
La Staderetta
Cassine Nicolino
La Palazzetta
Lavanderìa del Guerino
La Colombetta
La Casa Crevenna
La Casa Calcaterra
La Colombina
La Casa Crevenna
La Casa Rera
Le Case di s. Gottardo
La Casa attigua al Foppone del Gentilino
Cassina Borromeo
Molino a Morivione
Cassina Camporcio
Cassina Parafavà
Molino della Certosa
Cassina di Morivione
Cassina Biraghi
Cassina Carenna
Cassina Bossi
Cassina Albani
Cassina al Gentilino delle MM. di s. Apollinare
Cassina della Trinità
Casa Pogliano
Casa Squadrini
Osterìa della Serenella
Casa Piacentino
Casa Grassi
Casa de Vecchi
Casa della Vittoria
Osterìa della Dogana
Cassina detta le Bocchette
Cassina del Verme
Case nuove del Crevenna
Case nuove del Porta
Case della fabbrica di Monza
Cassina, ed Osterìa Visconti
Casa Silva Pagliago
Casa s. Corona
Casa de' Morti
Casa Selvatico
Casa Visconti
Casa Pilastrello
Cassina de'Fornelli
Cassina Tosi
Cassina Borromeo
Casa di s. Corona
Casa della Chiesa
Case del Fiocchi
Case de'Morti
Folla di Carta Litta

Cassina al Ronchetto
Cassina Magistrello
Cassina s. Corona
Casa dell' Oratorio
Case nuove alle Folle
Cassinetta Cattaneo
Cassina Stampetta
La Traversera
La Ciresa
Cassina Moncucco
Cassina Monterobbio
La Folla Annone
Cassina s. Ambrogio
Cassina Beldiletto
Lavanderìa Muzio
Cassina Ranza
Cassina s. Corona alla Chiesa
Lavanderìa del Dosso
Cassina s. Corona alla Croce
Cassina, e Molino detto il Maggiore
Cassina Corna
Le Casette
Cassina Bordini
Casette Lovati
Cassina s. Bernardo
Il Molino vecchio
Cassina Visconti
Cassina Deja
Il Chignolo
Cassina Boffalora
Cassina Boffaloretta
Cassina Bianca

Cassine Carlione
Cassina Colombirolo
Cassina Battivacca
Cassina Molinetto
Casa della Bianca
Cassina s. Marco
Molino della Vecchiabbia
Cassina s. Marchetto
Cassina s. Marcaccio
Cassina Bassa
Cassina Rocca Tagliata
Cassina Cantalova
Folla Chiapetta
Cassina Cajmira
Molino della Polvere
Molino Calderari
Case del Monastero maggiore
Osterìa di s. Cristoforo
Cassina Rosati
Cassina Rotola Modroni
La Rotola Banfi
La Rotola Orombelli
Cassina Restocco
Cassina Varesina
Cassina Garanzetta
Molino delle Follette
Cassina Castello Blaro
Cassina Vismara
Cassina Castella Roma
Cassina Bianca
Cassina Mairola
Cassina Barbavara

Cassina Offellara
Cassina Vallascia
Il Maglio
Cassina la Paglia
Cassina Longa
Cassina Cittadina
Cassina Filippona
Cassina Dugnani
Casino al Dosso
Casini a s. Cristoforo
Cassina detta le Toppe
Cassina Campaguolo
Cassina Spineda
Cassina Pozzina
Casette Recalcati
Cassina Restello
Casa del Borgazzi
La Stadera
Il Pilastrello
Cassina Bonella
Cassina Fagnana
Cassina Graffignana
Cassina Cappuccina
Casette Mona
Cassine d' Olona
Cassina Restocco
Cassina Roudinetta
Cassina Migliavacca
Cassina Chiusa
Cassina Ricolta
Cassina alla Maddalena
Casa Modroni

Casa Borgazzi
Osterìa della Torbara
Casa detta Delemma
Case alla Tolbara
Casa detta li Canavetti
Prestino alla Torbara
Cassina di s. Corona
Casa del Mortorio di s. Pietro in Sala
Casa al Campanile
Casa della Parrocchiale suddetta
Cassina Bolgorona
Cassina Valverde
Cassina Molinetto
Cassina Boletta
Cassina Bolla
Casa alla Bolla
Cassina Caccialepre
Cassina Saromana
Cassina della Maddalena
Lavanderìa alla Maddalena
Osterìa alla Maddalena
Cassina Cruzia
Cassina Bertasillava
Cassine nuove nel Giardino del Castello
Cassina Molinazza
Case nuove Borromeo, e Litta
La Toretta
Cassina Rescione
Cassina Majerella
Cassina Majera

Cassina s. Giovanni la Vipera
Cassina la Brera
Lavanderia alla Brera
Cassina Torchio
Cassina Castena
La Cassinetta
Cassina Corba
Cassina Baggiana
Cassina Arzaga
Cassina Baragiolo
Cassina s. Protaso
Cassina Castelletto
Cassina Biglia
Cassina Colomberetta
Cassina Colombera
Cassina Porta

Cassina s. Siro
Case a s. Siro
Cassina s. Siro
Cassina Brusada
Molino Pisano
Cassina Mojetta
Cassina Moja
Cassina Chiesiolo
Osteria del Portello
Cassina Bindellina
Casa Guffanti
Casa detta lo Stallo grande alla Cagnola
Casa detta lo Stalletto
Molino della Volascia

LEGGE

Con cui sono messi alla disposizione del Direttorio i beni nazionali delle inaddietro Commende di Malta.

Delli 4. Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza della risoluzione delli 3 Nevoso, anno suddetto.

Considerando, che il messaggio del Direttorio Esecutivo del giorno 2 Nevoso annunzia la difficoltà della pronta esecuzione della Legge 29 Frimale, onde provvedere agli urgenti, e gravi bisogni della Nazione espressi nel messaggio medesimo.

Considerando, che non si offre mezzo migliore, onde prontamente accorrere ai suddetti bisogni, e prevenirne le conseguenze, quanto coll'autorizzare il Direttorio Esecutivo a vendere i beni delle Commende Maltesi.

Il Gran Consiglio, previa la dichiarazione d'urgenza, risolve:

Che restando ferma la Legge 29 Frimale, sono messi alla disposizione del Direttorio Esecutivo i beni naziónali delle inaddietro Commende di Malta, onde ne faccia la vendita

all' asta, e stima nelle più piccole porzioni, che gli saranno possibili.

Sottoscritti, G. SAVONAROLA, *Presidente;* GLISSENTI, e DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 4 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GUICCARDI *Presidente;* STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale sono dichiarati nazionali i beni delle Abbazie soppresse, i beni de' soppressi Gerolimini, ed i beni del fondo di religione, e di pubblica istruzione nel territorio staccato dal Mantovano, ec.; ed il Direttorio è incaricato a dare nel termine il più breve un dettagliato specifico de' beni, che possano qualificarsi per nazionali, ec.

Delli 4 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 3 Nevoso.

Considerando, che conviene di provvedere agli urgenti bisogni rappresentati dal Direttorio Esecutivo con messaggio 16 andante nella somma di oltre 17 milioni di lire Milanesi per far fronte ai contratti stipulati tra la Repubblica Cisalpina, e la Repubblica Francese il 24 Vendemmiatore, e la stessa Repubblica Francese, e l'amministrazione di Stato del Mantovano il dì 8 Vendemmiatore.

Considerando, che non sonosi trovati giustificatamente dovuti, se non

1.° lire 4,262,500 in forza di detta Convenzione 24 Vendemmiatore.

2.° Lire 3,000,000 in forza dell'altra Convenzione 8 del detto mese.

3.° Lire 5,553,306 4 3 apparenti dal conto delle spese della Tesorerìa generale della Repubblica Cisalpina del 12 Messidoro, anno V, al 5 Frimajo, anno VI, trasmesse al Direttorio Esecutivo col suo messaggio del dì p. p.

Considerando, che non ancora consta quali e quanti beni siano stati dalla Legge dichiarati nazionali ad oggetto di poterne disporre con cognizione di causa.

Considerando, che possono riguardarsi nazionali alcuni de' beni cadenti sotto la detta transazione 24 Vendemmiatore, come le soppresse Abazìe del verosimile valore di lire 8,750,000 di capitale proporzionato al reddito annuo di lire 350,000, i beni dell'Ospitaletto de' soppressi Gerolomini del verosimile valore di lire 2,500,000 proporzionate al reddito di lire 100,000, ed i beni di quà dell'Oglio, e di là dal Pò nel territorio staccato dal Mantovano, e procedenti dal fondo di religione, e pubblica istruzione del verosimile valore di lire 1,308,390 proporzionate come 4 a 9 al valore censuale di scudi 96,918.

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di accelarare i mezzi per estinguere delle passività già scadute, e che vanno scadendo mensualmente.

Il Gran Consiglio, dopo la dichiarazione d'urgenza; risolve:

1.° Sono dichiarati nazionali i beni delle Abazìe soppresse nel fu territorio Milanese, i beni de' soppressi Gerolomini all'Ospitaletto, ed i beni del fondo di religione, e ai

pubblica istruzione nel territorio di quà dall'Oglio, e di là dal Po staccato dal Mantovano.

2.° I sopradetti beni sono posti alla disposizione del Direttorio Esecutivo, acciocchè vendendoli anche in dettaglio, ed a piccole partite ai migliori offerenti colle previe solennità di stima, ed asta, possa convertirne il ricavato in estinzione delle cause di sopra espresse. Si eccettuano dalle prescritte formalità di vendita quei beni, di cui il Direttorio ha già incoato la vendita.

3.° Il Direttorio nel termine più breve darà una dettagliata specifica de' beni, che in tutta la Repubblica possano qualificarsi sin d'ora per nazionali, indicandone il valore o di stima, o censuario, e l'annua rendita depurata.

4.° Il medesimo Direttorio darà nel termine di una Decade la dettagliata specifica con espressione di causa dinotante le cambiali accettate per una somma da lui indicata, oltre 17 milioni per le ulteriori provvidenze.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* DANDOLO, e COMPAGNONI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 4 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GUICCIARDI, *Presidente;* STRIGELLI, e BUTTARINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui sonosi considerati come non appartenenti al Corpo Legislativo tutti que' Cittadini, quali, eletti al medesimo, non si sono presentati, ec.

Delli 5 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 3 Nevoso.

Considerando, che la Legge 19 Brumale per le elezioni dei Rappresentanti de'due Consigli obbliga i Rappresentanti medesimi a presentarsi ai Comitati riuniti per il primo Frimale.

Considerando, che alcuni degli eletti al Corpo Legislativo non si sono ancora presentati, nè hanno mandata in iscritto la loro rinunzia, nè hanno cercata dilazione alcuna di tempo a presentarsi.

Previa la dichiarazione d'urgenza per la necessità di completare al più presto il Corpo Legislativo, risolve:

1.° Tutti quei Cittadini, i quali eletti al Corpo Legislativo non si sono ancora presentati a norma delle Leggi 19, e 27 Brumale, nè hanno mandata in iscritto la loro rinunzia, nè cercata dilazione alcuna di tempo a presentarsi, sono considerati come non appartenenti al Corpo Legislativo.

2.° Il loro posto sarà occupato a norma della Legge 21 Brumale dai supplementarj al Corpo Legislativo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* DANDOLO, *e* COMPAGNONI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 5 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GUICCIARDI, *Presidente*; STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 2 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Con cui è accordata la rinuncia ad alcuni Cittadini eletti in rappresentanti al Corpo Legislativo, ec.

Delli 5 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 3 *Nevoso.*

Il Gran Consiglio, considerando che i sottoscritti Cittadini eletti in Rappresentanti al Corpo Legislativo hanno domandato la rinuncia in vigore di titoli ragionevoli giustificanti la loro petizione.

Considerando, ch'è dell'estrema importanza il decidere definitivamente sulle rinuncie de' suddetti Cittadini per quindi provvedere alla completazione del Corpo Legislativo colla surrogazione dei supplementarj a norma della Legge 21 Brumale.

Dichiara l'urgenza sul motivo di sollevare la Nazione del carico delle spese giornaliere occorrenti a varj tra i detti Cittadini portatisi espressamente in questa Comune a tale oggetto, e di completare coi supplementarj il numero voluto ne' due Consiglj.

Dichiarata l'urgenza, risolve:
È accordata la rinuncia ai sottoscritti Cittadini.

Dispensati.	*Dipartimenti.*	*Consiglj.*
Guicciardi	Adda, ed Oglio	Seniori
Lizzoli	Alpi Apuane	Juniori
Malavasi.	Alta Padusa	Seniori
Araldi	Alto Po	Juniori
Frizzi	Basso Po	Seniori
Bianchini	Basso Po.	Seniori
Facci.	Basso Po	Seniori
Bottoni	Basso Po.	Juniori
Pederzoli	Benaco	Seniori
Ruffini	Crostolo	Seniori
Antonioli	Crostolo	Juniori
Martignoni	Lario	Seniori
Primavesi	Lario	Juniori
Dossi.	Mela	Seniori
Sartorelli	Mincio	Juniori
Landriani	Montagna	Juniori
Mornico	Montagna	Juniori
Perabò.	Olona	Seniori
Castiglioni Luigi.	Olona	Juniori
Castiglioni Bartolommeo	Panaro	Juniori
Tomaselli	Panaro	Juniori
Leonelli	Panaro	Juniori
Cacciari	Reno	Seniori
Montignani	Reno	Seniori

Dispensati.	*Dipartimenti.*	*Consiglj.*
Prandi	Reno	Seniori
Pignoni	Reno	Seniori
Battaglioni	Rubicone.	Juniori
Malaspina	Ticino	Juniori
Scarpa	Ticino	Juniori
Castelbarco	Verbano	Seniori

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 5 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GUICCIARDI, *Presidente;* STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 6 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui il Corpo Legislativo provvisoriamente elegge i Giudici di cassazione mancanti, ed i loro Supplementarj.

Delli 7 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 5 Nevoso.

Considerando, che secondo il Messaggio dei 29 Frimale del Direttorio Esecutivo sono vacanti un posto di Giudice di cassazione, e quelli di quattro Supplementarj ai Giudici di quel Tribunale.

Considerando, che la Legge non avendo preveduto questo caso non ha disposto alcuna cosa al riparo di tale mancanza.

Considerando, che in difetto delle Assemblee elettorali, alle quali spetta l'elezione dei Giudici, e Supplementarj del Tribunale di cassazione, il solo Corpo Legislativo è quello, che le può rappresentare, rappresentando il Popolo.

Considerando, ch'è contrario ai principj democratici, che il Potere Esecutivo nomini i Magistrati, essendo di essenziale costituzione del Governo Democratico, che l'elezione di essi facciasi o dal Popolo, o da' suoi Rappresentanti.

Dichiara l'urgenza sul motivo che deve completarsi in breve tempo il potere giudiziario.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° Il Corpo Legislativo elegge per questa volta, e sino a tanto che possano aver luogo le assemblee del Popolo secondo la Costitzione, i Giudici di cassazione mancanti, e i loro Supplementarj.

2.° Il Gran Consiglio presenta al Consiglio de' Seniori una lista dupla, sulla quale il Consiglio de' Seniori sceglie definitivamente.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, *e* DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 7 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 8 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Pel concorso alla carica di Censore della contabilità.

Delli 7 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Considerando, che non è ancora attivato l'articolo 320 della Costituzione.

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° Ogni Cittadino attivo della Repubblica Cisalpina, che vorrà concorrere alla carica di Censore della contabilità, giusta l'articolo 320 della Costituzione, dovrà darsi in nota presso l'Amministrazione centrale del rispettivo Dipartimento entro il termine d'una decade dopo la pubblicazione della presente Legge.

2.° Spirata la decade, le Amministrazioni trasmetteranno la nota dei Concorrenti al Gran Consiglio.

3.° L'annuo stipendio di ciascun Censore della contabilità sarà di lire 6000.

4.° Quel Censore, che non avesse domicilio proprio nella Comune, dove si trova la Tesorerìa nazionale, avrà, oltre le lire 6000, un domicilio mobigliato decente, e comodo per

la sua persona, e per la famiglia a spesa della Repubblica. Avrà pure il rimborso delle spese del viaggio a ragione di soldi 30 Milanesi per miglio.

5.° La durata di ogni Censore sarà di tre anni. Ogni anno ne sortirà uno per turno. Si eccettuano però i primi due anni, nei quali la sorte deciderà, quale dei tre debba sortire a capo di ciascun anno.

6.° Compete al Corpo Legislativo di rimovere ogni Censore, anche fuori del tempo, quando lo trovi in mancanza, come pure di confermarlo anche dopo i tre anni se lo troverà conveniente.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, *e* DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 7 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GELMI, *Pro-Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 13 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per la festa della riconoscenza del Popolo Cisalpino verso il Popolo Francese pel giorno 2 Piovoso in tutta la Repubblica Cisalpina.

Delli 7 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 6 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando, che il sentimento di riconoscenza del Popolo Cisalpino verso la Repubblica Francese giustamente esige la più ampia dilatazione d' espressione.

Considerando, che a quest' oggetto singolarmente può cospirare la celebrazione d' una Festa da farsi per tutta la Repubblica Cisalpina.

Dichiara l' urgenza sul motivo che non può ritardarsi in un Popolo grato la manifestazione dell' energica sua riconoscenza.

Dichiarata l' urgenza, risolve:

1.° Vi è in tutta la Repubblica Cisalpina una Festa chiamata della riconoscenza del Popolo Cisalpino verso il Popolo Francese.

2.° Questa Festa si celebra il giorno 2 Piovoso memorabile nella Storia della Libertà della Francia.

3.° Nel Comune di Milano si celebra a norma del presente programma, che sarà stampato, e diffuso in Italiano, e in Francese.

Il Direttorio Esecutivo è incaricato di farla celebrare in tutti i Dipartimenti in modo possibilmente analogo al presente Programma, e relativamente alle circostanze de' luoghi.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, *e* DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 7 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 8 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

PROGRAMMA

Della festa di riconocenza della Repubblica Cisalpina verso la Repubblica Francese, da celebrarsi nel Campo di Marte.

Si pianterà innanzi al Tempio della Libertà un trofeo scenico, in cui saranno dipinti gli antichi emblemi dell'aristocrazìa in genere, ed avrà due orchestre magnifiche dalle parti: dietro di questo sorgerà nascosta un'Ara grande di figura cubica per esprimere la solidità, ed avrà scritto nella faccia anteriore = *La riconoscenza della Repubblica Cisalpina alla Repubblica madre.* A piè del funesto trofeo si vedrà con polsi incatenati, e vestito d'un sajo lugubre il Genio d'Italia in atto di piangere fra quattro prigionieri compagni la perdita della sua libertà, e questi rappresenteranno la fanciullezza, la gioventù, la virilità, e la vecchiezza.

Giunta l'ora dello spettacolo, inoltrerà la truppa Cisalpina nel Campo, ove sarà invitata ad intervenire la Francese, e quivi appena squadronate incomincieranno le orchestre a suonare una melanconica apertura analoga al pianto del Genio, e dell'età suddette. Al terminarsi di questa, incomincieranno le evoluzioni militari con l'esercizio a fuoco in guisa di offrire alla vista del Popolo spettatore un'immagine sorprendente d'innocua battaglia: tuoneranno in seguito da più lati i bronzi guerrieri, e dopo qualche respiro di profondo e terribile silenzio, maestosamente vedrassi apparire vestito con dignitosa semplicità il libero Genio militare di Francia, crollando in alto due strali, seguito da quattro Genj compagni

avente in pugno una fiaccola, una spada, un triangolo, ed un bastone. Sotto di questa allegorica compagnìa viene figurato il General Bonaparte, e quei Duci, che più si distinsero nella carriera della vittoria in onta di tutti i fulmini della tirannide. Il primo Genio rovescerà con un colpo delle robuste sue frecce l'abbominando trofeo, ed allora cadranno immantinente con esso le catene del Genio Italiano, e compagni. Porgerà il Genio Francese uno dei dardi a quello da lui liberato, e gli altri Genj seguaci offriranno in dono i loro simboli misteriosi alle quattro età rigenerate, cioè la face alla fanciullezza indicante la ragione, il brando alla gioventù indicante la forza, il triangolo alla virilità indicante il senno, il bastone alla vecchiezza indicante il sostegno. Al compiersi di questa rappresentazione, si daranno il fratellevole amplesso, e quindi getteranno sull' Ara il già atterrato, ed infranto trofeo: la fanciullezza vi appiccerà la simbolica sua facella. Frattanto si schiereranno lateralmente innanzi del tempio due cori di giovani d'ambo i sessi, vestiti di un semplice sajo bianco, i quali canteranno col Popolo gl'Inni di vittoria al suono delle orchestre, e bande militari sino a tanto che resti incenerito quel feral monumento di regali delitti. I cori egualmente che gli Attori verranno scelti dalla classe de'nostri fratelli i più miserabili, oltre al sajo, i giovani riceveranno ad uno ad uno pubblicamente dal Presidente del Direttorio una medaglia di lire 20, o il valore corrispondente, le fanciulle una polizza di lire 100 da riscuotersi allorchè andranno ad unirsi in matrimonio. Terminata questa patriottica distribuzione, gli

Ufficiali Cisalpini, e Francesi si daranno scambievolmente l'amplesso di fratellanza, e finalmente fra l'edificazione de' Cittadini, e le benedizioni dell' indigenza torneranno tutti alle loro rispettive dimore.

Sott. ALPRUNI = FONTANA = GIANNI = TADINI = MORALI = COMPAGNONI.

Per copia conforme: *segn.* DANDOLO, *Segretario.*

Per copia conforme: *segn.* STRICELLI, *Segretario.*

N. B. Gli Editori giudicano superfluo il rapportare la traduzione Francese di questo Programma.

LEGGE

Relativa alle somministrazioni delle necessarie sussistenze alle divisioni Francesi accantonate nei diversi Dipartimenti della Repubblica.

Delli 10 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 9 Nevoso.

Considerando, che dietro i messaggi del Direttorio Esecutivo degli 11, e 14 Frimale occorre fornire le necessarie sussistenze alle divisioni Francesi accantonate nei diversi Dipartimenti della Repubblica.

Considerando, che occorre similmente prescrivere il modo onde abbiano luogo le rispettive somministrazioni.

Considerando, che sebbene a quest'oggetto siansi premesse delle convenzioni cogli agenti Francesi, come risulta da' trattati delli 5 Frimale, nondimeno accadono tutto giorno degli abusi, e s'incontrano difficoltà con pregiudicio dei Sovventori, e della Repubblica.

Premesso il caso d'urgenza sul motivo, che tali somministrazioni non possono essere ritardate, e che le Autorità costituite restano compromesse.

Il Gran Consiglio risolve:

1.° Il Direttorio Esecutivo viene autorizzato ad incaricare le rispettive Amministrazioni centrali di concerto co' suoi Commissarj delle necessarie provviste, per le quali le dette Amministrazioni, e Commissarj fisseranno co' Sovventori il prezzo, e modo di pagamento sotto garanzia di processo verbale.

2.° Il Direttorio Esecutivo parimenti è autorizzato a prendere le più esatte misure, e cautele, affinchè nelle somministrazioni, che si faranno all'Armata Francese, la Repubblica non ne risenta alcun pregiudicio.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, *e* CLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 10 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 11 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Riguardante il piano d'organizzazione, e motivo della scelta della Guardia di 300 granatieri presso il Corpo Legislativo.

Delli 11 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 10 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando, che in forza dell'art. 69 della Costituzione dev'essere presso il Corpo Legislativo una Guardia di 300 Granatieri.

Considerando, che dall'art. 62 della Costituzione suddetta viene attribuito al Corpo Legislativo il diritto di Polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore, che avranno determinato, e quindi che appartiene ai Consigli medesimi l'organizzazione della rispettiva loro Guardia.

Considerando, che il Corpo Legislativo rappresenta l'intera nazione, li di cui interessi dalla medesima gli sono affidati, e che appartiene al Popolo la di lui custodia.

Considerando, che tutte le popolazioni della Repubblica saranno ansiose di concorrere con li rispettivi loro individui alla formazione di questo Corpo, previa la dichiarazione del

caso d'urgenza, sul motivo di dover sollevare più presto che sia possibile la Guardia Nazionale sedentaria di Milano dal carico del giornaliero servigio per il Corpo Legislativo assunto provvisoriamente dalla medesima.

RISOLVE:

1.° Il piano d'organizzazione sarà del tenore seguente:

STATO MAGGIORE.

Capo Guardia col rango di Capo Legione . . .	N.°	1
Ajutante Maggiore col rango di Capitano	„	1
Quartier-Mastro	„	1
Chirurgo	„	1
Tamburo Maggiore	„	1
Bandisti	„	12
Totale	N.°	17

STATO MAGGIORE DELLE BRIGATE.

Capi Brigadieri col rango di Capi di Battaglione	N.°	2
Ajutanti Brigadieri col rango di Tenente	„	2
Sotto-Ajutanti Brigadieri col rango di Sotto-Tenenti	„	2
Tamburi Brigadieri	„	2
Totale	N.°	8

STATO DI CIASCUNA COMPAGNIA.

Capitano . . . . N.°	1
Tenente . . . . „	1
Sotto-Tenente . . . . „	1
Sargente Maggiore . . . . „	1
Sargenti . . . . „	3
Caporal Forriere . . . . „	1
Caporali . . . . „	6
Tamburi . . . . „	2
Granatieri . . . . „	50
Totale N.°	66

METODO DELLA SCELTA.

2.° Il numero delli 300 Granatieri sarà sempre fornito, e completato da tutti i Dipartimenti della Repubblica in proporzione del numero delli rispettivi loro individui del Corpo Legislativo, e dovranno riunirsi detti Granatieri nella Comune, ove siede il Corpo Legislativo entro il termine di sei decadi decorrende dal giorno della pubblicazione della presente Legge.

3.° Non sarà ricevuto nel Corpo di questa Guardia verun soggetto, che non sia Cittadino attivo, di cui non constino il civismo, e la moralità, che non abbia una statura di cinque piedi e mezzo circa di Parigi, e che non abbia l'età non minore di anni 20, nè maggiore di anni 26, e che non sia stato riconosciuto sano, e robusto in tutta la persona, ed atto a portare le armi.

4.° Per gli impieghi di Ufficiali, e Bassi-Ufficiali in detta Guardia, sarà libero a tutti li Cittadini attivi ascritti nella Guardia Nazionale tanto sedentaria, quanto assoldata di concorrerci, ma saranno essi obbligati di unire alle petizioni gli attestati giustificanti la concorrenza nelle loro persone delle qualità necessarie per coprire il rispettivo grado, a cui aspirano.

5.° Si darà luogo al concorso de' Petizionarj di tali impieghi entro le prime sei decadi decorrende dal giorno della pubblicazione della presente Legge, affinchè tutti gl'individui dei diversi Dipartimenti abbiano campo di far pervenire al Gran Consiglio le loro dimande.

6°. Spirato detto termine il Gran Consiglio dopo di aver presa in opportuna considerazione tutte le dimande dei Ricorrenti per impieghi nella Guardia del Corpo Legislativo, che gli saranno pervenute, nominerà a pluralità assoluta di voti due soggetti per cadun impiego da coprire, che saranno proposti al Consiglio de' Seniori, affinchè questi sulla esibita lista dupla possa passare all'elezione di quelli che dovranno essere ricevuti in qualità di Ufficiali, e Bassi-Ufficiali nel nominato Corpo: nel caso però che il numero de' concorrenti riconosciuti capaci non comportasse la proposizione di due soggetti per cadun impiego, basterà che sia esaurito il numero dei medesimi ricorrenti dalle proposizioni suddette per li rispettivi gradi addimandati.

7.° Gl'individui attualmente impiegati nelle Legioni, che saranno stati eletti per la Guardia del Corpo Legislativo,

non apparterranno più ai loro Corpi , e perciò verranno rimpiazzati secondo la legge di avanzamento, che quanto prima assicurerà ai difensori della patria la riconoscenza nazionale.

8.° La disciplina, polizìa, e contabilità saranno stabilite, e mantenute in questa Guardia come negli altri Corpi nazionali, ed il di lei uniforme sarà come quello della prima Legione colla fodera rossa, e soltanto sulla placca del berettone saranno impresse le parole = *Guardia del Corpo Legislativo* = Il soldo per gli Ufficiali di questa Guardia sarà eguale a quello degli Ufficiali delle Legioni assoldate , e l' alloggio verrà loro assegnato *gratis*. Dal Sargente abbasso poi la paga sarà doppia di quella delle truppe delle suddette Legioni.

9.° Il Direttorio resta incaricato di far provvedere nel corso di sei decadi dopo la pubblicazione della presente tutti gli effetti necessarj per il vestiario, ed armamento di questo Corpo, egualmente che tutti gli effetti necessarj ad una caserma, ed alloggio tanto per li Soldati, quanto anche per gli Ufficiali.

10.° Li Bassi-Ufficiali, e li Soldati dovranno servire per lo spazio di anni 3 consecutivi almeno.

11.° La scelta de' Soldati sarà fatta dalle Amministrazioni centrali rispettive.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA , *Presidente;* VISMARA, e DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 11 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Riguardante i distintivi da portarsi nell' atto della seduta dai membri de' due Consiglj ; la loro facoltà di portare esclusivamente un abito verde con bavaro, e paramani ricamati in seta a figura di corone di foglia di quercia ; e la proibizione ai medesimi di portare nell' atto della seduta qualunque distintivo indicante corporazione ecclesiastica, o militare.

Delli 11 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 10 *Nevoso.*

Considerando, che la Costituzione nell'articolo 370 prescrive, che i membri del Corpo Legislativo portino nell' esercizio delle loro funzioni i segnali distintivi dell' Autorità, di cui sono rivestiti.

Considerando, che la Costituzione all' articolo medesimo dice, che la Legge determina la forma di questi segnali distintivi.

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sul motivo di dare esecuzione ad un punto della Costituzione.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° I Rappresentanti del Popolo hanno per segnale distintivo da portarsi nell'atto della seduta una fascia di seta in cintura. La fascia è rossa per i membri del Gran Consiglio; rossa, e bianca per i membri del Consiglio de' Seniori, e l'una, e l'altra con frangia di seta a tre colori nazionali.

2.° È facoltativo ai Rappresentanti del Popolo il porta esclusivamente un abito verde, senza bavaresi militari bavaro, e paramani ricamati in seta verde a figura di co e di foglia di quercia. Il bavaro, e i paramani sono rossi per li Juniori, bianchi per li Seniori.

3.° È proibito ai Rappresentanti il portare nell'at della seduta qualunque distintivo indicante corporazione clesiastica, o militare.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* GISSENTI, *e* COMPAGNONI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 11 Nevo, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *President* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 11 Nevoso.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro dell. Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Per la pronta esecuzione della Legge 18 Brumale, purchè i Patriotti Veneti postulanti la cittadinanza attiva Cisalpina provino legalmente d'aver promossa l'unione de' loro paesi alla Repubblica, e diano le più sicure prove del loro costante patriottismo, e della loro moralità.

Delli 13 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 12 Nevoso.

Considerando, che la Legge 18 Brumale fatta deporre presso il Direttorio Esecutivo dal Generale in capo dell'Armata d'Italia non ha potuto avere il suo effetto per lo scioglimento quasi contemporaneo alla promulgazione di detta Legge del congresso nazionale unito in Venezia.

Considerando, che i Patriotti Veneti colla scorta della medesima Legge hanno prodotte le loro petizioni; che molti hanno già abbandonata la loro patria, e che molti altri sonosi compromessi.

Considerando, che i Patriotti Veneti coll'avere promossa l'unione de' loro paesi alla Repubblica Cisalpina hanno meritata la confidenza del Popolo Cisalpino.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo,

1.° Che è della lealtà, ed interesse nazionale il non ritardare l'effetto della stessa Legge 18 Brumale.

2.° Che l'articolo 9 del trattato di Campo Formio obbliga a dichiararsi dentro tre mesi dalla sua pubblicazione tutti quelli che vorranno cambiare domicilio.

Il Gran Consiglio risolve:

1.° I Patriotti Veneti postulanti la cittadinanza attiva Cisalpina entro lo spazio di tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge dovranno produrre le loro petizioni al Gran Consiglio.

2.° Li petenti suddetti dovranno legalmente provare di aver promossa l'unione de' loro paesi alla Repubblica Cisalpina, e daranno le più sicure prove del loro costante patriottismo, e della loro moralità.

3.° Se le petizioni saranno approvate dal Corpo Legislativo, i petenti avranno il diritto di cittadinanza attiva nella Repubblica Cisalpina.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, e GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 13 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, GELMI, *Presidente;* STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 13 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Riguardante il sussidio, e favori, che la Repubblica accorda a que' giovani usseri che domandano d' applicarsi all' arte militare in mezzo alle armate Francesi.

Delli 14 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 13 Nevoso.

Considerando, che è utile, e decoroso alle armi Cisalpine, che la Gioventù si addestri nell' arte militare sotto la scuola delle vittoriose Armate Francesi.

Considerando, che molti bravi Giovani Ussari domandano con instanza di essere abilitati a militare co' Francesi.

Considerando, che è conveniente per tutti i titoli il secondare un sì bel desiderio, che fa onore alla gioventù Cisalpina, e che può riguardarsi questa misura come un istituto militare nazionale.

Considerando, che è giusto, che tutti coloro, che si offriranno a quest' istituto, debbano essere in qualche modo indennizzati dalla Nazione.

Il Gran Consiglio, dichiarata l'urgenza sul motivo di dar pronta evasione al messaggio del Direttorio 12 Nevoso corrente, risolve:

1.° Tutti i giovani Ussari della Leva ordinata dal Generale in capo, i quali vogliono applicarsi all'arte militare in mezzo alle Armate Francesi, daranno il loro nome al Ministro della guerra.

2.° Dovranno provvedersi del cavallo, armamento, e vestiario.

3.° Questi Volontarj riceveranno dalla Repubblica Cisalpina in via di sussidio la paga competente ad un Sotto-Tenente di cavallerìa.

4.° Quelli, che al loro ritorno in patria vorranno seguitare la militare carriera, saranno ricevuti come Tenenti, quando attestino abilità in quel genere di milizia, nella quale desiderassero continuare il servizio.

5.° Il Direttorio Esecutivo corrisponderà col Governo Francese, e prenderà generalmente tutte le misure per attivare la presente determinazione. Farà anche stampare la nota di tutti quei bravi giovani, i quali si saranno offerti.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA *Presidente;* DANDOLO, e VISMARA, *Segretarj*.

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 14 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Riguardante l'indennizzazione per le spese de' viaggi, e di soggiorno a quegl'individui, che hanno ottenuta la loro dimissione dal posto di Rappresentanti.

Delli 16 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 5 Nevoso.

Considerando, che quegl'individui, che dopo la loro elezione al Corpo Legislativo si sono portati a Milano per ottenere la loro dimissione, e l'hanno ottenuta, hanno in favor loro la promessa dell'indennizzazione delle spese de' viaggi per la Legge 28 Brumale, e per identità di ragione il diritto d'un'altra indennizzazione per le spese giornaliere di soggiorno, ciò che è accennato nella Legge 5 Nevoso.

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sul motivo di sollevare la Repubblica, e gli stessi individui delle spese.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° A quegli individui, che sono venuti a Milano ad ottenere la loro dimissione dal posto nel Corpo Legislativo, e che l'hanno ottenuta, si contribuiranno per viaggi di venuta, e ritorno soldi 30 di Milano al miglio:

2.° Per le spese giornaliere del loro soggiorno in Milano si contribuirà in proporzione del tempo l'indennizzazione assegnata dalla Costituzione ai membri del Corpo Legislativo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, *e* GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 16 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 17 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Riguardante la rinuncia accordata a varj Cittadini eletti in Rappresentanti.

Delli 16 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 13 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando, che i sottonotati Cittadini eletti in Rappresentanti al Corpo Legislativo hanno domandato la rinuncia in vigore di titoli ragionevoli giustificanti la loro petizione.

Dichiara l'urgenza sul motivo di completare al più presto possibile coi supplementarj il numero voluto ne'due Consiglj.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

È accordata la rinuncia ai sottonotati individui.

Dispensati.	*Dipartimenti.*	*Consiglj.*
Cassoli del	Crostolo	Juniori.
Mugiasca	Lario.	Juniori.
Perego.	Montagna	Juniori.
Rusca.	Montagna	Juniori.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Savonarola, *Presidente*; Vismara, e Compagnoni, *Segretarj*.

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 16 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 17 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
I. LUOSI.

LEGGE

Riguardante alcuni Cittadini decaduti dal posto di Rappresentanti.

Delli 16 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 15 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando, che la Legge 5 Nevoso dichiara decaduti dal posto di Rappresentanti tutti quelli, che eletti all'uno, o all'altro dei due Consiglj, nè si sono presentati in tempo debito, nè hanno domandato dimissione.

Considerando, che i sottonotati eletti in Rappresentanti sono precisamente nel caso contemplato dalla suddetta Legge.

Dichiara l'urgenza sul motivo di dar pronta esecuzione ad una Legge, che riguarda la tanto necessaria completazione dei due Consiglj.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

Sono decaduti dal posto di Rappresentanti i seguenti individui.

Nomi.	*Dipartimenti.*	*Consigli.*
Pagani Giuseppe	Alto Po.	Seniori.
Trivelli Luigi	Crostolo.	Seniori.
Monga	Benaco	Juniori.
Benini.	Mincio	Juniori.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, SAVONAROLA, *Presidente;* VISMARA, *e* COMPAGNONI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 16 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente*; STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 17 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Relativa alla nomina da farsi dal Direttorio Esecutivo degli Agenti Municipali, ec.

Delli 17 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 16 Nevoso.

Considerando, che le attuali Amministrazioni municipali de' varj Comuni della Repubblica non sono tutte attivate in conformità del disposto dalla Costituzione ai §§. 1, 8, 179, e 180.

Considerando, che per il giorno 2 Piovoso devono essere organizzati nei distretti, o comuni le Amministrazioni, o gli Agenti Municipali, giusta il prescritto dalla Legge 22 Brumale, anno 6.°

Il Gran Consiglio dichiara, che vi è urgenza sul riflesso, ch'è dell'interesse generale della Repubblica di mettere in attività al più presto possibile tutte le Amministrazioni municipali.

Il Gran Consiglio, dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° Il Direttorio Esecutivo nomina per li due Piovoso a tenore della Legge 22 Brumale anno 6.° tutti gli Ufficiali

municipali dei Comuni, aventi tremila, o più abitanti, e tutti gli agenti municipali, ed aggiunti dei Comuni inferiori ai tremila abitanti, che debbono formare le Municipalità di Distretto.

2.° Gli Ufficiali municipali dei Comuni di tremila, e più abitanti entrano tosto in attività.

3.° Gli Agenti municipali, ed Aggiunti entrano in attività a mano a mano che i distretti sono organizzati.

4.° La prima operazione degli Agenti municipali, tostochè i distretti sono organizzati, è di scegliere in tutto il Distretto il Presidente della loro Municipalità.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* GLISSENTI, e DEHO', *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 17 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente*; STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 18 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ATTO LEGISLATIVO

Di pubblica testimonianza de' sentimenti di dolore, e di giusta vendetta, che si son eccitati ne' Rappresentanti del Popolo Cisalpino per i fatti ultimamente accaduti in Roma, e spiegati in messaggio del Direttorio, ec.

Delli 18 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Il Gran Consiglio dietro il messaggio del Direttorio Esecutivo dei 16 Nevoso considerando essere del dovere del Corpo Legislativo di dimostrare in questa circostanza alla Repubblica Francese i sentimenti di dolore, che si sono in essi eccitati per i fatti accaduti in Roma, e spiegati nel suddetto messaggio: previa la dichiarazione del caso d'urgenza, sul motivo di non ritardare un sol momento una così giusta testimonianza dei sentimenti, che animano i Rappresentanti del Popolo Cisalpino verso la Repubblica Francese, risolve:

Resta invitato il Direttorio all'arrivo del Ministro Bonaparte a partecipargli, che il Corpo Legislativo, organo del Popolo Cisalpino, sempre fedele ai principj della dovuta riconoscenza verso la Nazione Francese, riguarda l'insulto

fattogli in Roma con orrore, e ch' egli è pronto a prendere tutte le misure per vendicarlo, come pure che in qualunque occasione la causa de' Repubblicani Francesi sarà sempre quella del Popolo Cisalpino, e de' suoi Rappresentanti.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* GLISSENTI, *e* DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 18 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito. Li 18 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

La quale fissa le Leggi organiche, con cui per lo innanzi si procedeva alla nomina degli Ufficiali del Genio, e dell'Artiglieria, ed al completamento di tutte le truppe della Repubblica, ec.

Delli 22 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 21 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando essere essenziale per la forza, e splendore della Repubblica, che i Corpi del Genio e dell'Artiglierìa siano composti di Ufficiali istrutti non solamente delle pratiche, ma ancora de' principj della geometrìa, della meccanica, e di altre scienze, che diriggono le pratiche stesse delle funzioni de' Corpi suddetti.

Considerando, che questi Corpi debbono essere organizzati sopra certe determinate norme atte a renderle costantemente proficue al bene del servigio della Repubblica.

Considerando, che dovendosi formare, ed attivare il più sollecitamente che si possa detti Corpi, non è possibile di

completarli adesso d' Ufficiali, con soggetti, che siano tutti forniti di quel grado di scienza, e capacità, che si richiederà d'ora innanzi per qualunque da ammettersi, o conservarsi in qualità d'Ufficiale nei Corpi medesimi.

Considerando, che fra gl' individui di qualche capacità, che vengono, o sono attualmente impiegati in qualità d' Ufficiali del Genio, o di Artiglierìa, a quale s'ingiunge l' obbligo di abilitarsi entro il corso d'un triennio a sostenere un esame teorico, e pratico delle scienze analoghe al loro instituto, alcuno de' medesimi potrebbe malgrado il di lui impegno non essersi bastantemente instruito in detto tempo.

Dichiara, che vi è urgenza, sul motivo che andando a stabilirsi indilatamente dal Potere Esecutivo i varj Corpi della Forz' armata della Repubblica, è necessario che ne siano fissate le Leggi organiche.

Dichiarata l' urgenza, risolve:

1.° Nessun individuo sarà accettato nei Corpi del Genio, e dell' Artiglierìa, se non dopo aver dato prova della propria abilità teorica, e pratica in un pubblico esame istituito da tre soggetti di notoria probità, e capacità da eleggersi dal Potere Esecutivo.

2.° A questo esame non saranno soggetti gli Ufficiali attualmente esistenti in detti Corpi, se non dopo tre anni dalla pubblicazione della presente Legge.

3.° Se alcuno delli suddetti Ufficiali dopo il corso di tre anni non risultasse dall' esperimento dell' esame da farsi come sopra bastantemente istrutto nei principj, e nelle pratiche necessarie per il servigio del Genio, e dell' Artiglierìa, e

questi risultando altronde fornito delle necessarie qualità, sarà impiegato dalla Repubblica senza pregiudicio del rispettivo di lui grado.

4.° Dopo la prima formazione di questi due Corpi nessun individuo potrà essere ammesso in qualità di Ufficiale, se non avrà fatto i suoi studj nella scuola nazionale del Genio, e dell' Artiglierìa.

5.° Per questa sola volta un terzo degli Ufficiali del Genio, e dell'Artiglierìa potrà essere composto di Ufficiali Francesi, gli altri due terzi saranno composti di Cisalpini, Italiani, e Polacchi, colla preferenza dei primi sugli altri.

6.° Avrà luogo l'articolo precedente riguardante il terzo di Ufficiali Francesi anche nei Corpi d'Infanterìa, e Cavallerìa della Repubblica Cisalpina.

7.° Completate tutte le truppe della Repubblica nei modi quì sopra espressi, nessun forestiere potrà in avvenire essere accettato nelle medesime in qualità di Ufficiale, se non avrà acquistato i diritti di Cittadino attivo Cisalpino, o se non avrà fatto una o più campagne per la difesa della Repubblica Cisalpina.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* DANDOLO, *e* LATUADA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 22 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 22 Nevoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

I N D I C E

Delle Leggi contenute in questo primo Volume.

LEGGI

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DAL GIORNO DELL' INSTALLAMENTO

DEL

CORPO LEGISLATIVO.

LEGGI

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DAL GIORNO DELL' INSTALLAMENTO

DEL

CORPO LEGISLATIVO

VOLUME SECONDO.

MILANO

DALLA STAMPERIA ITALIANA, E FRANCESE, A S. ZENO,

N.° 534.

ANNO I.° DELLA REPUBBLICA (1798).

LEGGE

Colla quale è stabilito, che gli alloggi, e le indennizzazioni di viaggi non possono accordarsi ad alcun Funzionario, od Impiegato, che nei casi determinati dalla Legge.

Delli 24 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 24 Nevoso.

Considerando il Gran Consiglio, che la sola Legge può stabilire qualunque sorta d'indennizzazione per gl'impiegati.

Dichiarata l'urgenza sul motivo, che non devesi un sol momento lasciare aperto l'adito agli arbitrj, risolve:

Gli alloggi, e le indennizzazioni di viaggi non possono accordarsi ad alcun Funzionario, od Impiegato, che nei casi determinati dalla Legge.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Tadini, *Presidente*; Glissenti, e Latuada, *Segretarj*.

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 24 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente*; STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 24 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale sono rimpiazzati i posti vacanti nei due Consiglj a norma della Legge 21 Brumale.

Delli 25 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 24 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando, che i posti vacanti nei due Consiglj si debbano rimpiazzare a norma della Legge 21 Brumale.

Dichiara l'urgenza sul motivo di completare al più presto possibile il Corpo Legislativo; dichiarata l'urgenza, risolve:

Primo. Si sostituiscono ai rispettivi posti vacanti ne' due Consiglj i sottonotati Cittadini.

ADDA, ED OGLIO.

Cattaneo Girolamo = Seniore = Sostituto ai Seniori per questo Dipartimento.

ALTA PADUSA.

Piombini Alessandro = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

ALTO PO.

Albertoni Carlo = Juniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.

Molla Abate = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

Romano Prete di Casal-maggiore = Juniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento.

BASSO PO.

Carli Prospero = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

Duri Dottore Battista = Juniore = sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

BENACO.

Racchetti Antonio = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

Petrocini Ferrante = Juniore = Sostituto ai Sostituti, succede a Glissenti già entrato nei Juniori in luogo di Savoldi nello stesso Dipartimento.

CROSTOLO.

Colli già Esattore in Gonzaga = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

Viappiani Antonio = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimeto.

Corbelli Luigi = Juniore = Sostitute ai Sostituti nello stesso Dipartimento.

LARIO.

Odescalchi Tommaso = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

MELA.

Bigoni Giovanni di Chiari = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

MINCIO.

Gardani Bonaventura = Juniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.

Cavriani Giuseppe = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

MONTAGNA.

Magno de' Magni = Juniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.

Bonfanti già Podestà di Monza = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

Marensi Giuseppe Antonio = Juniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento.

OLONA.

Elli Gaetano = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

Verga il figlio = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

PANARO.

Valdrighi Luigi = Juniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.

Bagolini Cesare = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

Miani Giacinto = Juniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento.

RENO.

Mariscotti Luigi = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

Guidiccini Ingegnere = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

RUBICONE.

Fabbri Mario di Cesena = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.

Urbani Gaetano di Rimini = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

TICINO.

Marozzi abitante in Pavia, ammogliato ultimamente, diverso dall' Amministratore Dipartimentale = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

VERBANO.

Rocco Marliani = Seniore = Sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.

Orrigoni Antonio = Juniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.

Secondo. I sopra notati Cittadini dovranno portarsi alla loro residenza entro due decadi dalla pubblicazione del presente atto Legislativo.

Terzo. Quelli, che non si saranno presentati, o non avranno mandato valide scuse entro il termine prescritto, saranno decaduti dalla Rappresentanza Nazionale.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* DANDOLO, *e* GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 25 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRICELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 25 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui è accordata al Direttorio Esecutivo la dilazione di due decadi per presentare le rimanenti liste triple de' Presidenti de' Tribunali Criminali, degli Accusatori pubblici, e de' Cancellieri, ec.

Delli 26 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 25 Nevoso.

Considerando il Gran Consiglio, che il Direttorio Esecutivo con suo Messaggio 19 Nevoso anno 6.°, presentando secondo la Legge 28 Frimale la lista tripla de' Presidenti dei Tribunali Criminali, degli Accusatori pubblici, e dei Cancellieri dei Dipartimenti d'Olona, d'Adda, Lario, Verbano, Montagna, Ticino, ed Alto Po, domanda una proroga di due decadi alla presentazione delle Liste triple de' Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancellieri suddetti per tredeci altri Dipartimenti, non essendo sufficiente il tempo prefisso a fare delle scelte ben conosciute, e sicure.

Considerando, che anche la Legge 23 Brumale accorda maggior dilazione di tempo alla sistemazione generale del Potere Giudiziario per questi Dipartimenti.

Previa dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo dell' anzidetto Messaggio, e perchè non rimanga od arbitrariamente sospesa la proposizione dei Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancellieri, o progettata inconsideratamente per angustia di tempo, risolve:

È accordata al Direttorio Esecutivo la dilazione di due decadi da computarsi dalla pubblicazione di questa Legge per presentare le rimanenti liste triple dei Presidenti de' Tribunali Criminali, degli Accusatori pubblici, e de' Cancellieri, volute dalla Legge 28 Frimale anno 6.°

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* DANDOLO, *e* GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 26 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 27 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Con cui è diferita l'esecuzione dell'articolo 3 della Legge delli 22 Brumale, relativa all'organizzazione delle Amministrazioni, od Agenti municipali di ciascun distretto, ec.

Delli 26 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 24 Nevoso.

Considerando l'articolo 10 della Legge del dì 1 Termidoro, che dice:

Le Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate di formare, e presentare al Direttorio Esecutivo entro il termine di un mese la circoscrizione dei Distretti, e delle Comuni dei rispettivi Dipartimenti sulla disposizione della Costituzione.

Considerando, che i Distretti non sono stati presentati, e non sono formati a norma della Costituzione, come ci avvisa il Direttorio.

Considerando l'articolo secondo della Legge 22 Brumale, che dice:

Le Municipalità dei Distretti, e gli Agenti Municipali saranno proposti dalle Amministrazioni Dipartimentali sopra

liste doppie al Direttorio Esecutivo, che per facoltà conferitagli dal Generale in capo eleggerà i soggetti, che crederà più opportuni.

Considerando, che queste liste mancano in molta parte, sono fatte non secondo la norma della Costituzione, come sappiamo dal Direttorio.

Considerando l'articolo terzo di questa stessa Legge 22 Brumale, che dice:

Se due mesi dopo costituito il Corpo Legislativo non sarà ancora organizzata in qualche Distretto, o Comune l'Amministrazione, o l'Agente Municipale, allora il Popolo di quel luogo verrà convocato per farne la nomina a tenore dell' articolo 26 della Costituzione.

Il Gran Consiglio dichiara, che vi è urgenza di dar dilazione all'esecuzione di questo stesso articolo per due altri mesi, sul motivo che i Distretti non possono assolutamente organizzarsi più presto, come ha provato il fatto; che la convocazione del Popolo, come dice l'articolo terzo della Legge 22 Brumale, anno 6.°, per eleggere l'Amministrazione, e l'Agente municipale, suppone formati i distretti, che non sono formati, e che la convocazione è imminente; dichiarata l'urgenza, il Gran Consiglio risolve:

L'esecuzione dell'articolo terzo della Legge 22 Brumale, anno 6.° Repubblicano, è differita ad altri due mesi.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* LATUADA, e GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 26 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 27 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Direttorio Esecutivo è autorizzato ad ordinare tutte le spese occorrenti ai due Consiglj per adattamento de' locali, per salarj degl' impiegati, ec.

Delli 26 Nevoso, anno 6,° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Considerando, che al Corpo Legislativo occorrono spese abituali per adattamento de' locali, per servigio degli ufficj, per salarj degl'impiegati.

Considerando, che la Costituzione non permette alcuna pubblica spesa, se non in forza di un decreto del Corpo Legislativo.

Dichiara l'urgenza sul motivo di rendere costituzionali le spese occorrenti al Corpo Legislativo.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° Il Direttorio Esecutivo è autorizzato ad ordinare tutte le spese occorrenti ai due Consiglj.

2.° I salarj degl'Impiegati presso il Corpo Legislativo si pagheranno mensualmente sopra i ruoli firmati, che verranno trasmessi al Direttorio Esecutivo dai rispettivi Consiglj.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* GLISSENTI, *e* DEHO', *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 26 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 27 Nevoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è concessa la cittadinanza ai cittadini Carlo, e Francesco fratelli Vicentini dal Giglio di Vicenza.

Delli 28 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 26 Nevoso.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12 Nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e la loro moralità, e di avere promossa l'unione dei loro paesi alla Repubblica Cisalpina.

Considerando, che i sottonotati hanno tutti i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 Nevoso.

Il Gran Consiglio risolve:

Resta concessa la cittadinanza ai sottonotati Carlo, e Francesco fratelli Vicentini dal Giglio di Vicenza.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* GLISSENTI, e DANDOLO, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 28 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 29 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui è accordata la dimissione dalla rappresentanza nazionale ai Cittadini Biumi, e Melzi.

Delli 28 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 26 Nevoso.

Attesi i validi motivi, onde i Cittadini Biumi, e Melzi, membri del Corpo Legislativo, domandano la loro dimissione dalla nazionale rappresentanza:

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza per dar tosto luogo ai Sostituti dalla Legge chiamati, di rimpiazzare quei soggetti, cui le circostanze non permettono di assistere alle funzioni del Corpo Legislativo; il Gran Consiglio risolve:

È accordata la dimissione alli Cittadini Biumi, e Melzi.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* DEHO', e GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 28 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 29 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale si provvede agli alloggi di un Corpo di truppe Francesi accantonate per tre mesi in diverse Comuni della Repubblica.

Delli 29 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 28 *Nevoso.*

Considerando, che un Corpo di truppe Francesi si deve accantonare per tre mesi in diverse Comuni della Repubblica Cisalpina, e che è necessario trovar loro i convenienti alloggi.

Considerando, che si deve provvedere a ciò colla minore spesa dell'erario, e col minor incomodo de' Cittadini.

Il Gran Consiglio, dichiarata l'urgenza sul motivo dell'imminente arrivo di dette truppe, risolve:

Primo. In que' luoghi ove le caserme mancassero, o fossero insufficienti al bisogno, il Potere Esecutivo destinerà al ricovero delle truppe le case pubbliche, e quelle de' Monasteri soppressi, che sono, o possono essere messe facilmente in libertà.

Secondo. In mancanza, o supplemento di queste verranno destinati altri fabbricati attualmente occupati dai corpi così detti religiosi, trasportandone, ove occorra, gl' individui in altre case.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* LATUADA, e DEHO', *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 29 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, e BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 29 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
IUOSI.

LEGGE

Colla quale sono rimpiazzati i posti vacanti nel Corpo Legislativo.

Delli 29 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 28 Nevoso.

Il Gran Consiglio considerando, che i posti vacanti nel Corpo Legislativo si debbono rimpiazzare a norma della Legge 21 Brumale.

Considerando, che non parlandosi nella Legge 21 Brumale dei Sostituti ai Seniori, che abbisognassero, oltre il Sostituto assegnatovi, conviene seguire la disposizione dell' art. 3 della Legge 19 Brumale.

Dichiara, che v'è urgenza, sul motivo di completare al più presto possibile il Corpo Legislativo.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

Primo. Sono chiamati alla rappresentanza nazionale quei Cittadini, i nomi de'quali trovansi qui sotto indicati.

ADDA, ED OGLIO.

Malacrida Ascanio di Morbegno = Seniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento, passa ai Seniori per l'articolo 3 della Legge 19 Brumale.

BASSO PO.

Graziadei Ercole = Seniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento, passa ai Seniori, essendo già andato ne' Juniori il proprio Sostituto.

LARIO.

Pestalozzi Rodolfo = Seniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento, passa ai Seniori per l'art. 3 della Legge 19 Brumale.

Canarisi ex-nobile = Seniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento, passa ai Seniori, essendosi già chiamati ai Seniori i due Sostituti.

OLONA.

Appiani Andrea Pittore = Juniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento, passa ai Juniori, essendovi stato già chiamato il Sostituto ai Juniori.

RENO.

Palcani Luigi = Seniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento, passa ai Seniori, essendosi già chiamato ai Juniori il proprio Sostituto.

TICINO.

Borda Medico = Seniore = Sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento, passa ai Seniori per la Legge 19 Brumale.

VERBANO.

Bianchi Avvocato = Juniore = Sostituto ai Sostituti nello stesso Dipartimento, passa ai Juniori, essendovisi già chiamato il proprio Sostituto.

Secondo. I sopranotati Cittadini dovranno portarsi alla loro residenza entro due decadi dalla pubblicazione del presente Atto Legislativo.

Terzo. Quelli, che non si saranno presentati, o non avranno mandato valide scuse entro il termine prescritto, saranno decaduti dalla rappresentanza nazionale.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* DEHO', *e* GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 29 Nevoso, anno 6.º Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente;* STRIGELLI, *e* BÚTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 30 Nevoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Colla quale sono eccettuati dalle pene cominate nella Legge 16 Termidoro que' rei, che traviarono per debolezza, o pusillanimità, esclusi però li patriotti Bolognesi, e Reggiani contemplati nella Legge 25 Brumale, ec.

Delli 30 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 25 Nevoso.

Considerando il Gran Consiglio, che i contemplati dalla Legge 25 Brumale hanno un diritto di attendere dal Corpo Legislativo un provvedimento a loro favore, dichiarata l'urgenza sul motivo di non ritardar l'effetto di una salutare, e dovuta provvidenza, risolve:

Primo. Le pene cominate nella Legge 16 Termidoro non percuotono que'rei, che traviarono per debolezza, o pusillanimità.

Secondo. Si avranno per traviati come sopra tutti coloro, dal processo de' quali non risulteranno o proprie assertive, o circostanze di fatto comprovanti il contrario.

Terzo. I Capi di partito saranno sempre considerati come traditori della patria, e perturbatori dell'ordine pubblico.

Quarto. I Giudici sopra le risultanze de' compilati processi pronuncieranno entro tre giorni sulla verificazione del traviamento per debolezza, o pusillanimità; coloro, che saranno riconosciuti dai Giudici per traviati come sopra, saranno messi in libertà, come bastantemente puniti per il sofferto carcere.

Quinto. I contumaci non potranno godere il beneficio della Legge, se prima non si costituiscono.

Sesto. La presente risoluzione non riguarda li patriotti Bolognesi, e Reggiani contemplati nella Legge 25 Brumale, rapporto ai quali il Corpo Legislativo si riserva di deliberare, allorchè gli saranno pervenute le risultanze dei loro processi.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, TADINI, *Presidente;* DANDOLO, *e* GLISSENTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 30 Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente*; STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Il 1° Piovoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Direttorio Esecutivo è autorizzato a differire la festa 2 Piovoso, ec.

Del 1.° Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 30 *Nevoso.*

Considerando il Gran Consiglio, che la festa decretata per li due Piovoso non si può eseguire per i motivi allegati dal Direttorio Esecutivo nel suo Messaggio 30 Nevoso;

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sull'imminenza del giorno stabilito per detta festa, risolve:

Resta autorizzato il Direttorio Esecutivo a differire la festa 2 Piovoso a quel giorno, che crederà più opportuno.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Tadini, *Presidente;* Dandolo, e Latuada, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Il 1.° Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, CARANDINI, *Presidente*; STRIGELLI, *e* BUTTURINI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Il 1.° Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui il Potere Esecutivo è abilitato a vendere con equabile misura su tutti i Dipartimenti tanti beni nazionali, che giungano alla somma di 16 milioni per supplire al mantenimento delle truppe Francesi, che sortono dai paesi occupati dall' Austria, a quello della truppa Cisalpina, ed al riattamento, ed approvvisionamento delle Piazze di Guerra, ec. ec.

Delli 2 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione del 1.° Piovoso.

Considerando, che una parte delle Truppe Francesi, le quali sortono attualmente dai Paesi occupati dall'Austria, domandano d'essere accantonate, e mantenute per tre mesi nel Territorio della Repubblica, offerendo un equivalente compenso delle spese necessarie.

Considerando, che per i riguardi dovuti dalla Repubblica non meno alla Nazione Francese che a se medesima, le conviene, a fronte eziandio dell'attuale ristrettezza delle sue Finanze, fare ogni sforzo, perchè abbia effetto la surriferita domanda.

Considerando, che il mantenimento della truppa Cisalpina, il riattamento, ed approvvisionamento delle piazze di guerra ed altri pressanti bisogni concorrono ad esigere, che con modi estraordinarj si metta a disposizione del Potere Esecutivo una somma capace di far fronte a tutti questi impegni.

Considerando, che è della lealtà della Repubblica l'aver presenti ognora, anche in mezzo all'angustia delle circostanze, i creditori dello Stato, e prima di tutti quelli, che hanno servito la causa della Libertà.

Considerando, che uno dei mezzi più opportuni per supplire ad una parte di tali oggetti, è il facilitare la vendita de' beni nazionali.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo degli indicati oggetti, e specialmente su quello dell'attuale ingresso delle truppe Francesi nel Territorio della Repubblica, il Gran Consiglio risolve:

1°. Il Potere Esecutivo è abilitato a vendere tanti beni di Monasteri, Abbazie, Commende soppresse, o vacanti, presi, per quanto è possibile, con equabile misura su tutti i Dipartimenti, che giungano alla somma di 16 milioni.

2°. I detti beni saranno venduti all'Asta pubblica dopo quei termini per le obblazioni, che il Potere Esecutivo giudicherà opportune di stabilire, derogandosi in ciò alla disposizione delle Leggi vigenti sì quanto ai termini suddetti, che quanto alle obblazioni successive d'aumento.

3°. Il prezzo di tali beni sarà accettato metà almeno in

denaro contante, ed il rimanente in crediti contro la Nazione contratti dall' epoca dell' abolizione degli antichi governi nei rispettivi Dipartimenti. Tali crediti per altro dovranno essere dei costituiti a tempo indefinito di pagamento, o che hanno termine già scaduto. Non saranno ammessi in conto della metà del prezzo i crediti formati a favore delle così dette mani-morte ecclesiastiche, o regolari, e confraternite.

4.° Per facilitare viemaggiormente l' incasso d'una parte delle somme messe a disposizione del Direttorio colle due Leggi 4 Nevoso, il Potere Esecutivo è abilitato a sostituire, occorrendo, nella vendita de' beni specificati in dette Leggi qualunque altro fondo Nazionale di corrispondente valore. E per estinguere anche in quest' occasione una parte del debito Nazionale, si accetteranno anche sino alla metà del prezzo di tali vendite altri crediti contro la Nazione, i quali abbiano la natura medesima degl' indicati nell' articolo precedente.

5.° Il Potere Esecutivo applicherà le somme, che di tempo in tempo proverranno da tutte queste vendite, alle cause, che da lui saranno riconosciute le più urgenti fra il complesso degl' impegni, per i quali sono fatte le assegnazioni.

6.° Il Corpo Legislativo si riserva di provvedere prontamente all' incasso delle rimanenti somme, che occorrono non meno per gli oggetti contemplati nella presente, che per i contemplati dalle suddette Leggi 4 Nevoso.

7.° Il Potere Esecutivo entrerà in negoziazione col Generale in Capo dell' Armata Francese, affine di conciliare con

esso i mezzi dell'offerto compenso colla tenuta della Mezola, ed occorrendo con altre equitative misure.

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente;* LATUADA, e LUVINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 2 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 2 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, ALESSANDRI, *Direttore.*

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
JUOSI.

L E G G E

Colla quale si astringono al pagamento i particolari debitori delle contribuzioni sì censuarie, che militari, ec., ec., onde supplire agli oggetti contemplati nell'articolo 6.° della Legge 2 Piovoso.

Delli 3 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 2 Piovoso.

Considerando, che nelle occorrenze della Repubblica la giustizia vuole, che prima di adottare altri mezzi gravosi all'universalità de'Cittadini, si astringano al pagamento i particolari debitori dello Stato.

Dichiarato il caso d'urgenza per il bisogno d'una pronta somma di danaro, onde supplire agli oggetti contemplati nell'articolo 6.° della Legge 2 Piovoso;

Il Gran Consiglio risolve:

Primo. Tutti i debitori delle contribuzioni sì censuarie, che militari, ed altre di qualunque nome, o genere siano, imposte nei rispettivi Dipartimenti sì prima, che dopo l'abo-

lizione degli antichi governi tanto dalle Autorità provvisorie, che dalle ordinarie, pagheranno nel termine di due decadi alle rispettive casse di esazione tutte le tangenti assegnate a loro carico.

Secondo. Passato il detto termine, i debitori, che non avranno pagato, soggiaceranno in pena al pagamento del 10 per cento al dissopra del loro debito non soddisfatto.

Terzo. Tutti i livelli, legati, censi, interessi di capitali residui di prezzo, di ragioni vendute, od accordate, ed affitti scaduti, e in generale tutti i crediti nazionali maturati a quest'epoca, e aventi la natura di quelli, che sotto i passati governi si consideravano appartenere alle camere sovrane, od allo stato, sono per questa volta parificati quanto al modo di esigerli alle imposizioni territoriali dirette. Questi debiti saranno pagati in tre rate, cioè dopo quindici, trenta, e quaranta giorni dalla pubblicazione della presente Legge.

Quarto. Il Potere Esecutivo si valerà, occorrendo, de' mezzi più forti, che soglionsi praticare nell'esazione delle contribuzioni dirette per l'immediato incasso di tutte le partite sopra accennate: le Amministrazioni, e loro agenti sono responsabili della rispettiva esecuzione.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Pro-Presidente;* DEHO', e MOZZINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 3 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 3 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva dei Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancellieri de' Tribunali criminali pe' Dipartimenti dell' Olona, Adda, Lario, Verbano, Montagna, Ticino, ed Alto Po.

Delli 5 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, in conseguenza della Legge 2 Nevoso, l'elezione definitiva dei Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancellieri de' Tribunali Criminali pe' Dipartimenti dell' Olona, Adda, Lario, Verbano, Montagna, Ticino, ed Alto Po.

DIPARTIMENTO DELL' OLONA.

Presidente. . . . . . . Predabissi d' Appello.
Accusatore pubblico . Luvini Giacomo.
Cancelliere . . . . . . Zucchi Giacomo Padre, Attuaro, e Tassatore presso il Tribunale Criminale.

DIPARTIMENTO DELL' ADDA.

Presidente. . . . . . . Luvini Stefano Capitano di Giustizia.
Accusatore pubblico . Orlerio Avvocato.
Cancelliere . . . . . . Paganini Attuaro.

DIPARTIMENTO DEL LARIO.

Presidente. . . . . . . Banfi Pretore.
Accusatore pubblico . Canarisi Antonio.
Cancelliere . . . . . . Sanpietro Attuaro.

DIPARTIMENTO DEL VERBANO.

Presidente. . . . . . . Baruffini Pretore.
Accusatore pubblico . Bianchi Gerolamo Avvocato residente in Varese.
Cancelliere . . . . . . Terzaghi Dottore Giuseppe.

DIPARTIMENTO DELLA MONTAGNA.

Presidente. . . . . . . Ticozzi Dottore Francesco.
Accusatore pubblico . Longaretti Antonio.
Cancelliere . . . . . . Grassi Alessandro.

DIPARTIMENTO DEL TICINO.

Presidente. . . . . . . Cantafesta Assessore.
Accusatore pubblico . Valsecchi Luigi Assessore.
Cancelliere . . . . . . Tenca Carlo.

DIPARTIMENTO DELL' ALTO PO.

Presidente. . . . . . . Musso Avvocato.
Accusatore pubblico . Pisenati Pretore.
Cancelliere . . . . . . Aglio Dottore Luigi.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 7 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva alle piazze vacanti in alcune Amministrazioni dipartimentali, e municipalità di Capo-luogo.

Delli 12 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, in conseguenza della Legge 14 Frimale p. p. l'elezione definitiva alle piazze vacanti nelle seguenti Amministrazioni Dipartimentali, e Municipalità di Capo-luogo.

DIPARTIMENTO DEL BENACO.

Per Amministratori

Bernardinelli Agostino *di Salò.*
Arighi Felice *di Lonato.*

DIPARTIMENTO DELL' OLONA.

Per Amministratore, Merli *Ingegnere*, *e Municipalista.*

DIPARTIMENTO DEL BASSO PO.

Per Amministratore, Facci Carlo *Dottore.*

DIPARTIMENTO D' ADDA, ED OGLIO.

Per Amministratore, Spini Giulio *di Talamona.*

NELLE IV. MUNICIPALITA' DI MILANO.

CIRCONDARIO II.

Per Municipalista = Carrozzi Giuseppe *Causidico.*

CIRCONDARIO III.

Per Municipalista = Ferrario Antonio *alla Passione.*

CIRCONDARIO IV.

Per Municipalisti

Mainoni Ignazio *Banchiere* = Cernuschi Cesare *Dottore* = Zanella Francesco *nel Borgo delle Grazie.*

MUNICIPALITA' DI PAVIA.

Per Municipalisti

Gianorini *Professore* = Veneroni Francesco *Ingegnere.*

MUNICIPALITA' DI MANTOVA.

Per Municipalisti

Nievi Alessandro = Giovanni Felice *Mercante* = Tamburini Taddeo = Chinalia Domenico = Provasi *Mercante.*

MUNICIPALITA' DI COMO.

Per Municipalista.

Scannagatta Nicola *Presidente.*

MUNICIPALITA' DI FERRARA.

Per Municipalisti.

Serena Vincenzo = Forecchi Gio. Battista *Fisico.*

MUNICIPALITA' DI CENTO.

Per Municipalisti

Modena Moisè Samuele = Cremona Ignazio = Barbieri Massimiliano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 18 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui un Membro del Corpo Legislativo, od Esecutivo incolpato, od incolpante, non può essere presente alle discussioni, e deliberazioni volute dagli articoli 117, e 119 della Costituzione.

Delli 13 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Piovoso.

Considerando, che niun prevenuto ha luogo a parlare sulla semplice admissione della denuncia contro di lui.

Considerando, che sarebbe irregolare la presenza di un rappresentante incolpato alla discussione, e deliberazione così sull' esame di sua condotta, come sulla pronuncia dell' accusa, dopo però essere stato ascoltato a norma della Costituzione.

Considerando, che sarebbe egualmente irregolare la presenza come sopra del denunciante, ed incolpante, qualora fosse un membro del Corpo Legislativo.

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che il Gran Consiglio, in pendenza d'alcune denunzie, dee preventiva-

mente fissare una norma certa, eguale, ed analoga ai principj costituzionali, risolve:

Primo. Un membro del Gran Consiglio non può essere presente alle discussioni sull'ammissibilità delle denunzie dirette contro di lui.

Secondo. Qualora il denunciante sia rappresentante del popolo, non può trovarsi presente alla discussione, e deliberazione sull'ammissibilità della denunzia.

Terzo. L'incolpato, sia un membro del Corpo Legislativo, sia del Direttorio Esecutivo, non può essere presente alla discussione, e deliberazione voluta dall'art. 117 della Costituzione sull'ammissibilità dell'esame della sua condotta, dopo per altro essere stato chiamato, ed ascoltato, quando comparisca.

Quarto. Inoltre l'incolpato non può essere presente alla discussione, e deliberazione voluta dall'art. 119 sulla pronunciazione dell'accusa, dopo per altro essere stato chiamato, ed ascoltato dal Consiglio de'Seniori, quando comparisca.

Quinto. Ne' casi, in cui l'incolpato non può essere presente alle discussioni, e deliberazioni come sopra, non può nemmeno esservi presente il denunciante, o incolpante, qualora sia rappresentante del popolo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente ;* DEHO', e LUINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 13 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente*; GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 13 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è fissato il numero de' Giudici de' Tribunali dipartimentali, ec.

Delli 15 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Piovoso.

Considerando, che non si può dal Direttorio Esecutivo devenire all' elezione de' Giudici de' Tribunali dipartimentali, se non quando sia determinato il numero degl' individui, che devon comporre ciascheduno de' detti Tribunali.

Il Gran Consiglio dichiara, che vi è urgenza, sul motivo di dare esecuzione alli §§. 216, 217, 219, 220, 221, 233, 235, 244, 245, 246, e 247 della Costituzione, ed alla Legge del primo Nevoso, anno 6.° Repubblicano.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

Primo. Dieci sono per ora li Giudici civili in ciascun Dipartimento della Repubblica, non compreso il Presidente del Tribunale criminale. Cinque formano il Tribunal civile, due il criminale, e tre altri esercitano le funzioni di Presidente, e Direttore del Corpo de' Giurati ne' Tribunali correzionali.

Secondo. Esistono per ora tre Tribunali correzionali in ciascun Dipartimento.

Terzo. Vi sono anche in ogni Dipartimento quattro supplementarj per rimpiazzare alle occorrenze i Giudici mancanti.

Quarto. Li Giudici del Tribunal civile si uniscono alle opportunità al Tribunal criminale, e così li Giudici di questo Tribunale fanno parte quando abbisogni del Tribunale civile.

Quinto. In prima istanza il numero de' Giudici, che pronunciano, è di soli tre.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente;* DEHO', *e* LATUADA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 15 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Piovoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Colla quale la circolazione d'ogni genere di grani, biade, e legumi è libera, ed esente da qualunque dazio per tutte le parti della Repubblica.

Delli 15 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Considerando il Gran Consiglio, ch'egli è necessario di mettere in circolo i principali prodotti dell'agricoltura per provvedere ai bisogni dei Dipartimenti, che ne scarseggiano.

Considerando, che questa misura è vantaggiosa egualmente ai Dipartimenti, che ne abbondano.

Dichiarato il caso d'urgenza sull'attuale bisogno di molti Dipartimenti, risolve:

La circolazione del riso, frumento, e di ogni genere di grani, biade, e legumi, castagne, e farine di castagne, è libera, ed esente di qualunque dazio per tutte le parti della Repubblica.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Gambari, *Presidente;* Latuada, e Mozzini, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 15 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Piovoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale sono determinate le indennizzazioni dovute ai Funzionarj, ed Impiegati pubblici per titoli di cibaria, d'alloggi, e per ispese de'viaggi ne' casi, che saranno spediti, o chiamati dal Potere Esecutivo per oggetti di pubblico servizio, ec.

Delli 16 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 13 *Piovoso.*

Considerando, che per la Legge 24 Nevoso si devono determinare i casi, ne' quali si accordano ai Funzionarj, ed Impiegati gli alloggi, e le indenizzazioni di viaggio;

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sul motivo di render completa la suddetta Legge già decretata d'urgenza.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

Primo. Tutti i Funzionarj, ed Impiegati, che saranno spediti, o chiamati dal Potere Esecutivo per oggetti di pubblico servigio, non potranno avere per titolo di cibaria, e d'alloggi un'indennizzazione maggiore di ll. 15 di Milano per cadun giorno d'absenza necessaria dal luogo della ordinaria loro residenza.

Secondo. Le spese di viaggi verranno rimborsate in ragione di soldi 30 di Milano per miglio.

Terzo. Saranno fissate dal Potere Esecutivo le straordinarie ricognizioni da accordarsi agli Impiegati straordinarj come sopra, a proporzione della qualità, e del tempo de' servigj prestati.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente;* LUINI, *e* MOZZINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 16 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 16 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui il Potere Esecutivo metterà alla disposizione della Compagnia de' Giovani Repubblicani della Comune di Milano la sala occupata in addietro dal Consiglio de' Seniori, affinchè vi erigano di nuovo il Teatro Patriottico.

Delli 16 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 15 Piovoso.

Considerando, che gli Spettacoli Teatrali contribuiscono quanto ogni altra istituzione ai progressi dello spirito pubblico, e della morale repubblicana;

Considerando, che la compagnia de'Giovani Repubblicani della Comune di Milano ha ben meritato della Patria, slanciandosi nella carriera del Teatro Patriottico.

Considerando, che per le vicissitudini d'un Governo provvisorio è loro mancato il locale opportuno;

Previa dichiarazione d'urgenza sul motivo, che non è ancora organizzato un Teatro Patriottico;

Il Gran Consiglio risolve:

Il Potere Esecutivo metterà alla disposizione della Compagnia de' Giovani Repubblicani della Comune di Milano la Sala occupata in addietro dal Consiglio de' Seniori per erigervi di nuovo il Teatro Patriottico.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente;* DEHO', e MOZZINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 16 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente*; GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 16 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente ; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è accordata la cittadinanza Cisalpina a varj Cittadini ex-Veneti.

Delli 17 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 6 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12 Nevoso, tutti i Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, qualora provino il loro patriottismo, e moralità, e di avere promossa l'unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.

Considerando, che i sottonotati hanno tutti li requisiti richiesti dalla Legge suddetta;

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 Nevoso;

Il Gran Consiglio risolve:

Resta accordata la Cittadinanza ai sottonotati

Paolo Missio *di Verona.*
Giacomo Parma *di Verona.*
Giorgio Ricchi *di Venezia.*
Giacomo Breganza *di Vicenza.*
Dionisio, ed Ottavio fratelli Corradini *di Venezia.*

Stefano d' Adda *di Venezia.*
Ambrogio Fusiniero *di Vicenza.*
Domenico Piovene *di Vicenza.*
Luigi Frigo, detto Liberali, *di Verona.*
Gio. Battista, e Giorgio fratelli Malmignati *di Verona.*
Gioanni Zanardini *di Venezia.*
Dorsan *di Venezia.*
Giorgio Nascivera *di Treviso.*
Stefano Sala *di Venezia.*
Antonio Galateo *di Venezia.*
Filippo Psalidi *di Verona.*
Gioanni, e Leonardo Salimbeni padre e figlio *di Venezia.*
Giuseppe, e Luigi fratelli Fantuzzi *di Venezia.*
Luigi Piccoli *di Verona.*
Pier Antonio Cusiani *di Venezia.*
Bonaventura Crosara *di Vicenza.*
Antonio Clas *di Venezia.*
Francesco Fantuzzi *di Venezia.*
David Giuliani *di Venezia.*
Pietro, e Francesco Pojana *di Verona.*
Tommaso Moreschi *di Verona.*
Francesco Psalidi *di Venezia.*

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente;* MOZZINI, e LUINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 17 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 18 Piovoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui è accordata la Cittadinanza Cisalpina ad Alberti Piazza ex-Veneto.

Delli 17 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 14 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12 Nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa l'unione de'loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;

Considerando, che il sottonotato Alberto Piazza ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 nevoso;

Il Gran Consiglio risolve:

Resta accordata la Cittadinanza ad Alberto Piazza ex-Veneto.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Gambari, *Presidente;* Luini, e Mozzini, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 17 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 18 Piovoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è aperta l' affrancazione de' livelli nazionali, e ne sono fissati i casi, i modi, ec.

Delli 19 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 13 *Piovoso.*

Considerando, che l' affrancazione de' Livelli Nazionali, nell'atto stesso che somministra alla Repubblica un mezzo d'incontrare i pesi, che si è addossata, senza imporre nuovi aggravj sul Popolo, presenta inoltre ai Cittadini una via facile, e vantaggiosa di liberare i loro fondi.

Dichiarato il caso d' urgenza per far fronte ad una parte delle spese necessarie agli oggetti contemplati dall' articolo 6.° della Legge 2 piovoso, risolve:

1.° I possessori del dominio utile di Beni Nazionali affetti da canone, o livello, hanno la facoltà di affrancarli sotto le condizioni, e regole seguenti.

2.° Possono affrancarsi; 1 que' beni, che sotto i passati Governi appartenevano in diretto dominio alle Camere Sovrane, ed allo Stato; 2 quelli, che appartenevano al così

detto Fondo di Religione, od alle Corporazioni Religiose, Confraternite, o Mani-morte soppresse, e che non sono stati assegnati in perpetuo ad Ospitali, Scuole, od altri simili oggetti di pubblica beneficenza, od istruzione.

3.° Il dominio utile de' beni d'affrancarsi deve essere transitorio liberamente a chicchessia. Il Canone deve essere stato costituito a perpetuità, o per contratto di livello semplice, o per contratto misto dal principio dell' anno 1755 a tutto il 1795.

4.° La facoltà di affrancare avrà luogo pel corso di nove decadi dalla pubblicazione della presente nei rispettivi Dipartimenti. E ne sarà chiuso l'adito anche prima del detto termine, tostochè il prezzo delle diverse affrancazioni abbia fornito alla Repubblica la somma di sei milioni di lire Milanesi.

5.° L' affrancazione si farà nelle prime tre decadi colla regola del cento di prezzo per ogni 5 di Canone. Nelle ultime sei decadi colla regola del cento per 4 e tre quarti.

6.° Il Livellario può affrancare i fondi enfiteutici, dalla totalità, o da una parte sola dell'annuo Canone. Ma nell'un caso, e nell' altro deve aver prima pagato per intiero tutti i Canoni maturati sino all' epoca dell' affrancazione.

7.° Colle medesime regole può il Livellario affrancarsi eziandio dai livelli costituiti in annua somministrazione di generi; con che tali generi siano valutati al prezzo medio che ha avuto luogo nelle Centrali dei Dipartimenti dal fine dell' anno 1780 a tutto il 1790.

8.° Le somme da pagarsi per patto, o per legge, in epoche determinate, al Padrone diretto per causa di rinnovazione d'investitura, o d'altro titolo equivalente, sono calcolate nell'affrancazione, come se fossero state distribuite equabilmente nel numero degli anni interposti a dette epoche, e come se con tale distribuzione formassero un'appendice all'annuo canone.

9.° Si deroga per questa volta a qual siasi legge, o patto preesistente, il quale prescrivesse al caso eventuale dell'affrancazione regole, e condizioni particolari diverse dalle prescritte nella presente Risoluzione.

10.° Chi si presenta alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali con documento autentico, offrendosi pronto allo sborso immediato del prezzo, entra da quel momento nel diritto, e nell'obbligo dell'affrancazione a' termini dell'articolo V, come se essa fosse in quel momento eseguita, purchè non sia già completa la somma de' sei milioni.

11.° Le Amministrazioni Dipartimentali rilasciano tosto un certificato della chiesta affrancazione, indi esaminano nel più breve termine possibile il Livello, e riconosciutolo affrancabile, e calcolato il prezzo dell'affrancazione, abilitano, ed obbligano il Livellario a versarne immediatamente la somma nelle rispettive casse Nazionali, e procedono alla celebrazione dell'instrumento corrispondente.

12.° Il Potere Esecutivo informa ogni due decadi il Corpo Legislativo delle somme ricavate dalle affrancazioni. E quando le obblazioni di uno stesso giorno portassero la somma totale

del ricavato al di là di sei milioni, accetta in preferenza l'affrancazione de' Livelli costituiti ad epoca più recente.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GAMBARI, *Presidente;* LUINI, *e* MOZZINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 19 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente*; GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è accordata la dimissione dalla rappresentanza nazionale alli Cittadini Martinengo, e Cicognara eletti Ministri della Repubblica presso le Corti di Napoli, e di Torino.

Delli 21 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 19 Piovoso.

Considerando, che il Cittadino Estore Martinengo, ed il Cittadino Leopoldo Cicognara sono stati eletti dal Direttorio Esecutivo per Ministri della Repubblica Cisalpina, l'uno presso la Corte di Napoli, l'altro presso la Corte di Torino.

Dichiarata l'urgenza sul motivo, che li suddetti Ministri devono occupare il loro impiego sollecitamente, risolve:

Si accorda la dimissione della rapresentanza nazionale alli Cittadini Estore Martinengo, e Leopoldo Cicognara.

Sottoscritti, Polfranceschi, *Presidente;* Mozzini, e Alborghetti, *Segretarj*.

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 21 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 22 Piovoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui è accordata la rinuncia ai sottonotati Cittadini eletti in Rappresentanti del Corpo Legislativo.

Delli 22 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 20 Piovoso.

Il Gran Consiglio considerando, che i sottonotati Cittadini eletti in Rappresentanti al Corpo Legislativo hanno domandato la rinuncia in vigore de' titoli ragionevoli giustificanti la loro petizione.

Dichiara l'urgenza sul motivo di completare al più presto possibile co' Supplementarj il numero voluto ne' due Consiglj.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

È accordata la rinuncia ai sottonotati Cittadini:

Dispensati		*Dipartimenti*
Bagolini	- - - -	del Panaro
Valdrighi	- - - -	del Panaro
Miani	- - - -	del Panaro
Palcani	- - - -	del Reno

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Polfranceschi, *Presidente;* Montalti, e Mozzini, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 22 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 23 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale la Legge dei 3 Piovoso p. p. comprende anche i Debitori del Fondo così detto di Religione.

Delli 22 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 19 Piovoso.

Considerando esser nato dubbio, se la Legge delli 3 Piovoso, relativa al pagamento dei debiti verso la Nazione, comprenda ancora i Debitori verso il Fondo così detto di Religione.

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo di non ritardare la piena esecuzione di detta Legge già dichiarata d'urgenza.

Il Gran Consiglio risolve:

1.° La Legge delli 3 piovoso anno VI Repubblicano, relativa al pagamento dei debiti verso la Nazione, comprende i Debitori tutti del Fondo così detto di Religione.

2.° I termini per altro prefissi in detta Legge ai rispet-

tivi pagamenti decorrono per gli indicati Debitori dalla pubblicázione di questa.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* MONTALTI, *e* MOZZINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 22 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 23 Piovoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è accordata la rinuncia dalla Rappresentanza Nazionale ad alcuni Cittadini.

Delli 24 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 23 Piovoso.

Considerando, che li Cittadini Antonio Viappiani di Montecchio, l'Avvocato Gerolamo Bianchi di Varese, e Antonio Veneri del Crostolo, hanno cercato la loro dimissione alla Rappresentanza Nazionale per giusti motivi.

Dichiarata l'urgenza sul motivo di completare sollecitamente il Corpo Legislativo,

Il Gran Consiglio risolve:

Si accorda la dimissione della Rappresentanza Nazionale alli Cittadini sottoscritti:

Dispensati.	*Dipartimenti.*
Viappiani Antonio	del Crostolo.
Bianchi Gerolamo	del Verbano.
Veneri Antonio	del Crostolo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Polfranceschi, *Presidente;* Alborghetti, e Montalti, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 24 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 24 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Potere Esecutivo è incaricato a indennizzare que' Cittadini di Mantova, che nel giorno 23 Piovoso contribuirono a completare la somma di 400 mila franchi per somministrarli alla truppa.

Delli 27 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 25 Piovoso.

Considerando, che sono benemeriti della Repubblica quei Cittadini, che col prestito di somme necessarie contribuiscono straordinariamente agli istantanei bisogni della medesima, massimamente in circostanze compromettenti la pubblica quiete, e sicurezza.

Considerando, che tali Cittadini, oltre l'avere un titolo di benemerenza, hanno eziandio un diritto a una immediata indennizzazione.

Considerando, che i Cittadini di Mantova, i quali nel giorno 23 del corrente piovoso, sulla richiesta di quell' Amministrazione centrale, concorsero a completare la somma di

quattrocento mila franchi somministrati alla Truppa, cooperarono a porre in salvo la quiete di quel Dipartimento.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sull' indicato motivo,

Il Gran Consiglio risolve:

1.° Saranno immediatamente indennizzati delle rispettive somme contribuite que' Cittadini di Mantova, che nel giorno 23 piovoso concorsero a completare la somma di quattrocento mila franchi richiesti da quelle Autorità costituite per somministrarli alla Truppa.

2.° Se il Tesoro Nazionale non potesse restituire immediatamente le dette rispettive somme in contanti, il Direttorio Esecutivo è incaricato a cedere altrettanti Beni Nazionali esistenti nel Territorio dell' ex-Mantovano a quei Cittadini, che non volessero aspettare il momento, in cui possa il Tesoro Nazionale restituire le dette rispettive somme in contanti.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* MOZZINI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 27 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 27 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è accordata la Cittadinanza Cisalpina a Marco Ambrosi ex-Veneto.

Delli 28 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 27 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12 nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro Patriottismo, e moralità, e di aver promossa l'unione de'loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.

Considerando, che il sottonotato Marco Ambrosi ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 nevoso,

Il Gran Consiglio risolve:

Resta accordata la Cittadinanza a Marco Ambrosi Ex-Veneto.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* MONTALTI, e ALBORGHETTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 28 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 28 Piovoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Direttorio Esecutivo, dietro l' invito di ciascuno dei due Consiglj, è incaricato di stabilire nel rispettivo Locale di loro residenza quel ramo della Tipografia Nazionale, che verrà richiamato.

Delli 28 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 28 Piovoso.

Considerando, che ciascuno dei due Consiglj Legislativi dispone di quanto gli può occorrere per la propria polizìa, e e pel proprio servigio nel luogo delle sue Sessioni;

Considerando, che in più circonstanze può occorrere a ciascun Consiglio di aver pronta una Tipografia nel rispettivo locale di sua Sessione;

Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che non vengano ritardate le pressanti operazioni del Corpo Legislativo;

Il Gran Consiglio, risolve:

Ciascuno dei due Consiglj Legislativi richiama nel rispettivo locale di sua residenza quel ramo della Tipografia Nazionale, che gli occorre.

Il Direttorio Esecutivo è incaricato della esecuzione della presente dietro l'invito di ciascuno dei due Consiglj.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 28 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 28 Piovoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è accordata la Cittadinanza Cisalpina a Mattei Francesco ex-Veronese.

Delli 29 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 27 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12 nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro Patriottismo, e moralità, e di aver promossa l'unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.

Considerando, che il sottonotato Mattei Francesco Veronese ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 nevoso;

Il Gran Consiglio risolve:

Resta accordata la Cittadinanza a Mattei Francesco Ex-Veronese.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Polfranceschi, *Presidente;* Alborghetti, e Montalti, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 29 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente*; GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 30 Piovoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è accordata la Cittadinanza Cisalpina a Lasinio Basilio ex-Veneziano.

Delli 29 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 27 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12 nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto d'essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro Patriottismo, e moralità, e d'avere promossa l'unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.

Considerando, che il sottonotato Lasinio Basilio Veneziano ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 nevoso,

Il Gran Consiglio risolve:

Resta accordata la Cittadinanza a Lasinio Basilio ex-Veneto.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 29 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, e SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 30 Piovoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui i tre distretti della Val Brembana, oltre la Goggia delle sorgenti del Serio, e della Val di Scalve, sono riuniti al Dipartimento del Serio.

Del 1.° Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 30 *Piovoso.*

Considerando, che gli abitanti dei tre Distretti della Val Brembana oltre la Goggia, delle sorgenti del Serio, e della Valle di Scalve hanno una decisa impossibilità di comunicare per la maggior parte dell'anno con Sondrio Capo-Luogo del Dipartimento d'Adda, ed Oglio.

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che è necessaria la prontezza dell'organizzazione per l'Amministrazione Costituzionale della Giustizia, e particolarmente per la riscossione regolare delle pubbliche gravezze.

Il Gran Consiglio risolve;

I Tre Distretti della Val Brembana oltre la Goggia, delle sorgenti del Serio, e della Val di Scalve sono riuniti al Dipartimento del Serio.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Il 1.° Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, BECCALOSSI, *Presidente;* GELMI, *e* SOMAGLIA, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Il 1°. Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Per cui tutte le elezioni de' pubblici Funzionarj Costituzionali del Potere Esecutivo, e Giudiziario si fanno per la prima volta dal Corpo Legislativo a nome della Nazione.

Delli 2 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 27 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio la necessità di procedere alla organizzazione in tutta la Repubblica dei Poteri Amministrativo, e Giudiziale colle elezioni dei pubblici Funzionarj Costituzionali;

Considerando, dietro gli articoli 13, e 19 della Costituzione, l'impossibilità di unire le Assemblee primarie, ed elettorali per l'oggetto di tali elezioni ad essi rispettivamente appartenenti, prima dell'organizzazione de' Distretti, e della formazione del Registro Civico;

Considerando, che il grande interesse della Nazione vuole che queste elezioni cadano sopra persone il più possibilmente abili, probe, ed attaccate al sistema repubblicano;

Considerando, che l'addossare sì pesante incarico al Direttorio Esecutivo sarebbe un aggravarlo di una troppo incompetente, ed incostituzionale risponsabilità;

Considerando, che per l'articolo 337 della Costituzione è dovere del Corpo Legislativo il dar provvidenza per tutte quelle parti della Costituzione, che non possono essere prontamente, e generalmente attivate, affine che la Repubblica non ne risenta danno;

Considerando, che secondo l'articolo 130 della Costituzione, il Corpo Legislativo è chiamato in qualche caso dalla Costituzione medesima a fare elezioni in nome della Nazione;

Previa dichiarazione del caso d'urgenza per l'alto interesse che ha il Popolo di vedere quanto prima organizzato in tutta l'estensione della Repubblica il Potere Amministrativo, e Giudiziario, ed appoggiata la elezione de' Pubblici Funzionarj alle cure del Corpo Legislativo che lo rappresenta;

Il Gran Consiglio risolve;

Primo. Tutte le suddette elezioni de' Pubblici. Funzionarj Costituzionali del Potere Amministrativo, e Giudiziario da organizzarzi per la prima volta in tutta la Repubblica si fanno dal Corpo Legislativo a nome della Nazione.

Secondo. Il Consiglio de' Seniori procede alle elezioni definitive de' Funzionarj suddetti sopra una lista doppia che gli vien trasmessa dal Gran Consiglio.

Terzo. Tutte le Leggi contrarie alla presente sono abrogate.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente ;* MONTALTI, e ALBORGHETTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 2 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, A. ALDINI, *Presidente*; CONTI, e RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 3 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Direttorio Esecutivo è incaricato di far pagare gl' interessi arretrati ai Creditori del Banco di S. Ambrogio, ed altri.

Delli 3 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 25 Piovoso.

Considerando il Gran Consiglio, che i fondi per pagare gli interessi dovuti dal Banco S. Ambrogio, ed altri pubblici Banchi della Repubblica di simil natura per tutto lo scaduto 1797 (v. s.) alli rispettivi Creditori, sono entrati nelle Casse Nazionali;

Considerando essere della dignità, e buona fede della Nazione, che tali Creditori siano soddisfatti;

Premesso il caso d' urgenza sul motivo, che non debbono essere ritardati a molti Creditori i mezzi della loro sussistenza, isolve;

Il Direttorio Esecutivo coi fondi dei medesimi Banchi farà pagare gl' interessi arretrati a tutto il 1797 (v. s.) ai Credi-

tori del Banco di S. Ambrogio, e degli altri pubblici Banchi di eguale natura in ragione del loro frutto rispettivo, ed ordinario.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* MOZZINI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 3 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 4 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Colla quale sono esclusi dagli impieghi della Repubblica coloro, che dall' anno primo della Libertà hanno appoggiato la causa della tirannìa; a parità di merito saranno preferti all' avvenire i più patriotti, ed i più morali; ed è per ultimo dichiarata incompatibile la duplicità degl' impieghi lucrativi in uno stesso individuo.

Delli 3 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 28 Piovoso.

Considerando essere cosa urgentissima alla pubblica felicità, e sicurezza, che tutti gl' Impiegati sieno, per quanto è possibile, conosciuti pei loro principj democratici, e decisi a propagare, e difendere i diritti sacri, ed inalienabili dell' uomo, e del Cittadino;

Considerando, che la riconoscenza d' una libera Nazione premia, ed onora coi pubblici impieghi quelli in particolare, che in ogni tempo ben meritarono della Patria, e che all' opposto la giustizia detesta coloro, che parlando, e scri-

vendo patrocinarono il dispotismo contro gli usurpati diritti del Popolo;

Premessa l'urgenza sul motivo, che tutto giorno avviene di conferire impieghi,

Il Gran Consiglio risolve:

1.° Nessuno può essere impiegato, ritenuto in impiego, e in qualunque funzione, il quale dall'anno primo della Libertà abbia composti, e pubblicati libri diretti ad ispirare odio verso la Democrazia, e predilezione al Governo dei Re, dei Teocratici, degli Aristocratici, e degli Oligarchi, o che abbia portate le armi contro la Libertà, o animato il Popolo a prenderle.

2.° Nella collazione di tutti gl'impieghi in parità di merito avrà sempre la preferenza chi somministrerà maggiori, e più chiare prove di patriottismo, e di moralità conformi ai doveri del Cittadino.

3.° È incompatibile la duplicità degl' impieghi lucrativi in uno stesso individuo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* MONTALTI, *e* ALBORGHETTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 3 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 4 Ventoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva de' Supplementarj al Tribunale di Cassazione.

Delli 4 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, in conseguenza della Legge 7 Nevoso prossimo passato, l'elezione definitiva dei Supplementarj al Tribunale di Cassazione:

Bottaini Francesco	del Serio.
Giuliani Giuseppe Andrea	del Benaco.
Ugolini Avvocato	del Reno.
Bellentani Avvocato	del Panaro.
Petrozzani Angiolo	del Mincio.

Sottoscritti, Marliani, *Pro-Presidente;* Conti, *e* Rusnati, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 6 Ventoso, anno 6.°

Sottoscritti, Moscati, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, Sommariva.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
Luosi.

LEGGE

Per cui il Potere Esecutivo non ammetterà per Ambasciatore, Ministro, od Agente diplomatico estero nè l'abitante, nè il figlio d'un abitante nel territorio della Repubblica, che possiede sul territorio medesimo.

Delli 5 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 30 Piovoso.

Considerando, che se i rispettivi Ambasciatori, e Ministri non godono della confidenza della Nazione, presso cui risiedono, lungi dal cooperare all'unione, e buona armonìa delle Nazioni fra loro, possano anzi indebolirla, e distruggerla:

Dichiarata l'urgenza sul motivo che la Repubblica va ad estendere le sue corrispondenze Diplomatiche,

Il Gran Consiglio risolve:

Il Potere Esecutivo non ammette per Ambasciadore, Ministro, od Agente diplomatico estero nè l'abitante, nè il figlio d'un abitante nel Territorio della Repubblica, che possiede sul Territorio medesimo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Polfranceschi, *Presidente;* Alborghetti, e Montalti, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 5 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 6 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui sono messe a disposizione del Direttorio varie somme da erogarsi nelle spese di paghe, riparazioni, foraggi, vestiario, ed armamento della truppa per fortificazioni, e difese della frontiera della Repubblica, per ingegneri, artiglieri, fonderie, arsenali, ec.

Delli 5 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 27 Piovoso.

Il Gran Consiglio considerando, che il Direttorio Esecutivo colli di lui Messaggi delli 21 e 25 nevoso, e del 7 piovoso, dopo di aver dimostrata la odierna insufficienza dell' assegno mensuale di un milione di lire di Milano, già fissato provvisoriamente per coprire tutte le spese occorrenti all'Armata, e per la difesa della Repubblica;

Considerando, che il Direttorio stesso in coerenza del prospetto generale dello stato attuale, e delle occorrenze dell' Armata medesima, presentato dal Dipartimento della Guerra, addimanda che l'assegno mensuale sia portato alla somma

di un milione ottocento otto mille seicento lire di Milano, affine di poter supplire a tutti gli oggetti Militari contemplati nello stesso Prospetto.

Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo, che non si può ritardare il provvedimento richiesto dal Direttorio, per non lasciare ulteriormente senza paga le Truppe, e per non incagliare i lavori, e le provviste pendenti, risolve:

1.° Si assegna mensualmente, e si mette a disposizione del Direttorio provisoriamente la somma di un milione quattrocento quarantatre mila lire di Milano (1,443,000) da erogare nelle spese di paghe, riparazioni, foraggi, vestiario, ed armamento di tutta la Truppa assoldata della Repubblica.

2.° Si mette a disposizione del Direttorio la somma di lire quarant'otto mille di Milano (48,000) da erogare, occorrendo in quest'anno, nelle spese di Casermaggio per la Truppa.

3.° Si mette a disposizione del Direttorio la somma di due milioni di lire di Milano, da erogare, occorrendo in quest' anno, nelli lavori ordinati, ed in parte intrapresi per le fortificazioni, e difese della frontiera della Repubblica.

4.° Si mette a disposizione del Direttorio la somma di lire trecento ventiquattro mille, e seicento (324,600) da erogare, occorrendo in quest'anno, in spese per il Corpo degl'Ingegneri, e per la Scuola del Genio, e dell'Artiglieria.

5.° Si mette a disposizione del Direttorio la somma di un milione cento cinquantaquattro mille cinquecento lire di Milano (1,154,500) da erogare, occorrendo in quest'anno, in spese per costruzioni di Arsenali, e Fonderie, per fuse, e rifuse, e rimonte d'Artiglierie, per li rispettivi equipaggi,

per molini da polvere, per fonderie da ferro, per magazzeni ec., e per stipendj d'Ufficiali, e persone addette a tali stabilimenti.

6.° Si mette a disposizione del Direttorio la somma di ottocento sessantaquattro mille lire di Milano (864,000) da erogare, occorrendo in quest'anno, nel treno, e trasporti d'artiglieria.

7.° Il Corpo Legislativo destinerà tutti li fondi, che potranno occorrere per coprire intieramente le somme, che si pongano a disposizione del Direttorio per la spesa della forz'armata della Repubblica in quest'anno.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* LUINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 5 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 6 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale è dichiarato libero il Commercio del frumento, e del riso, e proibita l'estrazione del grano turco, del miglio, e della segala, ed il Potere Esecutivo pubblica, e fa pervenire ogni decade al Corpo Legislativo la nota dei prezzi delle granaglie correnti in ciascun Dipartimento.

Delli 5 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 28 *Piovoso.*

Considerando, che ogni Legge restrittiva alla libertà del Commercio, ove circostanze imperiose non lo esigono, riesce direttamente contraria al pubblico bene, ed all'articolo 356 della Costituzione.

Considerando, che alcuni Dipartimenti sovrabbondano di quantità di frumento, e di riso, che rimane invenduta, lo che non si verifica egualmente del grano turco, del miglio, e della segala.

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che ritardando più oltre le provvidenze in proposito lo Stato ne risentirebbe un grave pregiudizio, risolve:

Primo. Il Commercio del frumento, e del riso cogli esteri è libero.

Secondo. È proibita l'estrazione del grano turco, del miglio, e della segala.

Terzo. Il frumento paga una lira di dazio d'estrazione: il riso una lira e mezza per ogni quintale di libbre cento cinquanta, d'once dodici, peso, e moneta di Milano.

Quarto. Il Potere Esecutivo pubblica, e fa pervenire ogni decade al Corpo Legislativo la nota stampata delle granaglie che corrono in ciascun Dipartimento.

Quinto. Restano abrogati tutti i regolamenti, i dazj, e le Leggi vigenti ne' diversi Dipartimenti, relative all' esportazione del frumento, e del riso fuori del territorio della Repubblica; rimanendo per ora in pieno vigore riguardo all' esportazione del grano turco, del miglio, e della segala.

Sesto. I Contravventori ai regolamenti suddetti sono puniti colla perdita de' generi di contrabbandi, i quali saranno aggiudicati a quello, o a quelli, che gli arrestassero.

Sottoscritti, POLFRANCESCHI, *Presidente;* MOZZINI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 5 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 6 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale tutti quelli, che pretendono di tenere una qualunque sorta di crediti contro la Repubblica, sono invitati a produrre i titoli giustificanti entro nel termine di tre decadi se presenti, e di sei decadi se absenti, ec.

Delli 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione del 1.° Ventoso.

Considerando, che per soddisfare i debiti Nazionali è necessaria la quantità, la provenienza, ed il titolo;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di non protraere più oltre le provvidenze necessarie in proposito;

Il Gran Consiglio risolve:

1.° Tutti quelli, che pretendono di tenere una qualunque sorta di crediti contro la Repubblica, e che non hanno finora presentati i titoli giustificanti la natura, e la somma di tali crediti, sono invitati a produrli avanti le rispettive Municipalità nel termine di tre decadi dopo la pubblicazione della presente.

2.° Per gli assenti dal Territorio della Repubblica, il termine è di altre tre decadi oltre le precedenti.

3.° Chiunque ommette di produrre nel termine assegnato i titoli suddetti, s'intende avere rinunciato al credito corrispondente.

4.° Spirato il termine, la Municipalità trasmette entro una decade alla rispettiva Amministrazione Dipartimentale tutte le carte ricevute come sovra.

5.° L'Amministrazione Dipartimentale ne forma il bilancio generale, e lo trasmette al Ministro della Finanza insieme coi titoli, che sono stati prodotti.

6.° I Censori della contabilità esaminano tali titoli, e bilanci, e propongono quindi al Corpo Legislativo le misure convenienti al dovere, ed all'interesse della Repubblica.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, e MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Corpo degli Ussari requisiti è disciolto; e quelli, che sonosi offerti di militare colle armate Francesi, rimangono a disposizione del Potere Esecutivo, ec.

Delli 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Il Gran Consiglio considerando, che la Costituzione non ammette altra Forza Armata, che la Sedentaria, e l'assoldata;

Considerando il disposto della Legge 14 Nevoso, previa dichiarazione d'urgenza, sul motivo di attivare prontamente la Costituzione anche in ciò, che riguarda la forz' armata, risolve:

Primo. Il Corpo degli Ussari requisiti è disciolto.

Secondo. Quelli, che a tenore della Legge 14 Nevoso sonosi offerti di militare colle Armate Francesi, rimangono a disposizione del Potere Esecutivo.

Terzo. Se il numero dei contemplati nell'articolo precedente non arriva a cento per completarlo, si apre un con-

corso di Cittadini, o Militari Cisalpini alla condizione della predetta Legge 14 Nevoso.

Quarto. La montura di questi cento Militari è uniforme a quella degli Ussari della Repubblica Cisalpina senza argento, nè oro.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* CREPPI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui sono create per tutta la Repubblica sei Commissioni militari di alta polizia per giudicare gli Allarmisti, ed i Cospiratori contro il governo democratico.

Delli 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Considerando essere uno dei primi, e più gelosi doveri del Potere Legislativo di prevenire gli estremi sforzi, che potessero fare i nemici del pubblico bene nel momento, che la Nazione va col suo libero Governo a prosperare.

Considerando dietro il Messaggio del Direttorio Esecutivo, che de' pericolosi allarmisti cercano di turbare l'interna tranquillità della Repubblica;

Considerando, che le vie ordinarie della Giustizia non possono sul momento percuotere efficacemente i delitti sovr'indicati, e che però si rende necessaria una forte misura provisoria, attesa massime la circostanza, che la Costituzione non è ancor intieramente, e generalmente attivata:

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di non ritardare il necessario freno alle perfide trame di coloro, che odiano la Sovranità del Popolo, e la sussistenza della Repubblica,

Il Gran Consiglio risolve:

1.° Saranno create per tutta la Repubblica sei Commissioni Criminali di Alta Polizia, composta per ciascheduna di cinque probi, ed illuminati Cittadini di non equivoco attaccamento al sistema Repubblicano.

2.° La prima di queste Commissioni per i Dipartimenti dell' Olona, dell'Adda, del Ticino, e Verbano, e del Lario, risiederà nella Comune di Milano. La seconda per i Dipartimenti del Serio, della Montagna, dell'Adda ed Olio risiederà nella Comune di Bergamo. La terza per i Dipartimenti del Mela, del Benaco, del Mincio, e dell'Alto-Po, risiederà nella Comune di Brescia. La quarta per i Dipartimenti del Crostolo, dell'Alpi Apuane, e del Panaro, risiederà nella Comune di Modena. La quinta per i Dipartimenti del Basso-Po, dell'Alta Padusa, e del Reno, risiederà nella Comune di Ferrara. La sesta per i Dipartimenti del Lamone, e del Rubicone, risiederà nella Comune di Faenza.

3.° I rispettivi Membri delle dette Commissioni si eleggeranno dal Consiglio de' Seniori sopra una lista dupla presentatagli dal Gran Consiglio.

4.° Gli Eletti si uniranno immediatamente nella Comune di residenza delle loro rispettive Commissioni, e dopo aver giurato in faccia al Popolo, in mano di quel Commissario del Potere Esecutivo, secondo il modo, e la formola prescritta dalla Legge 26 frimale anno VI, giudicheranno alla forma

Militare de' seguenti delitti a tenore degli articoli infrascritti, e secondo le regole di procedura prescritte dal Codice Militare provvisorio, pubblicato li 26 vendemmiatore anno VI.

5.° Chiunque con Potenze estere, e coi loro Agenti, od anche con qualunque altro corrispondente estero, avrà qualsiasi intelligenza tendente a compromettere la sicurezza della Repubblica, sarà punito colla morte, sia che l' intelligenza abbia avuto effetto, o no.

6.° Chiunque macchinerà con altri nell' interno della Repubblica contro il Governo Democratico, sarà punito con la morte, ancorchè la macchinazione non sia condotta a termine, e non abbia avuto effetto.

7.° Chiunque farà acclamazione in pubblico a qualunque Sovrano, o Governo non Democratico, sarà punito colla stessa pena di morte, quando l' acclamazione si faccia in luogo, ove sia radunanza di Popolo, o quando in seguito e per mezzo dell' acclamazione si faccia radunanza di popolo, ancorchè non ne segua tumulto, o rivolta; sarà punito con tre anni di lavoro pubblico, se l'acclamazione seguirà in pubblico fuori dei due casi predetti.

8.° Chiunque spargerà false voci d' allarme tendenti a mettere in dubbio l' esistenza della Repubblica, ed atte di loro natura a seminare timori, e diffidenza nel Popolo Cisalpino, ed a comprimere lo spirito pubblico, cioè d' invasione ostile, o succeduta, o da succedere nel Territorio della Repubblica, o di dissoluzione della medesima, o di smembramento di qualche sua parte, o di qualche tradimento di Stato, sarà punito

colla pena di morte, quando sia scoperto autore della falsa novità, ed egli stesso l'abbia sparsa in pubblico, e questa abbia prodotto allarme nel Popolo. Diversamente l'autore sarà punito con cinque anni di lavoro pubblico. Chi poi avrà sparso la falsa novità, e non ne sarà scoperto autore, sarà punito con un anno di pubblico lavoro.

9.° In caso di dubbio sull'allarme cagionato nel Popolo per la diffusione della falsa nuova come sopra, l'attestazione delle Amministrazioni Municipali, o Centrali del luogo, ove il delitto è accaduto, ne farà piena fede.

10.° Quando si comprovasse, che la nuova è provenuta da lettera riconosciuta per iscritta da qualche Cisalpino dimorante fuori del Territorio della Repubblica, lo scrivente sarà condannato anche in contumacia alla pena dell' esilio perpetuo, e li di lui beni esistenti sul Territorio della Repubblica saranno soggetti, sua vita durante, al pagamento del triplo della contribuzione diretta.

Il presente articolo non incomincierà ad aver vigore che dopo cinque decadi dalla pubblicazione di questa Legge, la quale dal Direttorio Esecutivo si farà inserire nei pubblici foglj della Repubblica.

11.° Chiunque ardisse di atterrare qualsiasi pubblico emblema di Libertà, sarà punito colla pena della morte, se sarà l'autore del delitto, o il capo dei delinquenti, ed i complici saranno puniti con cinque anni di lavoro pubblico.

Chiunque poi facesse insulto a qualsiasi suddetto emblema sarà parimenti punito colla morte, quando il commetta in tempo di radunanza di Popolo in quel luogo, o quando l'insulto cagionasse tumulto rivoltoso di Popolo, nei quali casi sarà considerato come macchinatore di rivolta. Diversamente sarà punito con cinque anni di lavoro pubblico.

12.° Oltre le Autorità locali sono specialmente incaricati sotto la loro responsabilità il Commissario del Potere Esecutivo presso il Dipartimento, il Commissario di Polizia, e l'Accusator pubblico del Tribunal Criminale, di scoprire, denunziare, e tradurre avanti le rispettive Commissioni i colpevoli de' sopraccennati delitti.

13.° Le Commissioni per altro non avranno facoltà di procedere contro verun delitto non contemplato nella presente Legge, e quando in qualunque tempo della procedura si riconoscesse, che il caso non è uno dei contemplati espressamente in questa Legge, le rispettive Commissioni rimetteranno il prevenuto unitamente agli atti già fatti al Tribunale Criminale del di lui rispettivo Dipartimento, che procederà, e giudicherà secondo le Leggi.

14.° Ogni rispettiva Commissione eleggerà un Ufficiale Relatore, il quale per la formazione de' processi si servirà dei Ministri inservienti al Tribunale Criminale residente nella stessa Comune.

15.° Il giudizio delle rispettive Commissioni, qualora im-

porti pena di morte secondo i casi contemplati di sopra, dovrà risultare dal concorso almeno di quattro voti uniformi.

Per le altre pene sarà necessaria l'uniformità di tre voti almeno. I voti per la pena maggiore, quando non giungano alla somma di sopra richiesta, si uniscono a far numero con i voti, che stanno per la pena immediatamente inferiore, o minore.

16.° Le Autorità costituite sono tenute a prestare la Forza Armata alle rispettive Commissioni, quando ne sieno richieste alle occorrenze. Il Tribunale Criminale residente nella Comune, ove si trovano le rispettive Commissioni, è tenuto indilatamente a farne eseguire le sentenze.

17.° Ogni membro delle rispettive Commissioni riceverà durante la sua funzione un' indennizzazione mensuale di lire 350 di Milano, ed ogni Uffiziale Relatore riceverà come sopra un onorario parimenti mensuale di lire 250 di Milano.

18.° Questa Legge, dichiarata provvisoria, sarà pubblicata in tutti i Comuni, ed avrà vigore per lo spazio solo di sei mesi, a meno che il Corpo Legislativo o anteriormente non la revochi, o a quell'epoca non la proroghi.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* MONTALTI, e PIAZZI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 9 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Perchè i Censori della contabilità scoprano gli abusi, malversazioni, ec.

Delli 13 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 11 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che l'economia è la base d'ogni buon governo, nè si può stabilire l'economia, nè impedire la malversazione delle pubbliche entrate, se non si conoscono con precisione i conti, e i titoli delle somme che entrano, e sortono dal Tesoro Nazionale;

Dichiarata l'urgenza per effettuare la sistemazione della pubblica Azienda, risolve:

Primo. Se i Censori della contabilità da eleggersi quanto prima dal Corpo Legislativo scopriranno abusi, o malversazioni di qualche pubblico Funzionario, od impiegato, denunzieranno il reo alle competenti Autorità, onde sia giudicato a termini della Legge, e la sentenza sarà resa pubblica colle stampe.

Secondo. Tutti i Funzionari pubblici, ed impiegati negli Ufficj pubblici, che ricevono stipendio dalla Nazione, debbono nel termine di due decadi dare in nota fedele presso l' Amministrazione Dipartimentale i loro nomi, cognomi, impiego, ed indennizzazione.

Terzo. I Capi d'Ufficio danno nota fedele delle spese occorrenti per l' Ufficio stesso.

Quarto. Chi manca ad alcuno dei due articoli precedenti sarà destituito.

Quinto. Le Amministrazioni Centrali trasmettono tutte le note suddette al Direttorio Esecutivo, che le fa pubblicare.

Sesto. Se qualche Cittadino crede di conoscere alcun disordine, o malversazione nell' Amministrazioni delle pubbliche entrate, esso presenta le sue riflessioni ai Censori della contabilità, i quali se ne fanno carico; nè l' autore delle riflessioni incontrerà per queste alcuna responsabilità.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 13 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 13 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento d' Adda, *ed* Olio.

Delli 13 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 6 Ventoso.

Considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica, sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel Militare, e per le Finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione.

Il Gran Consiglio, dichiarata l'urgenza sopra i precedenti motivi, risolve:

Il Dipartimento d'Adda, ed Olio sarà ripartito come segue, derogandosi a qualunque anteriore legge in contrario;

1. Comune di Bormio, e vicinanze.	Comunità.
Popolazione . . . 5302	Grosio.
	Sondalo.
2 Distretto di Mazzo Capo-Luogo.	Grossotto.
	Vervio.

Mazzo.
Tovo.
Lovero.
Sernio.
3 Comune di Tirano . . 3946
4 Comune di Villa, e vicinanze, e Bianzone . „ 4893
5 Comune di Tellio, e vicinanze . . . „ 5629
6 Distretto di Ponte Capo-Luogo
Comunità.
Chiuro.
Ponte.
Bossetto.
Piateda.
Tresivio.
Aqua.
7 Comune di Sondrio . „ 3515
8 Comune di Valmalenco „ 3040
9 Distretto di Castiglione Capo-Luogo.
Comunità.
Montagna.
Faedo.
Albosaggia.
Cajalo.
Castione.
10 Comune di Berbenno „ 3026
11 Distretto di Fucine Capo-Luogo.
Comunità.
Fucine.
Colorina.
Cidrasco.
Postalesio.
12 Distretto di Ardenno Capo-Luogo.
Comunità.
Ardenno.
Buglio.
Dazio.
Val del Masino.
Civo sopra Tovate.
13 Distretto di Traona Capo-Luogo.
Comunità.
Mello
Civo sotto Tovate.
Traona.
Cercino.
Cino.
Mantello.
Dubino.
Monastero.
14 Distretto di Morbegno Capo-Luogo.
Comunità.
Forcola.
Talamona.
Morbegno.
Girola.
Pedesina.
Rasura.
Bema.
Albaredo.
Cosio.

Campovico.

15 Distretto di Dolebio Capo-Luogo.

Comunità.

Rogolo.

Andalo.

Delebbio.

Piantedo.

Colico.

16 Distretto di Edolo Capo-Luogo.

Comunità.

Ponte di Legno.

Villa.

Pontagna.

Temù.

Vione.

Vezza.

Incudine.

Monno.

Cortenedolo.

Corteno.

Ganticolo.

Edolo.

Mù.

Gonico.

Malonno.

17 Distretto di Cedegolo Capo-Luogo.

Comunità.

Loveno.

Paisco.

Demo con Berzo superiore.

Cevo.

Saviore.

Grevo.

Sellero.

18 Distretto di Capo di Ponte Capo-Luogo.

Comunità.

Pospardo.

Cimbergo.

Cemmo.

Ono.

Ceto, e Nadro.

Cerveno.

Braone.

19 Distretto di Cividate Capo-Luogo.

Comunità.

Breno.

Malegno.

Lozio.

Cividate.

Bienno.

Prestine.

Berzo inferiore.

Esine

Borno.

Ossimo.

Losine.

Niardo.

20 Distretto di Darfo Capo-Luogo.

Comunità.

Erbanno.

Gorzone.
Terzano.
Mazzuno.
Angolo.
Anfurro.
Darfo.
Gianico.
Artogne.
Piano.

21 Distretto di Pisogne Capo-Luogo.

Comunità.

Pisogne.
Valpino.
Rogno.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* MONTALTI, e ALBORGHETTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 13 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 14 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l' organizzazione del Dipartimento del Benaco.

Delli 14 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione del 10 *Ventoso.*

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica, sì pel sistema politico, come pel giudiziario, e pel Militare, e per le Finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione de' Dipartimenti in Distretti, e Comuni, a norma della Costituzione;

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi; quindi risolve:

Il Dipartimento del Benaco sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

	Comunità.
1 Comune di Zerio con Perzacco, Popolazione . . . „ 3210	Zerio.
2 Distretto dell' Alto Adige Capo-Luogo.	Albaro.
	Ronco con Scardevara.

Mazzagata con Valese.
S. Gio. Lupatoto, e Macicci con pozzo, e Pontoncello.
Cà di David con Bovo, e Bovolino, Fracasole, e Magnano.
Raldone.
Palù.

3 Comune di Villafranca con Gonfardine, Popolazione „ 4916

4 Distretto del Tione Capo-Luogo.

Comunità.

Villafranca.
Tor di Dosso Buono.
Porigliano.
Alpo.
Vigasio, e Giringhelli.
Isola Alta.
Castel d'Azzano, Cà di Novaglie, Cà di Robbi, e Tavoli, con Scudo Orlando.
Buttapietra, Zera, e Settimo del Galese, con Piombazzo.
Grezzano con s.Zeno in Mozzo.
Mozzacane con Tormine.
Custoza.
Somma Campagna.

5 Distretto delle Bocche del Mincio Capo-Luogo.

Comunità.

Peschiera.
Cavalcaselle.
Castelnuovo.
Pacengo.
Larise.
S. Giorgio, e S. Rocco di Palazzolo.
Pontì.
Salionzi.
Montzambano.
Castellar Lagusello.
Pozzolengo.
Dolà.
Sandrà.

6 Comune di Valezzo con Borghetto, Popolazione . „ 4803

7 Comune di Volta con Cereta . . . . . . „ 3871

8 Distretto de'Bassi Colli Capo-Luogo.

Comunità.

Guidizzolo.
Solferino.
Cavriana.
Medole.
Cesesara.

9 Distretto del Chiese Capo-Luogo.

Comunità.

Casalaldo.
Casalmoro.
Castelnuovo del Chiese.
Mariana.
Piubega.
Casalpoglio.
Acqua fredda.

10 Comune d' Acquanegra, Popolazione . . „ 3362
11 Comune d' Asola . „ 3956
12 Comune di Carpanedolo„ 4900
13 Comune di Castiglione delle Stiviere . . . „ 5345
14 Comune di Montechiari. „ 6239
15 Comune di Calcinate. „ 3272
16 Comune di Lonato con Exenta, e Venzago. „ 5910
17 Comune di Desenzano „ 3319
18 Distretto della Penisola di Catullo Capo-Luogo.
Comunità.
Desenzano.
Rivoltella.
Padenghe con Magusano.
Sermione, e Moniga.
19 Comune di Bedizzole con Drugolo . . . „ 3791
20 Distretto de'Colli Capo-Luogo.
Comunità.
Polpenazze.
Burago, e Bottenago, con Castrazone.
Mocasina con Calvagese.
Soiano con Chizzoline.
Carzaga con Arzaga.
Moscoline.
Puegnago.
Manerba.
21 Comune di Salò con Villa Muro S.' Bartolommeo, Renzano, e Serniga . . „ 5200
22 Distretto de' Polsi di Benaco Capo-Luogo.
Comunità.
Salò
Volziano, Trobiale, Gazzane, e Liano.
Bovarno, e Colio, e Pompegnino.
Eno, Carvano, e Degagna.
Teglie, e Moja.
S. Felice con Cisano, e Raffa.
Portese.
Cacavero.
Villanuova.
Soprazocco.
Gardone, Morgnaga, e Fasano, ed uniti.
23 Distretto degli Aranci.
Capo-Luogo la Comune di Gargnano, con Villa, e Mulsone.
Comunità.
Bogliacco con Fornico.
Zuino con Viavedro, Sostaga, Roina, e Mornaga.
Navazzo con Formaga, Liano, e Sasso, Mussaga, e Costa.
Piovene, e Gardola, e tutti gli annessi formanti il Comune di Tignale.

Gaino, Polzano, Folino, Cabiana, Cuzaga, Cicina, e Mezzaga.
Toscolano.
Maderno con annessi componenti il Monte Maderno; e Beruglio.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Brunetti, *Presidente;* Montalti, *e* Greppi, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 14 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, Aldini, *Presidente;* Conti, *e* Rusnati, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, Moscati, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, Sommariva.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
Luosi.

LEGGE

Per cui il Potere Esecutivo è autorizzato a convenire pel pagamento que' creditori, i quali hanno ricevuto speciali cessioni dall' Armata Francese, ec.

Delli 15 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 14 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che diversi creditori subentrati nelle ragioni dell' Armata Francese per le contribuzioni militari imposte a carico di varie provincie, ora componenti la Repubblica, hanno un diritto fondato a conseguire quel pagamento, che le provincie non avrebbero potuto assolutamente differire;

Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che vi possono essere dei creditori esposti pel ritardo ad un grave detrimento nell' onore, e nelle fortune, risolve:

Il Potere Esecutivo è autorizzato a convenire pel pagamento ne' modi più confacenti agl' interessi della Repubblica con

que' creditori, i quali hanno ricevute speciali ipoteche, e cessioni dell'Armata Francese per titolo di contribuzioni militari.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* PIAZZI, e MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 15 Ventoso, anno 6.º Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui i debitori del fondo così detto di religione sono obbligati di versare le somme dovute per sei decadi, ec.

Delli 15 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 14 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che è interesse della Nazione, che sia nota l'epoca della scadenza de' crediti pubblici, e ch'è dell'equità della medesima l'accordare un tempo, il quale renda facile ai debitori il versamento delle somme nella cassa nazionale;

Dichiarato il caso d' urgenza, sul motivo di assicurare i fondi necessarj ai bisogni dello stato, risolve:

Primo. I debitori del così detto fondo di religione versano la metà delle somme dovute nel termine di sei decadi, e nel termine di dodici decadi l' altra metà.

Secondo. Resta derogato a qualunque maggior proroga, che a titolo grazioso fosse stata accordata dai cessati governi.

Terzo. I debitori obbligati a pagare in più breve termine non sono compresi nella presente disposizione.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* PIAZZI, e MONTALTI, *Segretarj*.

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 15 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e RUSNATI, *Segretarj*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Serio.

Delli 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 9 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel Sistema Politico, come pel Giudiziario, pel Militare, e per le Finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi.; quindi risolve:

Il Dipartimento del Serio sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

1. Distretto di Albino Capo-Luogo

Comunità

Albino

Ama con Amora, ed Aviatico

Cornale

Desenzano, e Comenduno

Prada Lunga
Selvino
Vall' Alta
Nembro

2 Distretto di Almenno Capo-luogo

Comunità

Almenno s. Salvadore
Almenno s. Bartolommeo con Albenza
Almè
Barzana
Bllello con S. Simone.
Berbenno.
Brumano con Forensi.
Capizzone.
Clenesso con Ubiale.
Foppiano.
La Costa.
Locatello.
Palazzago con Borligo.
Roncola.
Sorisole.
Strozza.
Sant' Omobono.
S. Giacomo di Selino.
S. Bernardino, e S. Michele.
Rota fuori con Rota dentro.
Valsecca.
Villa d' Almè.

3 Distretto di Alzano maggiore Capo-Luogo.

Comunità.

Alzano maggiore conBrumano.
Alzano di sopra.
Gorle con Pedrengo.
Mnote di Nese.
Nese.
Olera.
Ponteranica con Rosciano.
Ranica.
Redona.
Rossate.
Scanzo.
Seriate.
Torre Boldone.
Valtezze.
Villa di Serio.

4. Comune di Bergamo.

5. Distretto di Calcinate Capo-Luogo.

Comunità.

Bolgare.
Calcinate.
Cavernago.
Cividate.
Cortenova.
Fara.
Ghisalba.
Grumello del Monte.
Malpaga.
Mornico.
Palosco.

Telgate.

6. Distretto del Cherio. Capo-Luogo Trescore.

Comunità.

Albano.
Bagnatica con Monticello.
Brezzo.
Borgo di Terzo, e Terzo con Vigano.
Carobbio.
Cenate S. Leone.
Cenate S. Martino.
Chiuduno.
Costa di Mezzate.
Entratico con Lussana.
Gorlago.
Grone.
Mologno.
Piano, e Gavrina.
S. Paolo d' Argon.
S. Stefano.
Torre de' Rovari.
Trescore.
Zandobio.

7. Distretto di Clusone Capo-Luogo.

Comunità.

Castione.
Cerete alto con Cerete basso.
Fino con Onore.
Clusone.
Gorno.
Ogna con Villa d' Ogna, e Piario.
Oneta con Chignolo d' Oneta.
Parre.
Ponte di Nozza.
Premolo.
Rovetta.
Songavazzo.
Valzurio con Nazolino.

8 Distretto del Dezzo. Capo-Luogo Vilminore.

Comunità.

Azzone.
Sant' Andrea, e Dezzolo con Dezzo.
Bueggio con Nona, e Pezzolo.
Colere, e Treveno.
Schilpario.
Vilminore.
Vilmaggiore con Barzesto, e Pradella.

9. Distretto dell' Enna. Capo-Luogo Olda.

Comunità.

Olda.
Molterone.
Peghera.
Pizzino.
Sottochiesa.
Vedeseta.

10. Distretto di Gandino Capo-Luogo.

Comunità.

Barzizza con Cassano.

Casnigo.

Cene.

Gandino.

Gazzaniga, e Fiorano.

Leffe.

Peja.

Orezzo con Bondio di Barbada, e Ganda.

Vertova.

11. Distretto dell' Isola. Capo-Luogo Chignolo.

Comunità.

Bonate di sotto.

Bonate di sopra.

Bottanuco, e Cerro.

Brembate di sotto.

Calusco.

Capriate.

Carvico.

Chignolo.

Filago con Marne.

Grignano.

Madone.

Medolago.

San Gervasio.

Solza.

Suisio.

12 Comune di Martinengo.

Popolazione . . 3000

13 Distretto di Ponte Capo-Luogo.

Comunità.

Albegno.

Ambivere.

Brembate superiore.

Curnasco.

Curno.

Fontanella.

Mapello.

Mozzo.

Ossanesga con Scano.

Paladina, e Sombreno.

Ponte S. Pietro.

Presezzo con Locate.

Sottomonte.

Terno.

Treviolo.

14 Comune di Romano.

Popolazione . . . 3278

15 Distretto del Sebino inferiore. Capo-Luogo Sarnico.

Comunità.

Adrara S. Martino.

Adrara S. Rocco.

Credaro.

Caleppio.

Foresto.

Gandosso.

Predore.

Parzenica.

Sarnico.

Tagliuno.

Tavernola.

Viadanica.
Vigolo.
Villongo S. Alessandro.
Villongo S. Filastro.

16 Distretto del Sebino superiore. Capo-Luogo Lovere.
Comunità.
Bossico con Ceradello.
Endine.
Lovere.
Monasterolo con Figadello.
Pianico, Castro, e Sellere.
Ranzanico con Bianzano, e Spinone.
Riva di Solto con Zorzino, ed Esmate.
Rova con Fonteno.
Solto.
Sovere.
Terre della Costa di Lovere.

17 Distretto della Sonna. Capo-Luogo Caprino.
Comunità.
Calolzio.
Comune di Cisano con S.Gregorio.
Caprino.
Carenno.
Lorentino.
Pontia.
Rossino.
S. Michele.
S. Paolo.
Sant' Antonio.
S. Gottardo.
Villa d' Adda.

18 Distretto delle Sorgenti del Brembo. Capo-Luogo La Piazza.
Comunità.
Avverara.
Baresi con Bordogna.
Branzi con Carona.
Santa Brigida.
Cusio con Urniga.
Cassiglio.
Fondra con Trabochello.
S. Martino d' oltre la Goggia.
Olmo con Piazzolo.
Piazzatorre con Mezzoldo.
Ronco.
Camerata con Pianca.
Valnegra con Mojo.
Valleve con Foppolo.
Valtorta.

19 Distretto delle Sorgenti del Serio. Capo-Luogo Gromo.
Comunità.
Ardesio.
Bani con Valcanale, ed Aquilina.
Gromo.
Vulgollio.
Gandellino.
Diccidenari.

Contrada di Fiumenero.

Contrada Bondione, e Lizzola.

20 Distretto di Valle Serina.

Capo-Luogo Serina.

Comunità.

Bracca con Pagliaro.

Cornalba con Bagnella.

Costa di Serina con Assenzione.

Cornalba.

Dossena.

Comune d'oltre il Colle.

Rigosa con Sambusita.

Serina con Leprenno, e Frerola.

21 Distretto di Verdello Capo-Luogo.

Comunità.

Arcene.

Boltiere.

Ciserano.

Colognola.

Curnasco.

Grassobio.

Lallio con Grumello.

Sabbio.

Levate.

Le due Sforzatiche.

Mariano.

Osio di sopra.

Osio di sotto.

Orio.

Stezzano.

Verdello.

Verdellino.

22 Distretto d'Urgnano Capo-Luogo.

Comunità.

Azzano.

Cologno.

Comun novo.

Lurano.

Pognano.

Spirano.

Urgnano.

Zanga.

Bariano.

Morengo.

25 Distretto di Zogno Capo-Luogo.

Comunità.

Brembilla.

Endenna.

Foppiano al Brembo.
Gerosa.
Grumello de' Zanchi con Stabello.
Poscante.
S. Gallo.
S. Gio. Bianco.
Santa Croce con Spino.
S. Pellegrino.
S. Pietro d'Orzio.
Sedrina con Botta.
Sommendenna con i due Miragueli Zogno.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* GREPPI, *e* MONTALTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 17 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui sono ammessi in pagamento della metà del prezzo dei beni nazionali anche i crediti, che avranno termine di pagamento non maturato ec. esclusi però in favore delle Mani-morte, ec.

Dei 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 11 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che molti Dipartimenti scarseggiano di crediti della natura di quelli, che la Legge de' 2 Piovoso anno VI Repubblicano ammette in pagamento dei Beni Nazionali;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di accelerare in tutte le parti della Repubblica la vendita de' suddetti beni, risolve:

Sono ammessi in pagamento della metà del prezzo de' beni nazionali non solamente li crediti costituiti a termine indefinito di pagamento, o che hanno termine già maturato, ma eziandio quelli, che avessero termine di pagamento non maturato

ancora, e non solamente gli sterili, ma i fruttiferi eziandìo; purchè tali crediti siano stati formati contro le diverse provincie per titolo di somministrazioni, contribuzioni, o prestazioni sì spontanee, che comandate dopo l' epoca delli 14 Maggio 1796 (v. s.) esclusi sempre i crediti formati a favore delle così dette Mani-morte ecclesiastiche, o regolari, e confraternite.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* GREPPI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui il Potere Esecutivo fa continuare i provvedimenti consueti per le fiere, e mercati, ec.

Delli 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 15 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando la necessità che vi è di non alterare il corso ordinario del Commercio prima dell'attivazione completa d'un nuovo sistema di Finanze;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di non sospendere le Fiere, e Mercati, che nel frattempo potessero accadere, risolve:

Il Potere Esecutivo fa continuare i provvedimenti consueti per le Fiere, e Mercati soliti tenersi nelle diverse parti della Repubblica sino all' attivazione completa del nuovo Piano Daziario.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, Brunetti, *Presidente;* Greppi, e Piazzi, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 16 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Riguardo all' imposta prediale dell' anno presente per tutta la Repubblica.

Delli 17 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 8 Ventoso.

Il Gran Consiglio, considerato l'articolo 303 della Costituzione, e la necessità, che vi è di stabilire una perequazione provvisoria dell'imposizione prediale, sin tanto che si possa sopra cognizioni più precise formare un Censo generale per tutta la Repubblica;

Dichiarato il caso d'urgenza per sovvenire prontamente ai bisogni del pubblico Erario, risolve:

1.° L'imposizione prediale dell' anno presente per tutta la Repubblica è di 30 denari sopra ogni scudo di valor censuario ragguagliato all' estimo Milanese.

2.° Del prodotto di tale imposta versato nelle casse Nazionali una sesta parte è applicata alle spese dei rispettivi Dipartimenti.

3.° Il pagamento dell'imposizione predetta si fa in quattro rate. La prima entro il giorno 17 Fiorile, la seconda entro il giorno 18 Messidoro anno 6.°, la terza entro il giorno 15 Vendemmiatore, e la quarta entro il giorno 17 Nevoso anno 7.°

4.° Per le diverse parti della Repubblica si osserva quest' anno provvisoriamente lo Scutato equiparativo della Tavola seguente, nella quale se all'epoca della nuova Imposizione si scoprisse diseguaglianza di riparto, sarà accordato alle Parti rispettive il compenso di quanto risulterà essere nel frattempo stato imposto di più, o di meno.

Nomi delle Provincie.	*Scutato ragguagliato al censo di Milano.*		
Bergamo	Città, e Borghi	ll.	332,486
	Pianura	„	7,068546
	Montagna	„	2,167,700
Bologna, e Castel Bolognese	Città	„	1,311,855
	Pianura	„	11,831,070
	Montagna	„	2,024,387
Brescia	Città	„	570,000
	Pianura	„	15,007,186
	Montagna	„	3,874,188
Crema	Città	„	157,333
	Pianura	„	3,474,098
Emilia, escluso Castel Bolognese	Città	„	856,548
	Pianura	„	9,554,581
	Montagna	„	3,935,248
Ferrara Romagnola, Ferrarese, e Centese	Città	„	948,610
	Pianura	„	13,029,104

Nomi delle Provincie.		*Scutato ragguagliato al censo di Milano.*		
Lunigiana	=	Montagna	ll.	618,978
Massa, e Carrara .		Città	„	48,040
		Pianura, e Montagna .	„	831,108
Modena, Reggio, e paesi già aggregati		Le due Città	„	633,333
		Pianura	„	12,921,939
		Montagna	„	3,436,843
Valtellina, Contea di Bormio, e Chiavenna		Montagna	„	3,346,750
Veronese	=	Pianura	„	5,769,678
Lombardìa già Austriaca, e Mantovano		Conserva lo scutato quale risulta da suoi registri censuarj	„	

Le Provincie sovraindicate si prendono non secondo l'attuale divisione dei Dipartimenti, ma secondo la loro circoscrizione anteriore all'epoca della riunione.

5.° Il metodo, e le discipline osservate finora nelle diverse parti della Repubblica per la percezione delle contribuzioni prediali, continueranno le medesime sino a nuovo generale regolamento.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente ;* MONTALTI, e PIAZZI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 17 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente*; CONTI, e RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 18 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui il Potere Esecutivo fa ricevere ne' Conventi attualmente esistenti nella Repubblica li così detti regolari originariamente Cisalpini.

Delli 20 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 19 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che alcuni individui delle così dette Corporazioni Regolari mancano di Convento per soppressione fatta del medesimo, o per espulsione sofferta, come forastieri da' cessati Governi provvisorj, senza aver ottenuta nell'uno, o nell' altro caso pensione, o altro mezzo per la loro sussistenza;

Previa dichiarazione d'urgenza sul motivo del pericolo, che tali individui incontrano, se la Legge non accorre prontamente al loro sollievo, risolve:

Il Potere Esecutivo in pendenza di un provvedimento generale fa ricevere ne' Conventi attualmente esistenti ne' varj

luoghi della Repubblica li così detti Regolari originariamente Cisalpini, che o per seguita soppressione de' loro Conventi o per espulsione, come forastieri, sofferta sotto li cessati provvisorj Governi senz' assegno di pensione, o equivalente domandano sussistenza.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* PIAZZI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 20 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 20 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Provvisoria circa al Lotto pubblico per tutti i Dipartimenti della Repubblica.

Delli 20 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 19 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che l'azienda del Lotto pubblico è con grave danno della Nazione disorganizzata;

Considerando, che questa disorganizzazione si accresce tutto giorno per arbitrj, e maneggi privati, tendenti a far passare all'Estero il denaro del Popolo Cisalpino;

Considerando, che la Legge deve togliere gli abusi, e consolidare con generali provvidenze l'uniformità per tutto il Territorio della Repubblica de' metodi atti a far valere, finchè sussiste questo ramo di pubblica Amministrazione;

Dichiarato il caso d'urgenza per gl'inconvenienti, e danni che un più lungo ritardo di provvidenza produrrebbe, a senso del messaggio del Direttorio Esecutivo de' 22 Piovoso anno VI, risolve:

Primo. Il Lotto Pubblico sussiste provvisoriamente nella Repubblica Cisalpina ad esclusivo vantaggio, e conto della Nazione.

Secondo. Il Potere Esecutivo stabilisce per tutti i Dipartimenti della Repubblica delle Ricettorie.

Terzo. Il Potere Esecutivo stabilisce dappertutto un metodo di Amministrazione uniforme al vigente nell' ex-Lombardia.

Quarto. Vi sono due Amministrazioni generali del Lotto, colle quali corrispondono le Ricettorie. Una è in Milano per le Ricettorie di quà del Pò, l'altra è in Bologna per le Ricettorie di là del Po.

Quinto. Ogni Ricettoria clandestina, e privata è proibita sotto pena di sei mesi di carcere pe' contravventori.

Sesto. La stessa pena s' incorre da coloro, che per oggetti di Lotto mandano fuori Stato denari.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* GREPPI, *e* PIAZZI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 20 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 20 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva de' soggetti per le sei Commissioni di alta polizia.

Delli 21 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esecutivo in conseguenza della Legge 9 Ventoso andante la sottonominata definitiva elezione de' Soggetti per le sei Commissioni di Alta Polizia.

ELEZIONE.

COMMISSIONE I. IN MILANO.

1. Campeggi Giuseppe, del Ticino.
2. Beonio Avvocato Pietro, dell' Adda.
3. Caccianino Ingegnere, dell' Olona.
4. Perti Municipale, del Lario.
5. Stampa Francesco Avvocato, del Lario.

COMMISSIONE II. IN BERGAMO.

1. Passi Antonio del Serio, Ex-Municipale.
2. Salvioni Agostino, del Serio.
3. Ronchi Antonio, d' Adda, e d' Olio.
4. Lavizzari Giuseppe, d' Adda, e d' Olio.
5. Noris Giuseppe, del Serio.

COMMISSIONE III. IN BRESCIA.

1. Sacchini Luigi Attuaro Criminale in Cremona Alto-Pò.
2. Grazioli Francesco, di Pompiano.
3. Benedetti Luigi, di Brescia del Mela.
4. Solera Attuaro Criminale in Codogno Alto-Po.
5. Dossi Alessandro Avvocato, di Brescia.

COMMISSIONE IV. CHE RISIEDE IN MODENA.

1. Mattioli Fortunato, del Crostolo.
2. Ortali Giacomo, dell' Alpi Apuane.
3. Gualerzi Pier Giovanni, del Crostolo.
4. Milateri Federico, dell'Alpi Apuane, Capo-Battaglione.
5. Alaj Gioanni, del Crostolo.

COMMISSIONE V. IN FERRARA.

1. Boari Gaetano, del Basso-Po.
2. Monti Bernardo, del Reno.
3. Gallicioli Domenico, del Basso-Po.
4. Monari Costantino, del Basso-Po.
5. Barbieri Andrea, Municipalista di S. Francesco del Reno.

COMMISSIONE VI. IN FAENZA.

1. Bornaccini Giuseppe, di Rimini.
2. Romagnoli Lorenzo, di Cesena.

3. Tuschini Vincenzo, d'Imola.
4. Renghi Giulio, di S. Leo.
5. Pani Luigi, di Rimini.

Sottoscritti, Aldini, *Presidente;* Conti, *e* Rusnati, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata. Li 21 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, Moscati, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, Sommariva.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
Luosi.

LEGGE

Circa la divisione delle misure de' pesi, e delle monete.

Delli 21 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 6 Ventoso.

Il Gran Consiglio dopo aver inteso tre letture d'un progetto di Risoluzione sulla divisione delle misure, delle monete, e dei pesi, cioè la prima il giorno 12, la seconda il giorno 24 Piovoso, la terza questo giorno 6 Ventoso,

Dichiara che non v'è luogo a proroga, e prende la Risoluzione seguente:

Considerando, che si toglierà un grave imbarrazzo, ed un consumo inutile di tempo agli usi pratici del Commercio, e delle Arti, se nelle misure Repubblicane d'ogni genere introducasi un Piano di divisione uniforme, e corrispondente al sistema della numerazione aritmetica,

Il Gran Consiglio risolve:

La divisione delle misure, e dei pesi, e delle monete da stabilirsi nella Repubblica si fa secondo l'ordine della progressione decimale.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* PIAZZI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 21 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 21 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Affinchè in ogni Capo-Luogo sia destinato il locale atto per i Consoli costituzionali.

Delli 21 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 6 Ventoso.

Il Gran Consiglio dopo aver inteso tre letture d'un progetto di Risoluzione sullo stabilimento dei Circoli Costituzionali in ogni Capo-Luogo di Dipartimento, cioè la prima il giorno 5, la seconda il giorno 24 Piovoso, la terza questo giorno 6 Ventoso,

Dichiara che non v'è luogo a proroga, e prende la Risoluzione seguente:

Considerando il Gran Consiglio, che la pubblica istruzione è il mezzo più sicuro per procurare la felicità del Popolo, e l'attaccamento ai principj Repubblicani;

Considerando, che i così detti Circoli Costituzionali conformi all'articolo 363 della Costituzione sono utilissimi alla pubblica istruzione;

Considerando, che per tal titolo i Circoli Costituzionali meritano, che il Corpo Legislativo se ne interessi, e li promova,

Il Gran Consiglio risolve:

Il Direttorio Esecutivo è incaricato di dare gli ordini opportuni, onde sia destinato in ogni Capo-Luogo di Dipartimento il locale atto per i Circoli Costituzionali entro lo spazio di dieci giorni dalla pubblicazione della presente Legge.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* GREPPI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 21 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 22 Ventoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:

Il Ministro della Giustizia,

LUOSI.

LEGGE

Con cui si stabilisce un prestito forzato, ec.

Dei 22 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 16 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando i bisogni motivati dal Direttorio Esecutivo nel suo Messaggio del giorno 4 Ventoso anno 6.° Repubblicano, e la necessità di supplire al vuoto indicato nel Messaggio del dì 8 Ventoso, di trentasei milioni in danaro occorrenti a tutto Nevoso anno 7.°, gran parte de' quali deve pagarsi fra due mesi,

Considerando, che si richieggono a tale oggetto le più pronte, ed efficaci misure, dichiara, che vi è urgenza.

Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° Per provvedere ai bisogni della Patria si stabilisce un prestito forzato.

2.° Questo prestito si leva sopra tutti que' Cittadini di ciascun Dipartimento, il reddito netto dei quali non è inferiore alle lire due mille di Milano.

3.° I Prestatori sono descritti in quel Dipartimento, in cui hanno l'ordinaria dimora.

4.° I Prestatori si distinguono in differenti Classi, ed il prestito è regolato come nella seguente Tabella:

	Classi delle entrate.		*Depurate.*		*Tassa di prestito.*
1.	dalle ll. 2000.		alle ll. 4000.		ll. 100.
2.	dalle ll. 4000.		alle ll. 6000.		ll. 220.
3.	dalle ll. 6000.		alle ll. 8000.		ll. 360.
4.	dalle ll. 8000.		alle ll. 10000.		ll. 520.
5.	dalle ll. 10000.		alle ll. 12000.		ll. 700.
6.	dalle ll. 12000.		alle ll. 14000.		ll. 900.
7.	dalle ll. 14000.		alle ll. 16000.		ll. 1120.
8.	dalle ll. 16000.		alle ll. 18000.		ll. 1360.
9.	dalle ll. 18000.		alle ll. 20000.		ll. 1620.
10.	dalle ll. 20000.		alle ll. 22000.		ll. 1900.
11.	dalle ll. 22000.		alle ll. 24000.		ll. 2200.
12.	dalle ll. 24000.		alle ll. 26000.		ll. 2520.
13.	dalle ll. 26000.		alle ll. 28000.		ll. 2860.
14.	dalle ll. 28000.		alle ll. 30000.		ll. 3220.
15.	dalle ll. 30000.		alle ll. 35000.		ll. 3900.
16.	dalle ll. 35000.		alle ll. 40000.		ll. 5000.
17.	dalle ll. 40000.		alle ll. 45000.		ll. 6200.
18.	dalle ll. 45000.		alle ll. 50000.		ll. 7500.
19.	dalle ll. 50000.		alle ll. 70000.		il sesto dell' entrata netta.
20.	dalle ll. 70000.		in avanti,		il quinto dell' entrata netta.

5.° Si ritiene per una sola Famiglia, ossia per un solo Cittadino, l'unione di più individui fra loro indivisi di sostanze, e di beni.

6.° Quelle famiglie, le rispettive entrate delle quali ap-

partengono alla prima Classe, quando siano composti di sei individui, o più, non contribuiscono che la metà del prestito alla suddetta classe assegnato.

7.° Ogni Comune, ed ogni corporazione si ritiene per una sola famiglia, eccettuati tutti gl'Istituti di pubblica beneficenza.

8.° I Capi Ministri di culto nel Territorio della Repubblica: ogni corporazione relativa ad oggetti di culto: ogni individuo qualificato addetto a corporazione straniera parimente relativa a culto, contribuisce il doppio contingente della sua rispettiva Classe.

9.° Tutti questi contribuiscono la semplice quota della loro rispettiva classe per l'entrate personali, indipendenti dalle sovr'indicate relazioni di culto.

10.° Il Gran Consiglio presenta al Consiglio de'Seniori una lista dupla di tre Soggetti, che debbono essere eletti per ogni Dipartimento in unione dell' Amministrazione Dipartimentale, del Commissario del Potere Esecutivo, e di quattro Individui Municipali estratti a sorte dalle stesse Municipalità, acciò siano unitamente incaricati a scegliere, e fissare senza ritardo la nota, o il ruolo de' Cittadini obbligati in virtù degli articoli precedenti a fornire il prestito.

11.° Detti individui fanno la nota, o ruolo, tanto avuto riguardo al catalogo delle annue imposte ordinarie, quanto sopra la pubblica fama notoria delle rispettive facoltà calcolate sui redditi prediali, sui frutti dei capitali, del commercio, e dell'industria. L'estimazione dei redditi prediali è regolata, per quanto è possibile, sugli alti, o bassi prezzi, che

ne' rispettivi Dipartimenti avevano i prodotti prediali all' epoca delle ultime raccolte, conforme le annesse istruzioni.

12.° I Cittadini, che non hanno un annuo reddito di lire 2000 di Milano, e che vogliono concorrere a questo prestito, vi sono ammessi per qualunque somma.

13.° Il capitale prestato da questi alla Patria in caso di acquisti di Beni Nazionali, ha l'aumento del cinque per cento per una volta sola, in modo, che lire cento di capitale sono considerate nell' acquisto per lire cento cinque.

14.° Sarà espresso nelle cedole di questi Prestatori *prestito volontario*, a distinzione delle altre.

15.° Tutti gl' individui, che percepiscono dalla Nazione indennizzazioni, onorarj, stipendj, o pensioni non minori di due mille lire Milanesi, versano a titolo d' imprestito nella cassa pubblica, per una volta sola, il sesto della rispettiva loro mensualità entro il primo giorno del prossimo floreale. Sono eccettuati da questa disposizione i Militari di Truppa assoldata.

16.° Questo prestito si fa in danaro, ovvero in materie d'oro, o d' argento, colle regole esposte nelle istruzioni annesse alla presente.

17.° In mancanza del metallo sono ricevuti i grani al prezzo medio de' mercati più vicini al luogo, ove si fa la consegna de' medesimi.

18.° Il Potere Esecutivo, ricevuta la nota di dette consegne di grani, darà gli ordini opportuni o per la vendita o per il trasporto de' medesimi, a norma delle istruzioni.

19.° Le note, o ruoli de' Cittadini, che debbono fare il prestito, sono messe in corso dieci giorni dopo la pubblicazione della Legge col mezzo de' Ricevidori delle contribuzioni o dirette, o indirette. Queste note sono distribuite dalle Amministrazioni Dipartimentali, che ne ordinano la esazione.

20.° I Ricevidori annotano sui loro Registri, e nelle Cedole, che rilasciano ai Prestatori, la materia, colla quale si è fatto il pagamento.

21.° I prestiti si esigono un terzo entro una decade dalla distribuzione delle note, o ruoli, il secondo terzo entro una decade e mezza dopo la prima, e l'ultimo terzo entro una decade e mezza dopo il secondo termine.

22.° I Cittadini, che ritardano il pagamento, sono gravati di un'amenda del decimo della somma ritardata.

23.° Quest'amenda viene esatta insieme colla somma ritardata ne' modi stessi, coi quali si esige la contribuzione prediale.

24.° Nel momento del pagamento è rilasciata pel successivo rimborso di questo prestito una Cedola firmata tanto dal Ricevidore, o Esattore, quanto dal Presidente della Municipalità locale, o Agente Municipale, o dai rispettivi Deputati dell'estimo, ove non sono ancora installate le Municipalità, o gli Agenti Municipali.

25.° Queste Cedole sono in qualunque tempo ammesse, come effettivo numerario per l'acquisto de' Beni Nazionali.

26.° I Possessori di piccole Cedole da 100 a 1000 lire, i quali non sono in caso di acquistare Beni Nazionali, e non vogliono disporre in altro modo, le notificano alle Ammi-

nistrazioni. Queste le accordano in luogo di somma a chi si presenta all'acquisto, onde servirsene a compimento dell'intiero valore, se a tanto non giungono quelle che possiede. Gli acquirenti in mancanza di sborso effettivo pagano ai possessori delle suddette piccole Cedole il frutto del 4 per cento, e si obbligano ad estinguerli fra quattro anni.

27.° I Cittadini, in nome de'quali è rilasciata la Cedola, o i loro eredi, e successori, che non hanno voluto far acquisto di Beni Nazionali, possono scontare ogni anno una decima parte della somma prestata, in pagamento delle imposte sì dirette, che indirette, che possono loro spettare.

28.° Per abilitare i Prestatori a scontare nel termine di dieci anni col pagamento, come sopra, delle imposte, si rilasciano ai medesimi dalle Amministrazioni Dipartimentali sopra loro richiesta dieci Cedole, contenente ciascuna il decimo del capitale prestato.

29.° Per l'ammortizzazione di queste Cedole sono messi a disposizione del Potere Esecutivo tanti Beni Nazionali, quanti corrispondono al valore delle medesime. Il Potere Esecutivo ne fa una opportuna assegnazione ne' varj Dipartimenti.

30. Le Amministrazioni Dipartimentali danno conto ogni dieci giorni al Potere Esecutivo delle somme, che vengono loro consegnate dai Ricevidori, e pubblicano i nomi di quelli che hanno fatto de' prestiti volontarj, e de' renitenti, o morosi al pagamento.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* PIAZZI, e MOCHETTI, *Segretàrj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 22 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 23 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per la pronta esecuzione della Legge, con cui si stabilisce un prestito forzato.

Delli 22 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 16 Ventoso.

Per la pronta esecuzione della Legge del giorno d'oggi, relativa al prestito forzato, ed a tenore dell'articolo undecimo della medesima,

Dichiarato il caso d'urgenza,

Il Gran Consiglio risolve:

Per l'esecuzione della Legge sovracitata il Potere Esecutivo si regola a norma delle seguenti istruzioni.

Le annesse istruzioni saranno stampate.

Sottoscritti, Giovio, *Presidente;* Mochetti, e Mangili, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 22 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge, unitamente alle istruzioni in essa citate, sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 23 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Istruzioni alle Amministrazioni Dipartimentali per l'esecuzione della Legge relativa al Prestito forzato.

1.° L'esecuzione di questa Legge esige la massima celerità. Tosto che le Amministrazioni Dipartimentali l'hanno ricevuta, invitano li Commissarj eletti dal Corpo Legislativo, il Commissario del Poter Esecutivo, e i quattro individui della Municipalità del Capo-Luogo del Dipartimento, secondo l'articolo 10.° della Legge, e si applicano tutti sul momento alla formazione de'ruoli, o note del Prestito.

2.° Nell'assegnare ne'Ruoli ad ogni Cittadino, o famiglia la classe, alla quale appartengono, non liquidano rigorosamente il reddito netto, ma lo fissano per approssimazione.

3.° Si ritiene per reddito netto tutto ciò, che ciascun Cittadino, o famiglia trae tanto dai fondi stabili, e capitali fruttiferi,

quanto dal Commercio, e dall'industria, detratte soltanto le passività addossate ai fondi. La maniera di vivere, e la publica notoria fama concorrono a determinare il giudizio delle fortune.

4.° La Legge comprende anche tutti quelli, i quali quantunque non siano nè Proprietarj, nè commercianti, negli ultimi tempi pure hanno accumulata rapida fortuna per diverse favorevoli combinazioni.

5.° Le Amministrazioni, e tutti gli altri dalla Legge chiamati a fissare il Riparto del Prestito, sono autorizzati a prendere tutte le misure necessarie pel pronto incasso del medesimo.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* MOCHETTI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

ISTRUZIONE.

1.° Nello stesso giorno che ricevono queste Istruzioni gli Amministratori Dipartimentali, i Municipalisti, e Commissarj eletti ec. scrivono ai Presidenti di tutte le Municipalità ne' Comuni, ov' esse ritrovansi, ai Deputati dell' Estimo, ovvero ai Cancellieri Comunali, oppure ad altri Funzionarj publici di ciascun Comune ne' luoghi ove non sono Municipalità, una Circolare, colla quale commettono loro di fare il ruolo di tutti quelli, che debbono essere compresi nel Prestito.

2.º Avuti questi ruoli, le Amministrazioni Dipartimentali, i Municipalisti, e Commissarj ec. approvano, o correggono i ruoli di ciascun Comune. Essi dividono in classi i Cittadini, che debbono fornire il Prestito.

3.º Determinate le Classi fanno tante note separate de'diversi Prestatori, quante sono le Comuni del Dipartimento.

4.º Gli Amministratori, i Municipalisti, Commissarj ec. formano una Tabella divisa in quattro colonne. Nella prima si pongono i nomi dei Prestatori. Nella seconda la professione de' medesimi. Nella terza la Classe, alla quale appartengono. Nella quarta la quota, che dietro ai già indicati fondamenti viene fissata pel rispettivo Prestito. Questa Tabella si eseguisce nel termine di una decade.

5. Gli Amministratori Dipartimentali spediscono questa Tabella ai Ricevidori, o Esattori delle contribuzioni di ciascun Luogo, che immediatamente procedono alla esazione a' termini dell' articolo quarto della Legge 17 Ventoso anno 6.º, relativa al prestito.

6.º Il Potere Esecutivo riceve dagli Amministratori Dipartimentali la copia delle Tabelle.

7.º Ciascun Ricevitore, o Esattore spedisce a ciascun Prestatore la nota rispettiva subito che l' ha ricevuta dall' Amministrazione Dipartimentale.

8.º L' Amministrazione Dipartimentale nomina presso ciascun Ricevidore, o Esattore alcuni onesti Periti, che stimano in numerario l' intrinseco delle materie d' oro, o d' argento, che vengono date in conto del Prestito.

9.º Il Presidente della Municipalità, o chiunque tien luogo

del medesimo, oppure il Deputato dell'Estimo, o altro pubblico Uffiziale, ove non è ancora Municipalità, presiede a questa stima, e ne sollecita l'operazione.

10.° L'Amministrazione Dipartimentale nomina egualmente dei pubblici Sensali, od altri probi, e pratici Cittadini, che stimano i grani dati in conto del Prestito.

11.° I grani vengono tosto trasportati nei magazzeni indicati dalle Aministrazioni Dipartimentali. Il certificato della eseguita consegna de' grani viene accettato dal Ricevidore, o Esattore come numerario.

12.° Le quitanze avute dai Ricevitori, o Esattori del rispettivo Comune, vengono cambiate nelle cedole, che si rilasciano dalle Amministrazioni Dipartimentali.

13.° Il Potere Esecutivo ordina una modula uniforme di Cedole, e le passa alle Amministrazioni suddette.

14.° Le sole Cedole rilasciate ai Prestatori compresi negli articoli 7, e 8 della Legge, sono di modula diversa.

15.° Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Dipartimento veglia al pronto ricevimento dei Prestiti, ed all'esatto versamento de' medesimi dalle mani de' Ricevitori, o Esattori nelle casse delle Amministrazioni Dipartimentali.

16.° Esse informano il Direttorio Esecutivo ogni decade dell' introito seguito in danaro, in materie d'oro, o d'argento, e in grani. Il Direttorio ne informa il Corpo Legislativo.

17.° Le Amministrazioni Dipartimentali spediscono ogni Decade al Direttorio Esecutivo la nota de' Cittadini renitenti, o morosi al pagamento, e ne pubblicano i nomi.

18.° Il Direttorio Esecutivo, non ostanti le presenti Istru-

zioni, è autorizzato a determinare quegli altri provvedimenti di esecuzione, che fossero necessarj, e mancassero nelle presenti Istruzioni, ed anche, quando occorra, a modificare alcuno de' presenti articoli, che in pratica riuscisse per avventura ritardante l'esecuzione.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* MOCCHETTI, e MANGILI, *Segretarj.*

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente*; CONTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l' esecuzione dell' art. 29 della risoluzione 16 Ventoso portante il prestito forzato, ec.

Delli 22 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente :

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 16 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che per l'esecuzione dell' articolo 29°. della Risoluzione 16 Ventoso, portante il Prestito forzato, debbonsi stabilire le norme opportune ;

Dichiarato il caso d' urgenza sull'espresso motivo, risolve:

1.° Il Potere Esecutivo nella vendita dei Beni Nazionali, messi a sua disposizione per l'articolo 29.° della Risoluzione delli 16 Ventoso portante il prestito forzato, segue le norme prescritte nell' articolo 2.° della Legge 2 Piovoso, relativo alla vendita di una quantità di Beni Nazionali corrispondente alla somma di 16 milioni.

2.° La vendita di questi beni, come quella de'Beni contemplati nelle Leggi 4 Nevoso, e 2 Piovoso, vengono fatte

sotto la sanzione dell'articolo 376 della Costituzione a perpetua indennità, e sicurezza degli Acquirenti.

3.° Il Potere Esecutivo fa pubblicare gl'incanti per la vendita de' Beni Nazionali all'asta una decade prima, e in tre distinte giornate.

4.° Alle vendite de' Beni Nazionali contemplati nell'articolo 29 della Risoluzione delli 16 corrente, portante il prestito forzato, presiede un Amministratore, ed un Uffiziale Municipale.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* PIAZZI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 22 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente*; CONTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 23 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l' organizzazione d' un Corpo d' Ingegneri, ec.

Delli 23 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 12 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che importa alla sicurezza, e prosperità della Repubblica di formare, e mantenere sempre completo di abili Soggetti un Corpo d' Ingegneri;

Previa la dichiarazione del caso d' urgenza, dedotta dalla necessità di prendere sollecitamente le misure opportune per gli oggetti suddetti, risolve:

1.° Il Corpo del Genio sarà composto di trentaquattro Uffiziali, cioè di un Ispettore col grado del General di Brigata, tre Direttori Capi di Brigata, sei Vice-Direttori Capi-Battaglioni, otto Capitani di prima classe, otto Capitani di seconda classe, ed otto Tenenti.

2.° Al Corpo del Genio saranno unite due Compagnie di Minatori di cinquanta uomini, compresi tre Uffiziali per ciascuna: più due Compagnie di Zappatori della stessa forza,

e dello stesso numero d'Uffiziali, ed inoltre una Compagnia d'Artisti Pontonieri di cinquanta uomini, e quattro Uffiziali. In tempo di guerra si aggiungerà a questa un'altra Compagnia di Artisti Pontonieri: si rinforzeranno a norma del bisogno quelle de'Minatori, e Zappatori, e si formeranno due nuove Compagnie di semplici Artisti scelti fra quelli, che lavorano in ferro, ed in legno.

3.° Se i Cisalpini, Italiani, Polacchi, e Francesi ammessi nel Corpo del Genio nei modi prescritti dalla Legge 21 Nevoso p. p., non fossero in numero sufficiente da riempire tutti li posti di Ufficiali per mancanza d'Individui forniti delle cognizioni proprie all'Ingegnere, al Minatore, al Zappatore, ed al Pontoniere, in questo caso si lascieranno vacanti i posti rimanenti, e si metteranno di poi nella Scuola Militare del Genio, e dell'Artiglieria, da instituirsi a norma della presente Risoluzione, tanti allievi di più del numero ordinario, che essa deve contenere, quanti saranno i detti posti vacanti.

4.° In tempo di pace due terzi de' posti vacanti saranno dati per anzianità, e l'altro terzo per scelta: il contrario avrà luogo in tempo di guerra. Il posto però d'Ispettore del Genio sarà sempre dato per anzianità.

5.° I Capitani delle Compagnie annesse al Corpo degl'Ingegneri avranno diritto di concorrere al posto vacante di Capitano Ingegnere, e così pure i Tenenti, quando sieno più anziani de'Tenenti Ingegneri. Questo diritto però non potrà avere il suo effetto, che previo un esame, dal quale risulti avere il concorrente l'abilità necessaria per sostenere il carico di Capitano Ingegnere.

6.° Vi sarà un Corpo di Ragionati di fortificazione, il quale sarà composto di un Capo-Ragionato, tre Ragionati di prima classe, e sei Ragionati di seconda classe. A questi Ragionati di fortificazione sarà appoggiato il registro, e contro-registro per tutte quelle spese, che occorrono da farsi per l'eseguimento delle costruzioni, e riparazioni di fortificazione, ed edifizj militari.

7.° Dovranno i Ragionati di fortificazione intervenire alle misure, che si faranno dagl' Ingegneri Militari delle opere, lavori eseguiti dagli Appaltatori, rivedere i conti tanto del risultato di dette misure, quanto de' prezzi, che a queste corrispondono a tenore de' contratti. Sarà pure loro incumbenza il riconoscere ogni sorta di materiali, strumenti, macchine, utensili, che vengano somministrati dagli Appaltatori, esaminando se la quantità, e la qualità s'uniformi agl' impegni da essi addossati.

8.° Tutti i contratti, qualunque denominazione essi prendano, dovranno stipularsi da chi verrà destinato dal Potere Esecutivo mediante l' intervento, e l'approvazione de' Ragionati di fortificazione.

9. Sarà incumbenza speciale de' Ragionati di fortificazione tener registri dei contratti degli appalti, così pure de' fondi somministrati per le fortificazioni, e del loro impiego, affine di presentare a suo tempo alla Ragionatería generale gli occorrenti, e giustificati bilanci di tutti li maneggi di generi, e contanti.

10.° Per li pagamenti, che dovessero farsi, saranno destinati gli opportuni pagatori subalterni.

11.° La Scuola Militare, che a tenore della Legge 24 Brumale, risiederà in Modena, servirà tanto per l'Artiglieria, che per il Genio. Si aprirà essa al cominciamento dell' anno 7.°, intanto si appresterà la fabbrica, e si provvederanno tutti i mobili, e stromenti necessarj per uso della Scuola.

12.° Per essere ammesso nella Scuola in qualità di allievo, bisognerà sapere almeno l'Aritmetica, la Geometrìa, la Trigonometrìa, e l' Algebra, comprese le equazioni del terzo, e quarto grado, di più gli elementi del disegno di figura, e d'Architettura civile, e per fine l' arte di ben scrivere la nostra lingua.

13.° Nel primo anno entreranno nove allievi nella Scuola; nel secondo altri nove, e così nel terzo anno. Alla fine di questo, nel principio del quarto anno usciranno i primi nove per dar luogo ad altrettanti, e così di seguito negli anni successivi: di modo che dopo il secondo anno il numero ordinario degli Allievi dell'Instituto, sarà per ora di ventisette, ed il corso degli Studj durerà tre anni.

14.° Gli Allievi della Scuola avranno lo stipendio di lire mille duecento all'anno, ed il grado di Sottotenenti. Le provviste di libri scolastici, carta, colori, istromenti, ed altro ad uso della Scuola stessa, cadranno tutte a spese della Repubblica.

15.° Gli Allievi, che non si applicheranno, come conviene, agli studj, e coloro, che saranno d' indole incorreggibile, verranno licenziati dalla Scuola.

16.° Gli Allievi, che usciranno dalla Scuola, passeranno

col grado di Tenente nel Corpo degl'Ingegneri, e Compagnie annesse, e in quello degli Artiglieri.

17.° Que' Giovani Cisalpini, i quali avessero le cognizioni espresse nell'articolo duodecimo, verificate col mezzo di un esame, e che volessero approfittarsi delle Scuole dell'Instituto, avranno libero l'ingresso nelle ore degl'insegnamenti, purchè si contengano con la dovuta disciplina Questi se dopo di aver terminato tutto il corso degli Studj della Scuola, e di essersi assoggettati agli stessi sperimenti, che verranno prescritti per gli Allievi, otterranno dal Direttore, e Professori un attestato comprovante la loro buona riuscita, potranno concorrere agl'impieghi nel caso di straordinarie vacanze nei Corpi del Genio, e dell'Artiglieria.

18.° La Scuola sarà governata da un Direttore, poi da un Comandante in secondo con un Ajutante. Altri due Uffiziali non aventi un grado maggiore di Capitano, e tratti dai Corpi del Genio, e dell'Artiglieria, saranno attaccati alla Scuola per l'istruzione degli Allievi nelle Fortificazioni, e nell'Artiglieria, i quali conseguiranno l'avanzamento di un grado nel proprio Corpo, dopo d'avere ivi servito per sei anni.

19. Sono necessarj per la Scuola un Professore di Matematica, uno di Fisica e Chimica, uno di Geometria descrittiva, che insegnerà anche l'Idrodinamica, due di disegno, i quali tutti, ed altri, che fossero in appresso necessarj, saranno dal Potere Esecutivo scelti fra i più abili, e capaci in dette facoltà; i primi tre avranno lire quattromille di stipendio, e tremille gli altri due, oltre l'alloggio per tutti.

20.° Saranno invitati tutti i Giovani Cisalpini, che hanno

le cognizioni enunciate nell'articolo duodecimo, e che desiderano di entrare nella Scuola, a trovarsi in Modena nel giorno, che verrà con pubblico avviso destinato dal Potere Esecutivo per presentarsi al pubblico esame, che verrà fatto dal Direttore unitamente ai Professori. Questi sceglieranno fra i concorrenti i nove più capaci, e più istrutti, e quel maggior numero ancora, che si trovasse per avventura necessario a interamente compire il Corpo del Genio a norma degli articoli primo, secondo, e terzo. Un simile concorso si rinnoverà ogni anno; ma allora solamente nove saranno gli eletti.

21.° Gli studj del primo anno scolastico saranno comuni per tutti nove, ma al termine di quest'anno medesimo si farà un esame per separare i due più disposti a servire nel Corpo del Genio, e nelle Compagnie annesse, dai sette rimanenti più disposti pel servizio dell'Artiglieria. Gli studj dei due anni successivi saranno in parte a tutti nove comuni, e in parte diversi relativamente all'arte, che debbono professare, e a norma del Piano di studj, che il Potere Esecutivo è abilitato a far estendere, ed eseguire.

22.° Anche nel termine del secondo, e terzo anno si faranno pubblici esami per premiare i più abili Ingegneri, ed Artiglieri della Scuola, e mantenere in tutti l'emulazione. Nel caso, che alla fine del terzo anno alcuno degli Allievi si trovasse meno capace, sarà questo obbligato a restare un altro anno nella Scuola per supplire alle cognizioni, che gli mancano. L'anzianità rispettiva di quelli, che escono dalla Scuola, dipenderà nel proprio Corpo dalle fedi, che otterranno nel fine dell'ultimo anno dai Professori uniti al Direttore.

23.° Sarà dal Direttorio Esecutivo scelto un valente artefice, a cui darà alloggio, e conveniente stipendio, colla condizione, che abiti in Modena, e non in altro lavori, che in istrumenti di Matematica ad uso della Scuola, e degl'Ingegneri.

24.° Per pratica istruzione degli Allievi s' intraprenderà almeno ogni secondo anno il simulato attacco di un Poligono.

25.° L'uniforme del Corpo del Genio, e Compagnie annesse, non meno che quello della Scuola Militare, verrà in appresso prescritto nel Piano generale sulla forza assoldata.

26.° Il Direttorio Esecutivo è abilitato a provvedere modelli, apparati di macchina per la Fisica, ed altro ad uso della Scuola medesima.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, BRUNETTI, *Presidente;* ALBORGHETTI, *e* GREPPI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 23 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 24 Ventoso, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per cui tutti gl' impiegati, che percepiscono stipendio dalla Repubblica, dovranno prestare il giuramento, ec.

Delli 26 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 25 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando essere necessario, che i pubblici Impiegati diano una pubblica prova del proprio attaccamento alla Repubblica, al di cui bene devono cooperare;

Considerando, che la Legge 27 Frimale contempla soltanto i Funzionarj Costituzionali;

Dichiarata l'urgenza sui motivi di sopra esposti, risolve:

1.° Tutti gl' Impiegati, che percepiscono stipendio dalla Repubblica, dovranno entro due decadi prestare il giuramento secondo la formola seguente:

Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al governo dei re, degli aristocratici, ed oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e della Eguaglianza, ed alla conservazione, e prosperità della Repubblica.

2.° Il giuramento dovrà prestarsi in luogo, ove abbia accesso il Popolo, e in mano di quelle Autorità, che dal Potere Esecutivo saranno a ciò destinate.

3.° Saranno obbligati ad uniformarsi alla presente Legge anche tutti quei Cittadini, che da qualunque Autorità venissero in seguito impiegati.

4.° Chiunque ricusa di giurare a norma della precisa formola di sopra prescritta, è escluso dall'impiego.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* PIAZZI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 26 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Pro-Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 26 Ventoso, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui è accordata la Cittadinanza Cisalpina a varj ex-Veneti.

Dei 28 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiaràzione d'urgenza, e della risoluzione delli 20 Ventoso.

Il Gran Consiglio considerando, che in forza della Legge 12 Nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro Patriottismo, e moralità, e di avere promossa l'unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;

Considerando, che li sottoscritti Marino Rubbi = Giuseppe Rubbi = Giorgio Pisani = Bortolo Angeleri = Marin Zorzi Ex-Veneti = Girolamo Raineri detto *Liberino* = Giacomo Angeli = Ottavio Bernardi = Luigi Pase ex-Veronesi = Antonio Gasparinetti ex-Trevisano = Gaspare Maria Gaspari ex-Udinese = Pietro Stecchini ex-Bassanese = Antonio Baldiperotto ex-Vicentino hanno i requisiti richiesti dalla Legge suddetta,

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12 nevoso, risolve:

Resta accordata la Cittadinanza a Marino Rubbi = Giuseppe Rubbi = Giorgio Pisani = Bortolo Angeleri = Marin Zorzi ex-Veneti = Girolamo Raineri detto *Liberino* = Giacomo Angeli = Ottavio Bernardi = Luigi Pase ex-Veronesi = Antonio Gasparinetti ex-Trevisano = Gaspare Maria Gaspari ex-Udinese = Pietro Stecchini ex-Bassanese = Antonio Baldiperotto ex-Vicentino.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* PIAZZI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 28 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, *e* RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 29 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

FINE DEL II. VOLUME.

INDICE

Delle Leggi contenute in questo secondo volume.

LEGGI

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DAL GIORNO DELL' INSTALLAMENTO

DEL

CORPO LEGISLATIVO.

LEGGI

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DAL GIORNO DELL' INSTALLAMENTO

DEL

CORPO LEGISLATIVO

VOLUME TERZO.

MILANO

DALLA STAMPERIA ITALIANA, E FRANCESE, A S. ZENO, N.° 534.

ANNO I.° DELLA REPUBBLICA (1798).

ELEZIONE

Definitiva de' soggetti, che a tenore dell' art. 10 della Legge 17 Ventoso p. p. debbono concorrere a formare il ruolo per il prestito forzato nei dipartimenti della Repubblica.

Delli 30 Ventoso, anno 6.° Repubblicano.

DIPARTIMENTO DEL CROSTOLO.

MAJOLI Pietro = Ferrari Francesco = Rabeno Banchiere.

DIPARTIMENTO DEL TICINO.

Orlandi Rocco = Maggi Ingegnere = Chiappori Stefano.

DIPARTIMENTO DELLA MONTAGNA.

Gennari Giovanni = Righini Antonio = Proasi Agrimensore.

DIPARTIMENTO DEL BASSO PO.

Fiaschi Lodovico = Campana Giacomo = Recchi Luigi.

DIPARTIMENTO DELL'ADDA.

Carminati Alessandro di Lodi = Viola Domenico di Soncino = Ragazzoni Giuseppe il padre, di Crema.

DIPARTIMENTO DELL' ADDA, ED OLIO.

Delfini Dottor Fisico di Morbegno = Rusconi Giacomo Antonio di Sondrio = Calvi Maffeo di Edolo.

DIPARTIMENTO DEL MINCIO.

Cessi Dottor Pietro = Butturi della Dita Borromeo = Todeschini Elia negoziante.

DIPARTIMENTO DEL BENACO.

Scipione Trecagni di Salò = Ugolotti Pietro Antonio di Castiglione = Osma Antonio di Asola.

DIPARTIMENTO DELL' ALPI APUANE.

Rossi Xaverio Avvocato di Massa = Ferrari Giovanni Francesco di Garfagnana = Vaccà ex-Capitano di Carrara.

DIPARTIMENTO DEL RUBICONE.

Urbani Luigi = Agolanti Giovanni Battista = Caporali Luigi.

DIPARTIMENTO DEL LAMONE.

Varani Francesco di Faenza = Gentilini Annibale d'Imola = Raisi Pompeo di Ravenna.

DIPARTIMENTO DEL SERIO.

Quattrini Dottore dell'Isola = Morlacchi Luigi di Valle Seriana = Riccardi Luigi di Bergamo.

DIPARTIMENTO DEL PANARO.

Fano Pellegrino = Palmieri Pietro = Cantuti Nestore.

DIPARTIMENTO DEL VERBANO.

Baroffio Giuseppe Dottore di Varese = Savino Teodosio di Gavirate = Caldarini Coadjutore di Gallarate.

DIPARTIMENTO DEL LARIO.

Rezzonico Melchiore negoziante = Sanpietro Giovanni di Como = Giani Paolo di Chiavenna.

DIPARTIMENTO DEL RENO.

Zamboni Gaetano Mercante = Bologna Sebastiano = Sibaud Marcellino.

DIPARTIMENTO DELL' ALTA PADUSA.

Miari Nicolò Alfonso di Finale = Masetti Dionigi Negoziante di S. Giovanni = Paltrinieri Dottor Legale di S. Felice.

DIPARTIMENTO DELL' ALTO PO.

Giovannini Giuseppe di Cremona = Corti Giovanni di Casalmaggiore = Casagrande Antonio di Cremona.

DIPARTIMENTO DELL' OLONA.

Pensa ex-Municipale = Curti Luigi = Schenardi Luigi.

DIPARTIMENTO DEL MELA.

Fenaroli Antonio = Guzzago Faustino = Chiodi Angelo.

Sottoscritti, ALDINI, *Presidente;* CONTI, e RUSNATI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata. Il 1.° Germile, anno 6.°

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

MESSAGGIO

Del Consiglio de' Seniori relativo alla precedente elezione, ec. delli 30 Ventoso.

Delli 3 Germile, anno 6.° Repubblicano.

CITTADINI DIRETTORI, nel Messaggio di questo Consiglio 30 Ventoso, con cui vi fu trasmessa l'elezione definitiva dei tre soggetti, che debbono concorrere a formare il ruolo per il prestito forzato a tenore dell'art. 10 della Legge 17 suddetto Ventoso, è incorso un errore nel Dipartimento dell' Olona, trovandosi incluso = Curti Luigi = in vece dell' eletto Pietro Balabbio. Ve ne rendiamo quindi sollecito avviso per l'opportuna correzione.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente*; MONTALTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Messaggio sia pubblicato, ed eseguito. Li 3 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva de' Commissarj di alta polizìa residente in Milano, ec.

Delli 4 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva elezione de' Commissarj di alta polizìa residente in Milano in luogo delli Cittadini Campeggi, e Caccianino, che hanno rinunciato alla carica = Ferrario Vincenzo = Lopio Amanzio.

Sottoscritti, Marliani, *Presidente;* Mocchetti, *e* Strigelli, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Messaggio sia stampato, pubblicato, ed eseguito. Li 4 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, Alessandri, *Pro-Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, Sommariva.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
Luosi.

LEGGE

Per cui le cambiali del governo vengono ricevute come denaro contante in pagamento de' beni nazionali, ec.

Delli 5 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 4 Germile.

Il Gran Consiglio considerando, che le Cambiali legittimamente emesse dal Governo della Repubblica Cisalpina sono state ne' differenti contratti rilasciate come denaro contante;

Considerando, che la lealtà della Nazione non può permettere, che si dubiti ulteriormente del pagamento, o della realizzazione delle Cambiali stesse;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che il credito pubblico, e la buona fede nazionale non soffrano ulterior detrimento, risolve:

Le Cambiali del Governo della Repubblica Cisalpina di già scadute vengono ricevute come effettivo contante in

pagamento de' Beni Nazionali, che si alienano a termini delle Leggi 2 Piovoso, e 16 Ventoso.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI *Presidente;* MOCCHETTI, e MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 5 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Pro-Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per la provvista de' letti alle truppe Francesi stazionate, ec.

Dei 5 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 4 Germile.

Il Gran Consiglio considerando la necessità di provvedere di letti le truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica, onde supplire così al difetto dell'Appalto ch'erasi aperto presso il Ministro della Guerra sotto li 13 Ventoso prossimo scorso, e risparmiare ai Cittadini l'incomodo di alloggiare le suddette truppe in propria casa.

Dichiarato il caso d'urgenza sul bisogno pressante di tali Letti, risolve:

1.° Il Potere Esecutivo richiede ai Cittadini facoltosi di somministrare i Letti occorrenti alla Truppa in quelle parti della Repubblica, ove l'urgenza lo esige.

2.° Le richieste si fanno in preferenza ai Regolari dell'uno e dell'altro sesso, indi ai Ricchi possessori, o Negozianti, prima di estenderle ai meno ricchi, e meno agiati.

3.° Ciascun Letto debb' esser fornito con gli articoli seguenti: Un fusto d' asse con cavaletti, ovvero panche: Un pagliariccio empito di paglia: Uu capezzale con lana: Due lenzuola di tela bianca, ed una coperta di lana; il tutto della misura conveniente per due persone.

4.° All' atto della consegna del Letto fornito se ne fa la stima da un Perito alla presenza di due Municipalisti, e del Proprietario.

5.° Viene rilasciata al Proprietario una Cedola indicante l' importo de' Capi somministrati sottoscritta dal Perito, e dai due Municipalisti; e questa è ricevuta come denaro contante alle pubbliche Casse.

6.° I Letti come sopra forniti restano sotto la custodia, e responsabilità delle Amministrazioni Centrali, e da queste vengono consegnati mediante ricevuta ai Provveditori Militari.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 5 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, ALESSANDRI, *Pro-Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Lario.

Delli 7 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 21 *Ventoso.*

Il Gran Consiglio considerando, ch'è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;

Il Gran Consiglio, dichiarata l'urgenza sopra i precedenti motivi, risolve:

Il Dipartimento del Lario sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni anterior Legge in contrario.

N.° 1 Comune di Como col suo circondario esterno formato dai borghi, e così detti Corpi Santi.

N.° 2 Distretto di Domaso Capo-Luogo.

Comunità.

Bugiallo
Gera
Montemezzo
Sorico
Trezzone
Domaso
Dosso del Liro con Alpi di Camedo
Gravedona
Livo
Pellio
Traversa con Naro
Vercana
Consiglio di Rumo
Cremia
Dongo
Garseno
Germasono con Alpi di Persolo, e di Stazona
Messo
Pianello
Stazzona
Rezzonico
S. Abbondio
S. Siro.

N.° 3 Distretto di Porlezza Capo-Luogo.

Comunità.

Buggiolo con Pramarcio
Carlazzo con Castello
Cavargna
Cima
Claino con Osteno
Corido
Cusino
Gotro
Piano
Porlezza
S. Bartolommeo
S. Nazaro
Seghebbia
Tavodro con s. Pietro Agria
Albogasio con Oria
Castello
Cresogno Superiore, ed Inferiore

Dasio
Drano con Loggio
Puria
Blesagno con Lura
Castiglione
Laino
Lanzo
Pellio di sopra con Pellio di sotto
Ponna
Rampogno
S. Fedele
Scaria
Verna.

N.° 4 Distretto di Tremezzo Capo-Luogo.

Comunità.

Bellaggio con Comune di mezzo, e Comune delle Ville
Argeno
Casasco
Cerano
Colono
Dizzasco con Muronico, Rovasco, e Biazzeno
Lezzeno
Ossuccio con Spurano
Pigra
Sala
Schignano
Lenno
Mezzegra
Tremezzo
Bene
Breglia
Croce
Grandola con Naggio, Velzo, Codogna, Conte, e Cardano.
Griante
Grona
Loveno con Nobiallo
Menaggio
Plesio con Barna.

N.° 5 Distretto di Laglio Capo-Luogo.

Comunità.

Brienno
Carate
Careno
Laglio
Lemna
Molina
Nesso
Palanzo
Pognana con Quarsano, e Canzaga

Velleso con Erno
Zelbio
Blevio
Cernobbio
Maslianico
Moltrasio
Piazza
Rovenna
Torno
Urio

N.° 6 Distretto di Uggiate Capo-Luogo.

Comunità.

Albiolo
Bizzarone
Cagno
Camnago con Bernasca
Casanuova
Cavallasca
Caverzasio
Drezzo
Gaggino
Geronico al piano ed al monte
Olgiate con Baraggiola, e Sommaino
Paré
Rodero
Ronago
Solbiate con Concagno
Trevano
Vergosa
Uggiate.

N.° 7 Distretto della Pieve di Zezio Inferiore Capo-Luogo Como.

Comunità.

Albate con Trecallo, Braggia, Muggio, ed Acquanegra
Camnago
Capiago con Cassina Franca
Civiglio con s. Tomaso, e Vistigna
Grandate
Lipomo
Ponzate
Senna con Navedano, e Bassone
Solzago
Travernerio con Urago
Brunate.

N.° 8 Distretto di Fino Capo-Luogo.

Comunità.

Asnago con Monte Sordo
Bernate con Guzza
Brecchia con Lazzago
Bregnano con Puginate, e Cassina Manigardi
Bulgorello
Cadorago
Caslino
Casnate con Baragiola
Cassina Rizzardi con Boffalora, Monticello, e Ronco.
Cermenate con Cassina s. Croce, e Cassina Lavezzara.
Civello con Brugo
Fino con Bricoletta, Fiorenzuola, Molino Rionca, Mornasco, e Soceo
Lomazzo con Manera e Bissago.
Lucino
Luisago con Bricola
Maccio con Macciasca e Brusada
Minoprio
Montano con Casarico
Rebbio
Rovellasca
Vertemate con Rionca, e Bunone
Alzate con Verzago
Carimate
Cucciago
Figino con Rozzago
Intimiano
Montorfano
Novedrate

N.° 9 Comune di Cantù, Pieve di Galliano.
N.° 10 Distretto di Mariano Capo-Luogo.

Comunità.

Arosio
Brena con Orgelasca, e Pozzolo
Cabbiate
Carugo con Incassate e Guarda
Cremnago
Inverigo con Pomelasca
Mariano con Cassina del Perticato
Paina con Birone, Cassina Brugazzo, e Cassina Bistorto
Romanò con Vianò
Villa Romanò

Agliate
Albiate
Briosco
Calò con Riva, e Fonigo
Canonica del Lambro con Pegorino, Castelletto, Vernetto, e Cassina Boffalora
Carate con Tagliabue
Costa con Riverio
Giussano con s. Giovanni in Baraggia
Robbiano
Sovico
Triuggio con Rancate, e Boffalora
Verano
Vergo con Zuccorino
Villa Raverio con Rigola

N.° 11 Distretto di Erba Capo-Luogo.

Comunità.

Albesio
Alserio
Anzano con Cassina Pugnago Monticello, e porzione di Monguzzo
Arcellasco con Torricella, e Carpesino, Brugora, e Cassina Torchiera
Buccionigo con Molena
Carcano con Corogna
Castano con Sirtolo
Colgiago con Cassina Marcietta, Cassina Careggia, Cassina Visconti, e porzione di Calpuno
Crevena con Mornigo
Erba
Fabbrica
Incino con Villincino, Regora, e Ferrera
Lamburgo
Lezza
Lurago con porzione di Calpuno
Merone
Monguzzo con Nobile
Orsenigo con Parzano
Paravicino con Pomerio, e Caseglio
Ponte con Cassina Busnigallo
Villa Albese con Saroggia

N.° 12 Comune di Seregno, Pieve di Desio.

N.° 13 Distretto di Desio Capo-Luogo.

Comunità.

Balsamo
Biassono con Cassina s. Giorgio al Lambro
Bovisio
Cassina di Giorgio Aliprandi
Cassina Amata
Cassina Savina
Cinisello
Cusano
Desio
Dugnano
Incirano
Lissone
Macherio con Cassina Torretta
Masciago
Muggiò con Cassina Scorpiona
Nova con Cassina Meda e Grugnotorto
Paderno
Palazzuola
Serego
Varedo
Vedano con Molino del Salice, Molino del Cantone e Casulta.

N.° 14 Distretto di Seveso Capo-Luogo.

Comunità.

Barlassina
Binzago
Birago
Ceriano
Cesano Maderno
Cogliate con s. Dalmazio
Copreno
Lazzate
Lentate con Cimnago, Camnago, e Cassina Mirabella
Limbiate con Mombello
Meda
Misinto
Seveso con Cassina Farga
Solaro

N.° 15 Comune della Valle S. Giacomo
N.° 16 Distretto di Chiavenna Capo-Luogo:

Comunità.

Chiavenna, e Vicinanze	Campedello
Piuro	Villa.

N.° 17 Distretto di Gordona Capo-Luogo.

Comunità.

Gordona colla Valle Bodengo	Novate
e Monti di Menarolo	Prata
Mese	Samolaco.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* PIAZZI, *e* MOCCHETTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 7 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, FONTANA, *Pro-Presidente*; MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 8 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva de' Presidenti de' Tribunali criminali, Accusatori pubblici, e Cancellieri d' alcuni Dipartimenti.

Delli 7 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva elezione dei Presidenti de' Tribunali criminali, Accusatori pubblici, e Cancellieri dei seguenti Dipartimenti.

MELA.

Fenaroli Girolamo, *Presidente.*
Salvi Pietro, *Accusatore.*
Piazza Alberto, *Cancelliere.*

ADDA, ED OLIO.

Guicciardi Enrico di Ponte, *Presidente.*
Calvi Francesco di Edolo, *Accusatore.*
Ronchi Antonio di Andrea di Breno, *Cancelliere.*

ALTA PADUSA.

Grillenzoni Antonio di Filippo del Finale, *Presidente.*
Cranchi Aurelio Dottore del Finale, *Accusatore.*
Frontori Sebastiano di Cento, *Cancelliere.*

ALPI APUANE.

Quirici Dottor Pietro Giudice in Modena, *Presidente.*
Giusti il figlio, di Massa, *Accusatore.*
Jacopetti padre Cancelliere in Sestolo, *Cancelliere.*

BASSO PO.

Manfrini Avvocato, Giudice, *Presidente.*
Bocchi Angelo, Accusatore provvisorio, *Accusatore.*
Crescentini, attuale Cancelliere, *Cancelliere.*

BENACO.

Orrigoni Antonio, di Levio, *Presidente.*
Pastorio Giuseppe, di Castiglioni, *Accusatore.*
Gola Ottavio, di Salò, *Cancelliere.*

CROSTOLO.

Caselli Pier-Vincenzo, *Presidente.*
Ghioffi Ferdinando, di Castelnuovo, *Accusatore.*
Casoli, di Montecchio, *Cancelliere.*

LAMONE.

Mazzolani Carlo, d'Imola, Avvocato, *Presidente.*
Faella Pietro, d'Imola, *Accusatore.*
Lippi di Mordano, Legale, *Cancelliere.*

MINCIO.

Forti Giovanni Maria, Giudice criminale, *Presidente.*
Gardani Guglielmo, Giudice criminale, *Accusatore.*
Gazzaniga Giuseppe, Cancelliere, *Cancelliere.*

PANARO

Valdrighi Luigi, *Presidente.*
Giovannini Filippo, *Accusatore.*
Trinelli Giovanni Battista, *Cancelliere.*

RENO.

Gaudenzi Filippo, Avvocato, *Presidente.*
Pilla Giovanni, *Accusatore.*
Argellati Francesco, Legale, *Cancelliere.*

RUBICONE.

Montoni Dottor Agostino, di Pesaro, *Presidente.*
Milandri Dottor Vincenzo, dei Borghi, *Accusatore.*
Dugheria Dottore, di Cesena, *Cancelliere.*

SERIO.

Bonasio Giovanni Francesco, *Presidente.*
Averara Manifesto, *Accusatore.*
Alborghetti Giuseppe, *Cancelliere.*

LARIO.

Per la rinuncia del Cittadino Canarisi Rappresentante del Popolo.

Lena Perpenti, Amministratore, *Accusatore.*

Sottoscritti, FONTANA, *Pro-Presidente;* MOCCHETTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata. Li 8 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva dei Censori alla contabilità, ec.

Delli 8 Germile, anno 6.° Repubblicano.

CITTADINI DIRETTORI. Vi trasmettiamo la definitiva Elezione de' Censori della contabilità a norma del §. 320 della Costituzione dietro la nota tripla propostaci dal Gran Consiglio.

NOMI DEGLI ELETTI.

Tettamanzi Francesco *del Mincio* = Spreafico Carlo *dell' Olona* = Pensa ex-Municipale *dell' Olona.*

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente*; MOCCHETTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva Elezione sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata. Li 8 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva d' un membro della Commissione d' alta polizia, residente in Modena per la rinuncia del già eletto, ec.

Delli 9 Germile, anno 6.° Repubblicano.

DIETRO nota dupla propostaci dal Gran Consiglio, vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva elezione di un membro della Commissione di alta polizia, residente in Modena per la rinuncia del già eletto Cittadino Alaj = Giovanni Battista Panelli.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva Elezione venga stampata, pubblicata, ed eseguita. Li 9 Germile, anno suddetto.

Sottoscritti, MOSCATI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento dell' Olona.

Delli 12 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 4 Germile.

Considerando il Gran Consiglio, ch'è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione.

Dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento dell'Olona sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario:

1.° *Comune di Milano col suo circondario esterno; detto altrevolte Corpi Santi.*

2.° *Comune di Monza con porzione di Brugherio S. Ambrogio, e cassina della Santa.*

3.° *Distretto di Bollate Capo-Luogo.*

Comunità.

Bollate con Madonna del Bosco
Paranzate
Bruzzano
Cassina nuova
Cassina Pertusella
Cassina Trivulza
Castellazzo
Cormano
Cesate
Garbagnate con Cassina de' Baicani
Mazzo con Mazzino
Novate
Pantanedo
Pinzano
Roserio
Senago con Senaghino
Terrazano
Valera
Vialba
Arese con Toretta.

4.° *Distretto di Baggio Capo-Luogo.*

Comunità.

Baggio con Cassina Moriggia
Bazzana s. Ilario
Bazzanella con Montegaudio
Boldinasco con Cassina Comini
Buccinasco con Terradeo
Cesano Boscone
Corsico con Garda e Guardina
Cerchiate
Cassina del Pero
Cusago con Rabajone
Figino
Garegnano Marcido, con Garegnano Corbellaro
Grancino con Carto Robbiolo, e Molino della Paglia
Gudo Gambaredo con Palazzolo
Lampugnano

Loirano con Cassine Gaggera e Forresera
Lorenteggio con Cassina Travaglia, Molinetto, e Chicolo di Robarello
Muggiano con Molino del Paradiso
Musocco con Quarto Uglerio
Quarto Cagnino con Cassina Pobbietta
Quinto Romano con Cassina del Maino, Caldera, e Malpaga
Ronchetto con Roborello e Ferrera
Romanbanco
Rovido
Seguro
Sella nuova con Cassina interna, Moretta, Barocca, Creta, Cassina Garegnano, Mazzo, e Cassinazza
Settimo con Cassina Giretta
Terzago con Venezia
Treno con Torazza s. Leonardo, Cassina Chiusa, e Fagnarello
Trezzano
Vighignolo
Villapizzone
Assago con Pontirolo
Assiano con Mojrano e Malandra.

5.° *Distretto di Sesto, S. Giovanni Capo-Luogo.*

Comunità.

Sesto s. Giovanni con Torretta
Affori
Biccoca con Biccochina
Bresso
Brusuglio
Cresensago con Cimiano
Cologno
Cassina de' Gatti
Moncucco con s. Gristofaro, Molgia, Dordeico, Guzzina, Pobbia, Malnido, e Bettolino freddo
Niguarda
Dergano con Derganino
Gorla
Precentenaro
Precotto con Brughirolo
Segnano con Segnanino, Greco, e Pasquè di Seveso
S. Alessandro con Occhiate e la Pelucca
S. Damiano
Turro
Villa s. Fiorano con Casotto
S. Alessandro, e Sesto giovane, e Taverna della Costa

6.° *Distretto di Cernusco Asinario Capo-Luogo.*

Comunità.

Cernusco Asinario con Crea, e Cassina Imperatore
Bornago
Bussero
Camporicco
Cassina de' Pecchj
Cambiago con Terazza de'Mandelli
Pessano con Cassina Valera, e Canepa
Pioltello
S. Giuliano con Cavarossa
S. Agata
S. Pedrino
Vignate con Retenate
Vimodrone

7.° *Distretto di Gorgonzola Capo-Luogo.*

Comunità.

Gorgonzola
Belinzago
Bisentrate
Inzago
Gessate
Masate
Pozzolo
Trecella.

8.° *Distretto di Linate Capo-Luogo.*

Comunità.

Linate inferiore con Linate superiore
Bolgiano con Monticello
Bicavacca
Casa nuova
Cassignanica
Chiaravalle con Grancie, e Bagnolo.
Foramagno
Limito con Cassina Rugacese
Lambrate con Cavriano, e Casoretto, Cassina Trivulza, e la Rosa
Morsenchio
Macconago con Guarda e Guinzano
Mezzate con Canzo
Novegro con Fra di Sesto
Pantigliate
Peschiera con Mirazzano, Biassano, Longhignara, Bettola e s. Bovio
Poasco con Sorigherio
Quinto Sole con Salvanesco, e Castellazzo
Redecesio

Rodano con Pobbiano
Rovagnasco con Cassina del Duca Capriccia, Olgia nuova, e Olgia vecchia
S. Donate con Trivulzo
Segrate
S. Gregorio vecchio con Acquabella, Casone, Bettolino, e Malapianta
Trenzanesio
Trepaceccio con s. Felice
Vajano con Cassina Ambrogiana, e Cassina Piemonte
Vigentino
Zelo con Brusada, e Monastero
Nosedo con Chiaravalle, s. Nazaro, Cassina s. Martino, Cassina Rogoredo, e Cassina del Carmine.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MANGILI, *e* MOCCHETTI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 12 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 13 Germile, anno 6.°

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

ELEZIONE

Definitiva d' alcuni Commissarj per il prestito forzato per la rinuncia degli eletti, ec.

Delli 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

DIETRO la lista dupla propostaci dal Gran Consiglio vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione de' Commissarj per il prestito forzato nel Dipartimento del Reno, e del Lario per la rinuncia de' Cittadini *Bologna*, e *Sibaud* eletti per il Dipartimento del Reno, e del Cittadino *Gianni* eletto per il Dipartimento del Lario.

Dipartimento del Reno.

Pirotti Tommaso = Landi Gaetano Perito.

Dipartimento del Lario.

Magnino Francesco di Tremezzo.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Messaggio sia stampato, pubblicato, ed eseguito. Li 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Crostolo.

Delli 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Germile.

Considerando il Gran Consiglio, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione,

Dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento del Crostolo sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N.° 1 *Comune di Reggio co' suoi Borghi, e le seguenti Ville.*

Pieve di Modolena
Coviolo
S. Maurizio
S. Prospero
Mancasale
Sesso
Roncocesi
In oltre quelle porzioni delle Ville di Codemondo, di Rivolta e di Cavazza, che sono uniti ad altri Comuni.

2 *Comune di Bagnolo con Pieve rossa, e le seguenti Ville, che si staccano dal Comune di Reggio.*

Argine
Massenzatico, e Penisso, detratta la porzione unita a s. Martino
S. Michele detto Fossa
S. Tommaso detto Fossa
Prato Fontana

3 *Comune di Brescello con Boretto, e Lentiggione.*

4 *Comune di Bibbiano colle quattro Castella, Montevetro, e loro ville.*

Grassano che si stacca dalla Comunità di Canossa
Fossa di Barco che si stacca dalla Villa di Barco, tirandone al confine settentrionale per la linea più breve dalla strada del Filo al confine inferiore di Pra Marchesana
Le Ville di Salvarano
Le porzioni di Montecaulo, di s. Bartolomeo, e del Comune di Reggio, che sono a sera del Torrente Modolena, ed a mezzodì della strada di s. Michele, la quale va dal Chiardo verso Coviolo, passando a settentrione del Casino Guidetti presso la Modolena, le quali porzioni si staccano dai Comuni, ai quali erano rispettivamente aggregate, ed all' incontro si stacca da Bibbiano la parte della Villa di Castione, che giace a settentrione di detta Strada.

5 *Comune di Coreggio colle sue Ville, detrattone Rio, ed unitevi le Ville.*

Canolo
Cognento } che si staccano per intero del Comune di Reggio.
Budrio

6 *Comune di Gualtieri colla Pieve di Santa Vittoria, e Meletole; il quale ultimo si stacca dal Comune di Castelnuovo.*

7 *Comune di Castelnuovo di sotto colle sue Ville, detratto Meletole.*

Ca del Bosco disotto } che si staccano dal Comune di Reggio.
Ca del Bosco disopra

8 *Comune di Gonzaga colle sue Ville detrattone la Moglia.*

9 *Comune di Montecchio colle sue Ville.*

Barco detrattane la Fossa unita a Bibbiano
Le porzioni di Calerno e Guida
che rimangono a mezzodì della Via di Emilia

10 *Comune di S. Martino, colle sue Ville, e coi seguenti luoghi, che si staccano dai loro rispettivi Comuni.*

Casale
S. Faustino
Fontana
Masone, ossia Tresinaro e Marmirolo per tutta quella porzione di esse Ville che rimane a settentrione della Strada Emilia.
La porzione delle Ville di Gavazza e Massenzatico, che è a levante della Castellina e dopo questa del Naviglio di Coreggio

11 *Comune di S. Benedetto colle sue ville, detratta quella di Portiolo.*

12 *Comune di Suzzara colle sue Ville.*

13 *Comune di Novellara colle sue Ville, e colle seguenti, che si staccano dal Comune di Reggio.*

Santa Maria
Seta
S. Gio. della Fossa

14 *Comune di Saviola con Portiolo, che si stacca da S. Benedetto.*

15 *Distretto di Albinea, Capo-Luogo Albinea, unitavi la Villa Canali, che si stacca dal Comune di Reggio.*

Comunità.

Banzola
Borzano con quella porzione di Fogliano, che è a ponente del Rio Lodola, la quale si stacca dal Comune di Reggio
Paullo
Montalto
Montericco
Paderna
Querzola
Sordiglio
Vezzano
Macciatella unitavi la porzione di Rivalta, che è a mattina della Modolena, la quale si stacca dal Comune di Reggio; ed esclusane la porzione di Montecaulo unita a Bibbiano

16 *Distretto di Cavriago, Capo-Luogo Cavriago con Pradonera; che si stacca dal Comune di Reggio.*

Comunità.

S. Bartolommeo detrattane la porzione unita a Bibbiano: aggiuntavi la porzione della Villa di Castione staccata da Bibbiano, ed unitavi pure quella porzione di Codemondo, che ha per confine a mezzodì la Strada del

Ghiardo a Coviolo, e rimane a ponente dello scolo più orientale di Fossa marcia, e quindi discendendo a ponente pure dal Rio Moreno, la qual porzione si stacca dal Comune di Reggio

Caddè, alla quale si unisce la porzione di Guida, che è a settentrione della Via Emilia

La Cella con Casaloffia, che si staccà dal Comune di Reggio, e si erige in Comunità

S. Ilario a cui si unisce la porzione di Calerno, che rimane al di sotto della Via Emilia

17 *Distretto di Castellarano, Capo-Luogo Castellarano.*

Comunità.

Ca di Roccio
Vinazzano
Salvaterra con s. Antonio, e Villa lunga
Montebabbio e Lovano
Roteglia
S. Romano
S. Valentino, e Rondinara
Castelvecchio
Saltino

18 *Distretto di Castelnuovo ne' Monti, Capo-Luogo Castelnuovo ne' Monti.*

Comunità.

Bismantova
Borra e Teggia
Canova
Casalobbio
Cola
Costa de' Grassi
Crevara
Gatta
Gazzuolo
Gottano
Monte Castagnero
Monte Miscoso
Rumiseto
Rebecco
Scurano
Vetro
Villaberza
Fellina
Leguigno
Pontone
Sarzano con Cortogno e Cassina

19 *Distretto di Carpinetti, Capo-Luogo Carpinetti.*

Comunità.

Baiso
Bebbio
Busanella
Castelbaldo
Cavola
Debbio
Giandetto
Levizzano
Mandra
Onsiano
Pantano
Poiano
S. Cassiano
S. Donino di Marola
Valestra

20 *Distretto di Fabbrico, Capo Luogo Fabbrico.*

Comunità.

Campagnola
Ruolo unitavi la parte di Novi che rimane alla sinistra della Fossa di Raso
Moglia Villa, che si stacca da Gonzaga, e si erige in Comunità
Rio Villa, che si stacca da Coreggio, e si erige in Comunità

21 *Distretto di Montefiorino, Capo-Luogo Montefiorino.*

Comunità.

Casola
Ceredolo
Ferneta con Gusciola e Macagnano
Fontana Lucia con Ravolo
Frassinoro con Sassaterra
Lago
Massa di Montefiorino
Piano de' Lagocci
Ricovolto con Cardegolo
Romanovo
Rubbiano con Chiozza
Vetriola

22 *Distretto di Minozzo, Capo-Luogo Minozzo.*

Comunità.

Asta con Densi, e Riparotonda
Bedogno con Cadezobbio
Carmiano con Pojano
Carrù
Coriano
Corrè di Sologno con Primavoro e Castellaro
Febbio
Piolo
Sologno
Villa Minozzo
Quara
Cerrè Marabino
Civago con Gazzano e Cervarolo
Costa buona
Gova
Morsiano con Novellano
Toano

23 *Distretto di Bussano, Capo-Luogo Bussano.*

Comunità.

Acqua buona
Campo
Caprile
Ceretto dell'Alpi
Cervarezza
Cinque Cerri
Culagna
Levaglie
Lighonchio
Nismozza
Talada con Ca de'Ferrari
Valbona
Valisnera

24 *Distretto di Scandiano, Capo-Luogo Scandiano colle sue Ville; unitavi la parte di Fogliano, che rimane a mattina del Torrente Lodola, la quale si stacca dal Comune di Reggio.*

Comunità.

Casalgrande
Ventoso con Gesso
Jano
Piagna

S. Stuffino
Viano
S. Donnino di Liguria
Arceto
Rubbiera con Bagno e Cacciola, e le porzioni di Marmirolo e della Masone, che restano a mezzodì della Strada Emilia, e che si staccano da Reggio per quelle parti che prima gli appartenevano, si detraggono a Rubbiera i luoghi già dichiarati uniti a s. Martino
Sabbione con Gavasseto e Roncadelli, che si staccano dal Comune di Reggio, e si erigono in una sola Comunità

25 *Distretto di S. Polo, Capo-Luogo S. Polo.*

Comunità.

Canossa detrattone Grassano
Bazzano
Monchio dell' Olle
Pianzo
Roncaglio

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme: *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Verbano.

Delli 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 4 Germile.

Il Gran Consiglio considerando, ch'è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;

Dichiara l' urgenza sopra i precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento del Verbano sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1 Comune di Varese col suo circondario esterno, detto le Castellazze di Biumo superiore, ed inferiore, Casbeno, Cartabbia, Giubbiano, e Bosto colla cassina Mentasti.

N. 2 Comune di Busto Arsizio.

N. 3 Comune di Gallarate.

N. 4 Comune di Soma con Cassina Coerezza.

N. 5 Distretto del Giona, Capo-Luogo Maccagno Superiore.

Comunità.

Agra con Colmegna, e cassina Casneda.
Armio
Biegno
Campagnano
Corsano
Curiglia
Domenza
Garabiolo
Graglio con Cadero
Lozzo
Maccagno superiore
Maccagno inferiore, detto altrevolte Imperiale
Monte Viasco
Musignano
Pino
Runo con Stivigliano
Tronzano con Bassano.

N. 6 Distretto della Malgorabbia, Capo-Luogo Luvino.

Comunità.

Arbizio
Ardena
Bedero con Brezzo
Bosco
Brisiago
Brusimpiano
Castello con Caldè
Cremenaga
Cugliate
Cunardo
Fabiasco
Germignaga
Grantola
Lavena
Luvino
Marchirolo
Marzio
Massenzana

6

Montegrino
Muceno con Ticinallo
Musadino con Ligurno
Porto Valtravaglia
Roggiano
Vecana
Viconago
Voldomino con Buviglione.

N. 7 Distretto d' Arcisate, Capo-Luogo.

Comunità.

Arcisate
Besano
Bisuschio
Brenno
Cazzone con Ligurno
Clivio
Cuasso al monte, ed al piano
Induno con Frascarolo
Porto detto Morcò
Saltrio
Viggiù
Valgana

N. 8 Distretto di Varese, Capo-Luogo.

Comunità.

Azzate
Barasso
Bizzozzero
Bobbiate
Bodio
Brunello
Buguggiate
Capo di Lago
Casciago
Crosio della Vale
Daverio con Dobbiate
Gagliate
Gazzada
Gurone
Lissago con Calcinate degli
Arrigoni
Lomnago
Luvinate
Malnate con S. Salvadore, e
monte Morone
Masnago
Morosolo con Mustunate, e
Calcinate del Pesce
Oltrona con Groppello
S. Ambrogio
S. Maria del Monte
Schianno
Velate con cassina Rasa, e
Fogliaro

N. 9 Distretto di Cuvio, Capo-Luogo.

Comunità.

Arcameggia
Azzio
Bedero
Brentá
Brinzio
Cabiaglio
Caravate con Ronco
Casal Zuigno
Cassano
Cavona
Cittiglio
Cueglio
Cuvio con Comacchio
Duno
Ferrera
Gemonio
Masciago
Orino
Rancio con Canterra
Vararo
Vergobbio
Arolo
Bosco con Marzano, Chirate, e Ballarate
Celina
Cerro con Ceresolo
Laveno
Legiuno
Mombello
S. Giano

N. 10 Distretto di Besozzo, Capo-Luogo.

Comunità.

Bardello
Barza con Monteggia
Besozzo
Biandrone
Bogno
Brebbia
Bregano
Cadrezzate
Cardano
Cazzago
Comabbio
Comerio
Coquio con S. Andrea
Gavirate con Fignano
Malgesso
Monate
Monvalle con Turro
Olginasio
Osmate
Ternate con S. Sepolcro
Travedona
Trevisago
Varano
Voltore

N. 11 Distretto d' Angera, Capo-Luogo.

Comunità.

Angera
Barsola
Caprono
Cheglio
Ispra con cassina d'Inquassi
Lentate
Lissanza
Mercallo
Oriano con Oneda
Ranco con Uppone
Sesto Calende con Coquo
Taino

N. 12 Distretto di Soma, Capo-Luogo.

Comunità.

Albusciago
Arsago
Caidate
Casale con Bernate, Inarzo, e Tordera
Casorate
Castelnovate
Cimbro
Corgenó
Crugnola
Cuvirone
Gola Secca
Menzago
Mezzana
Montonate
Mornago
Quinzano
S. Pancrazio
Sesona
Sumirago
Vergiate
Villa Dosia
Vinago
Vizzola

N. 13 Distretto di Gallarate, Capo-Luogo.

Comunità.

Albizzate
Arnate
Besnate
Bolladello
Cajello
Cardano
Cassano Magnago
Cassina Verghera

Cedrate
Crenna
Ferno
Senago
Oggiona con S. Stefano
Orago con Cavaria
Peveranza
Premezzo
Samarate con Costa
Solbiate

N. 14 Distretto di Cuggiono Maggiore, Capo-Luogo

Comunità.

Arconate
Brenate
Borsano
Buscate
Busto Garolfo
Castano
Cuggionno maggiore con Castelletto
Cugionno minore
Dairago
Firatto
Induno con Guado
Inveruno
Lonate Pozzolo
Magnago
Malvaglio
Nosate
Robecchetto con cassina Pregnano
S. Antonino
Tornavento con Tinella
Turbigo
Vanzaghello
Villa Cortese

N. 15 Distretto di Legnano, Capo-Luogo.

Comunità.

Cairate
Cassina Massina
Castegnate
Castellanza
Cislago
Fagnano con Bergoro
Gorla maggiore
Gorla minore
Legnano con Legnatello
Marnate
Nizzolina
Olgiate Olona
Prospiano
Rescalda
Rescaldina con Ravello
Sacconago con cassina di Borghetto
Solbiate Olona.

Arluno
Canegrate
Casorezzo
Cerro con Cantaluppo
Parabiago
S. Giorgio
S. Vittore
Uboldo

16 *Distretto di Saronno, Capo-Luogo.*

Comunità.

Barbajana
Caronno
Castellazzo
Cornaredo con S. Pietro l'Olmo
Garbatola
Lainate
Lucernate
Mantegazza
Monzoro
Nerviano
Origgio
Passirana
Pogliano
Pregnana
Rhò
Saronno con Cassina Colombara
Vanzago
Cassina Ferrara

N. 17 Distretto di Appiano, Capo-Luogo.

Comunità.

Appiano
Beregazzo con Figliaro
Binago
Bulgaro Grasso
Carbonate
Castelnuovo
Cirimido
Fenegro
Gerenzano
Guanzate
Limido con cassina Restelli
Locate
Lomazzo
Lurago Marinone
Lurate Abbate con Caccivio
Mozzate
Oltrona.
Rovelio
S. Bartolommeo con cassina Fontana
Turate
Veniano superiore, ed inferiore

N. 18 *Distretto di Tradate, Capo-Luogo.*

Comunità.

Abbiate Guazzone	Lonate Ceppino
Carnago	Lozza
Caronno Corbellaro	Rovate
Caronno Ghiringhello	Morazzone
Castel Seprio con Vico Seprio	Torba
Castiglione	Tradate
Castrono	Vedano
Gornate superiore	Venegono superiore
Gornate inferiore	Venegono inferiore.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* BOVARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente*; MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme: *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Ticino.

Delli 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 28 Ventoso.

Considerando il Gran Consiglio, ch' è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze;

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione.

Dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento del Ticino sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario:

1 *Comune di Pavia col suo circondario esterno, detto altre volte Corpi Santi.*

2 *Comune di Abbiategrasso.*

3 *Distretto di Corbetta, Capo-Luogo.*

Comunità.

Albairate con Cassina Planca
Bareggio
Bernate con Casate, e Rubone
Bestazzo
Boffalora
Cassina Pobbia con Castellazzo de' Stampi
Castellazzo de' Barzi
Cisliano
Corbetta con Cassina Battuella, e Cassina Giongola
Marcallo
Menedrado con Asmonte Barco, Casone, Cassina nuova
Mesero
Ossonna
Ravello con Osteria di Castelletto
San Pietro Bestazzo
San Stefano con Ripoldo, Ranteghetta, e Barera
San Vito
Sedriano
Virtuone

4 *Comune di Maggenta.*

5 *Distretto di Abbiategrasso, Capo-Luogo.*

Comunità.

Basiano
Besate
Bugo
Coronate con Marimondo, Cassina Pratoronco, e Cassina Fiorentina
Fallavecchia
Lugagnano con Cassina Bardena Biraga, e Piatta
Motta Visconti
Ozzero
Robecco con Casterno
Ticinello

6 *Distretto di Rosate, Capo-Luogo.*

Comunità.

Barate
Bonirola
Caselle
Cassina di Donato del Conte con Barbatola
Castelletto Mendosio con Brusada
Coazzano con Cassina Scaccabarozzi
Copiago con Doresano
Fagnano
Gaggiano con Gaggianello, Cassina d' Anzino Cusana, e Baitana
Gudo Visconti con Longolo, e Cassina d' Anzino Corio
Noviglio con Mairano, Domenegasco, e Tavernasco
Rosate
Tainate
Vermezzo
Vigano con Carbonizza, Montano e Sporzano
Zelo Surigone

7 *Distretto di Binasco, Capo-Luogo.*

Comunità.

Badile con Cassina Pelucca
Binasco
Bubbiano
Calvignasco con Bettola s. Salvatore, Torretta, e Bettola di Calvinasco
Campo morto con Casatico s. Vitale, e Bettola
Casarile con Melone, Porchera, e Cassina Colombara
Casirate con Birolo
Cassina Bianca
Cavagnera
Conigo
Guignano con Granzetta, Sicciano, e Cantaluppo
Lacchiarella
Mandrino
Mandrugno con Femegro
Mettone
Moirago
Moncucco con Morivione, e Molino vecchio
Pasturago con Monterosso
Ponte Lungo
S. Novo
S. Pietro Cusico con Bosco, e Torretta

Vairano con Longuria, Longurietta, e Bazzana
Vernate con Merlate, e Cassina Valmischia
Viano
Vidigulfo
Vigonzino con Pioltino
Villa maggiore
Zavenusco
Zibido al Lambro
Zibido s. Giacomo con Casiglio, e s. Giacomo Zibido
Baselica Bologna
Carpinago con Villanuova de' Beretti
Casadico
Giovenzano
Giussago con Cassina maggiore, e Nivolto
Guinzano con Molino de' Perotti
Licunasco con Noveto Moirago, e s. Colombanino
Ronchetto con Cassina Scaccabarozzi, e Cosnasco
Turago Bordone

8 *Distretto di Locate, Capo-Luogo.*

Comunità.

Basiglio con Viglione
Cassino Scanasio
Fizzonasco
Locate con Resenterio, Tappa, Morazzana, Cassina Venturino, e Nesporedo
Opera con Noverasco, Cassina Dosso, Mirasole, Cassina Folla, e Vallazza
Pieve con Viquarterio
Pizzabrasa
Ponte Sesto con Gambarone, e Cassina Zavattera
Quinto de' Stampi con Brandezzate, e Taverna della Roggia
Romano Paltano
Rozzano con Ferrabue
Folcinasco
Torriggio

9 *Distretto di Melegnano, Capo-Luogo.*

Comunità.

Arcagnago con porzione di Guignano
Bascapè con Casedo e Beccalzù
Bustighera con Caluzzano, e Borgo nuovo

Panobbio con Mombretto, e Bettola Vercelli
Carpiano con Cassina Muraglia
Carpianello
Castel lambro
Cerro con Gazzera
Civesio
Colturano con Cabbiano, e Balbiano
Gavazzo
Landriano
Manghialuppo
Mediglia con Triginto, e Melegnanello
Melegnano
Mercugnano con Villa Zurli
Mezzano
Pairana
Pedriano
Rancate con Borghetto
Robbiano con Bruzzano e Strepata
Riosso con Cassina de' Lassi
Santa Brera con Rocca Brivia
San Giuliano con Sesto Gallo, e Bettolino
San Zeno e Foppa
Sesto ulteriano con Cologno
Torre vecchia
Trognano
Viboldone con Montone, e Vigloè
Vidiserto con Guasoldo, Cantaluppo, e Cassinazza
Vigliano con Saresano
Vigonsone
Villarzino
Vizzolo con Calvenzano, e Sarmazzano
Zunico con Faino Ortigherio e Cà matta
Zivido con Cassina Rovida

10 *Distretto di Bereguardo, Capo-Luogo.*

Comunità.

Bereguardo
Marignano con Brusada, Cassina di mezzo Calignago, Molino vecchio, e divisa
Trivolzio
Origioso
S. Perone
Torriano con Tirogno
Vilezzo con Robecchino
Battuda
Papiago
Pissarello con Pilastro

Rognano
Soncino con Cassina Cavegnate
Torrino con Cerro
Torradello
Trovo
Villarasca
Zelada

11 *Comune di Casorate.*

12 *Distretto dei Parchi, Capo-Luogo Pavia.*

Comunità.

Cassina Calderara con Cassina Tribiliana, e Comune del Trono
Cassina de' Serigari
Molinazzo con Cittadella, e Santa Soffia salto
Montebello
S. Varese con Cassina Tentori in due porzioni
Santa Soffia
Torre d'Isola
Villa lunga
Borgarello con Cassina de' Sacchi, e porta d'Agosto
Comairano con Gualterzano, e Cassina Campagna
Ponte Carate con Cassina Pasturina
S. Genesio
Torre del Mangano
Bornasco
Corbesate con Cassina de' Ragni
Gualdrasco
Misano
Settimo
Villareggio
Zuccone
Cantugno con Torre del Gallo Cornajano, Restellone, e le due Porte
Mirabello con Porta Pescarina
Belvedere con Cà Scarpona, Moncucco, e Cassina Oltrona
Cà della Terra con Cà de' Levrieri
Cà de' Tedioli con Santa Croce, e Pelizzera
Foss'armato con Buonpiumazzo
Motta s. Damiano con s. Damiano
Prado
Vaccarizza con s. Leonardo, ed Ospedaletto
Valle Salimbena con Cassina Taccona
Vimanone con Torre bianca e Cassina Pescarona

13 *Distretto di Belgiojoso, Capo-Luogo.*

Comunità.

Barona con Cassina de' Mensi
Calignano
Carpignano con Strazzago
Cera nuova
Lardirago
Marzano
Roncaro
S. Alessio con Lossano e Guardabiate
Spirago con Cassina del Broglio, Cassina Schiaffinata, e Malpaga
Vialone
Vistarino
Vivente
Abuzano con Alperolo, e Torre d'Astari
Belgiojoso
Buttirago con Colombina
Filighera con Beatico
Linarolo
Montesano con Canlepre
S. Margharita, s. Giacomo della Cereda
Vigalfo
Corte Olona
Costa s. Zenone
Genzone
Monteleone con Cantelma, e Gatta
Santa Cristina
Spessa
Spessetta Balbiani, e Spessetta Speciani
S. Zenone
Torre de' Negri
Zerbo con Torre Selvatica

14 *Comune di Chignolo.*

15 *Distretto di Pieve Porto Marone, Capo-Luogo.*

Comunità.

Badia con Ceselle, e Cassina del Mezzano
Bissone
Botterone
Campo Rinaldo
Mezzano di Parpanese
Mirandolo con Cà de Rhò
Nizzolaro
Pieve Porto Morone con Casone del Mezzano

16 Comune di S. Colombano.

17 Comune di S. Angelo con porzione di Galeotta.

18 Distretto di Villanterio, Capo-Luogo.

Comunità.

Copiano
Gerenzago
Inverno
Magherno
Monte con Bolognola
Torre d' Aresio
Villanterio
Caselle con Calvenzano, e Beni de' Lurari
Marudo con Marudino
Valera Frata con Valera Zucca
Vidardo

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, GIOVIO, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA, UNA, ED INDIVISIBILE.

Seduta CXXXII del Gran Consiglio.

Milano li 10 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Nel riparto del Dipartimento del Ticino trasmessovi col nostro messaggio 28 Ventoso ultimo scorso sono stati per equivoco ommessi li due Comuni uno detto cassina Tolentini, l'altro detto Graffagna, il primo da unirsi al Distretto di Bereguardo, il secondo a quello di Villanterio.

Ci affrettiamo a prevenirvi di quest' ommissione per vostra norma nella risoluzione, che sarete per prendere sul riparto del detto Dipartimento.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* BOVARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme: *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Con cui la Commissione militare esistente nella Comune di Brescia è autorizzata a giudicare i prevenuti di Cospirazione in Castiglione, e Montechiaro.

Delli 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 12 Germile.

Considerando, che per procedere contro i delitti relativi agli avvenimenti di Castiglione, e Montechiaro dei giorni 2 e 6 Ventoso non esiste alcun Tribunale competente nel Dipartimento del Benaco, o in altri Dipartimenti vicini;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non restino più oltre impuniti cotesti delitti, il Gran Consiglio risolve:

Primo. La Commissione Militare esistente nella Comune di Brescia è autorizzata a giudicare i prevenuti del delitto di cospirazione in Castiglione, e Montechiaro.

Secondo. La Commissione procederà colle forme ordinarie e li giudicherà a norma delle Leggi vigenti.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* MANGILI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 13 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillō della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 14 Germile, anno suddetto.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore generale.*

ELEZIONE

Definitiva per rimpiazzare un membro della Commissione d'alta polizìa residente in Faenza.

Delli 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

DIETRO nota dupla propostasi dal Gran Consiglio per rimpiazzare il Cittadino Lorenzo Romagnoli di Cesena Membro della Commissione di Alta Polizìa residente in Faenza, Dipartimento del Lamone, vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva elezione.

Ragonesi Dottore Giuseppe Municipalista, di Cesena.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Messaggio sia stampato, pubblicato, ed eseguito. Li 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente ; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia,* PANCALDI, *Ispettore Generale.*

L E G G E

Con cui il Direttorio Esecutivo è autorizzato a valersi de' locali già esistenti di proprietà nazionale pe' condannati alla semplice detenzione, e de' condannati a' pubblici lavori, ec.; si spediscono nelle fortezze di Mantova, e di Ferrara, ove sono impiegati nella riparazione delle fortezze medesime.

Delli 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dello stesso giorno.

Il Gran Consiglio considerando, che in pendenza dello stabilimento di una Casa di Forza, che riunisca i maggiori vantaggi economici della Nazione, è necessario di provvedere istantaneamente al traslocamento di un gran numero di Condannati, che per mancanza di Locali sono attualmente detenuti nelle prigioni.

Considerando, che le opere che si sono già incominciate nelle Fortezze di Mantova, e di Ferrara, presentano un mezzo opportunissimo, onde impiegare utilmente, e collocare

prontamente col minor dispendio della Nazione i Condannati ai pubblici lavori tanto di quà, che di là dal Po;

Dichiarata l'urgenza sui motivi indicati

Il Gran Consiglio risolve:

Primo. I Condannati a' pubblici lavori, o Case di Forza tanto in passato, che per l'avvenire di quà, e di là dal Po si spediscono rispettivamente nelle Fortezze di Mantova, e di Ferrara, ove sono impiegati nella riparazione delle Fortezze medesime.

Secondo. Per quelli poi che fossero condannati alla semplice detenzione, il Direttorio Esecutivo è autorizzato a valersi de' locali già esistenti di proprietà Nazionale.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, ALPRUNI, *Presidente;* MANGILI, e CAVEDONI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 14 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Germile, anno 6.°

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, *il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Con cui è abolito il Collegio così detto delle Canonichesse esistente in Cremona, ed il Potere Esecutivo è abilitato a provvedere alla dotazione di quelle, che avessero veri e provati titoli d' indigenza, ec.

Delli 17 Germile, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 16 Germile.

Il Gran Consiglio considerando, che il Collegio delle così dette Canonichesse esistente in Cremona è alieno dai principj della Democrazia;

Considerando, che il nominato Collegio è di puro aggravio al Tesoro Nazionale, a di cui carico ne sta il mantenimento;

Considerando, che è de' principj Democratici il soccorrere quelle tra le dette Canonichesse, che saranno riconosciute mancanti di mezzi di sussistenza;

Dichiara l' urgenza sugli espressi motivi, quindi risolve:

1.° Resta abolito il Collegio così detto delle Canonichesse esistente in Cremona.

2.° Le persone componenti detto Collegio si scioglieranno nel termine di due decadi.

3.° Ciascuna riceverà nell'atto del sortire la rata scaduta della pensione in ragione di giornate.

4.° Il Potere Esecutivo è abilitato a provvedere alla dotazione di quelle tra le dette Canonichesse. che avessero veri, e provati titoli di indigenza, nella somma di lire dieci mille per una sola volta da assegnarsi alle medesime con un Fondo Nazionale del corrispondente valore.

5.° In caso di morte di qualcuna tra le dotate, la quale non siasi maritata, il Fondo Nazionale assegnatole in dotazione è devoluto alla Nazione.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente;* CAVEDONI, *e* BOVARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 17 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 17 Germile, anno suddetto.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore generale.*

ELEZIONE

Definitiva di alcuni Amministratori ne' posti vacanti de' sotto indicati Dipartimenti.

Delli 18 Germile, anno 6.° Repubblicano.

DIETRO nota dupla propostaci dal Gran Consiglio, vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione di alcuni Amministratori ne' posti vacanti de' seguenti Dipartimenti.

DIPARTIMENTO.	NOME DELL' ELETTO.
Adda . . . . . =	Premoli Municipale di Crema.
Adda, ed Olio =	Prete Antonio Piazzi.
Alpi Appuane.	Guidugli Giovanni Luca. Leoni Vincenzo di Ponte.
Alta Padusa . .	Ramondini Giacomo Legale del Finale. Cevolani Pietro di Cento.
Benaco	Silvestri Angelo di Gargnano. Presti di Villafranca ex-Veronese.
Lamone . . . . =	Collina Filippo di Ravenna.
Lario . . . . . =	Jossa Giuseppe Assessore in Como.
Montagna . . . =	Maroni Dottore Giuseppe.
Panaro	Cortesi Diofebo. Contri Valentino.

DIPARTIMENTO.	NOME DELL' ELETTO.
Verbano	Salvini di Cabiaglio. Barofio Giuseppe.
Reno.	= Ghedini Giuseppe Ingegnere.
Rubicone.	Ronconi Filippo di Pesaro. Guazzi Antonio di Cervia.
Ticino	= De-Antoni Antonio Legale.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA, UNA, ED INDIVISIBILE.

Milano li 18 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sessione CXXXV del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.

Dietro nota dupla propostaci dal Gran Consiglio, vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione di due Amministratori centrali del Dipartimento del Crostolo per la rinuncia delli Cittadini *Moretti*, e *Pierotti*,

Rossi Luigi = Majoli Pietro.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente*; MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che le premesse definitive Elezioni siano stampate, e pubblicate. Li 29 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Per spedizione conforme = *Il Presidente del Direttorio Esecutivo*, COSTABILI.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segr.° generale, SOMMARIVA.

Per copia conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui si proroga a mesi tre il termine a presentare i requisiti a que' Patriotti ex-Veneti, che dimandano d'essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina.

Dei 19 Germile, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 18 Germile.

Considerando, che il termine di tre mesi accordato nella Legge 13 Nevoso ai Patriotti ex-Veneti, che aspirano alla Cittadinanza Cisalpina, ha relazione al trattato di Campoformio non ancora pubblicato;

Considerando, che fa d'uopo dare un tempo conveniente a quei Patriotti ex-Veneti, che devono raccogliere le loro fortune per trasportarle nella Repubblica Cisalpina;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di essere spirato il termine di tre mesi;

Il Gran Consiglio risolve:

Si proroga a mesi tre il termine a presentare i requisiti,

accordato nella Legge 13 Nevoso a'quei Patriotti ex-Veneti, che dimandano d'essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente;* BOVARA, *e* TADINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 19 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente*; MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore generale.*

LEGGE

Con cui sono stabiliti i luoghi di residenza de' Tribunali dipartimentali, e correzionali.

Delli 19 Germile, anno 6.º Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 17 Germile.

Il Gran Consiglio considerando, che il luogo di residenza dei Tribunali Dipartimentali, ed il numero, e luogo di residenza de' Tribunali Correzionali deve essere determinato dalla Legge a norma del comodo, e bisogno delle rispettive Popolazioni;

Dichiara il caso d'urgenza per sollecitare l'attivazione del Potere Giudiziario Costituzionale in tutta la Repubblica, quindi risolve;

I Tribunali Dipartimentali, e Correzionali sono stabiliti come nella seguente Tavola;

Dipartimenti.	*Tribunali.*	*Luoghi di residenza.*
1 Adda	Tribunale dipartimentale in =	Lodi
	3 Tribunali correzionali in	Lodi Crema Triviglio
2 Adda, ed Olio	Tribunale dipartimentale in =	Sondrio
	4 Tribunali correzionali in	Breno Tirano Morbegno Bormio
	Una Sezione di tre Giudici in =	Breno
3 Alta Padusa	Tribunale dipartimentale in =	Finale
	1 Tribunale correzionale in =	Cento
4 Alto Po . .	Tribunale dipartimentale in =	Cremona
	3 Tribunali correzionali in	Cremona Casalmaggiore Codogno
5 Alpi Apuane	Tribunale dipartimentale in =	Massa
	3 Tribunali correzionali in	Massa Castelnovo Fosdinovo
	1 Sezione di 3 Giudici civili in =	Castelnovo
6 Basso Po. .	Tribunale dipartimentale in =	Ferrara
	3 Tribunali correzionali in	Ferrara Comacchio Trecenta
7 Crostolo . .	Tribunale dipartimentale in =	Reggio
	3 Tribunali correzionali in	Reggio Castelnovo nei Monti Gonzaga

Dipartimenti.	Tribunali.	Luoghi di residenza.
8 Benaco. . .	Tribunale dipartimentale in =	Desenzano
	3 Tribunali correzionali in	Castiglione Salò Villafranca
9 Lamone . .	Tribunale dipartimentale in =	Faenza
	3 Tribunali correzionali in	Faenza Ravenna Lugo
10 Lario . . .	Tribunale dipartimentale in =	Como
	3 Tribunali correzionali in	Como Chiavenna Menaggio
	1 Sezione di 3 Giudici civili in =	Gravedona
11 Mela . . .	Tribunale dipartimentale in =	Brescia
	3 Tribunali correzionali in	Brescia Gardone Vestone
12 Mincio . .	Tribunale Dipartimentale in =	Mantova
	3 Tribunali correzionali in	Mantova Ostiglia Isola della Scala
13 Montagna .	Tribunale dipartimentale in =	Lecco
	3 Tribunali correzionali in	Lecco Asso Vimercate
14 Olona . . .	Tribunale dipartimentale in =	Milano
	3 Tribunali correzionali, 2 in =	Milano
	altro in . . . . . . =	Monza

Dipartimenti.	Tribunali.	Luoghi di residenza.
15 Panaro . .	Tribunale dipartimentale in =	Modena
	3 Tribunali correzionali in	Modena Mirandola Paullo
16 Reno . . .	Tribunale dipartimentale in =	Bologna
	4 Tribunali correzionali in	Bologna Medicina Vergato Lojano
17 Serio . . .	Tribunale dipartimentale in =	Bergamo
	3 Tribunali correzionali in	Bergamo Clusone Piazza
18 Ticino. . .	Tribunale dipartimentale in =	Pavia
	3 Tribunali correzionali in	Pavia S. Colombano Abbiategrasso
19 Rubicone.	Tribunale dipartimentale in =	Rimini
	3 Tribunali correzionali in	Rimini Pesaro Cesena
20 Verbano .	Tribunale dipartimentale in =	Varese
	3 Tribunali correzionali in	Varese Luino Gallarate

Prima dell'attivazione del Potere giudiziario Costituzionale saranno determinati dalla Legge i Circondarj de' Tribunali Correzionali, e delle Sezioni di Giudici assegnate ad alcuni Dipartimenti.

In tutti i Dipartimenti, oltre il Presidente, li due Giudici del Tribunale Criminale, ed oltre li cinque Giudici del Tribunale Civile voluti dalla Legge 9 Piovoso anno VI., esistono tanti altri Giudici Civili, quanti sono li Tribunali Correzionali a caduno di essi assegnati colla presente Legge. Esistono di più tre altri Giudici in quei Dipartimenti, ai quali con la presente Legge sono state assegnate le Sezioni Civili.

La Legge dei 9 Piovoso anno VI. relativa al numero de' Giudici de' Tribunali Dipartimentali, ed al numero de' Tribunali Correzionali è abrogata per quelle parti che discordano colla presente Legge.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente;* CAVEDONI, *e* FENAROLI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 19 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 20 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia,* PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Per l'organizzazione dell' Artiglieria della Repubblica.

Delli 21 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 16 Germile.

Considerando il Gran Consiglio, che il Corpo dell'Artiglieria forma una delle parti interessanti della forza armata;

Considerando, che negli Ufficiali Artiglieri si richiedono profonde teorie, e lunga esperienza;

Dichiarato il caso d' urgenza sulla necessità di attivare prontamente l'Artiglieria della Repubblica, risolve:

1.° Il Corpo d'Artiglieri della Repubblica sarà per ora composto di due Battaglioni di dodici Compagnie per ciascheduno, cosicchè alle nove Compagnie Cisalpine, ed alle tre Polacche ora esistenti, si aggiungeranno altre dodici di piede nuovo.

2.° Ogni Battaglione si dividerà in quattro divisioni di tre Compagnie per ciascheduno.

3.° Ogni Compagnia sarà coperta da tre Ufficiali, cioè da un Capitano in primo, da un Capitano in secondo, e da un

Tenente in primo; avrà un Sergente Maggiore, quattro Sergenti, un Caporal Foriere, ed otto Caporali, oltre un numero di Soldati, che porti la forza totale delle Compagnie a teste ottant' otto.

4.° Ogni Battaglione sarà diretto da un Capo-Battaglione, ed ogni divisione da un Maggiore. Vi sarà inoltre per ciaschedun Battaglione un Quartier-Mastro col rango di Tenente, un Ajutante, ed un porta Bandiera, amendue col rango di Tenente in secondo, e un Chirurgo di 2 Classe.

5.° Lo Stato Maggiore del Corpo sarà composto di un Generale di Brigata di esperimentata abilità nelle teorìe e pratica dell' Artiglieria, di un Capo Brigata, di un Ajutante Maggiore col rango di Capo Battaglione, di due Ajutanti Tenenti in secondo, e di un Quartier-Mastro Tesoriere col rango di Capitano, e di un Chirurgo Maggiore, e dei necessarj sotto Ufficiali, ed Artisti.

6.° Per completare di Soldati le 12 Compagnie ora esistenti e per formare le altre dodici nuove, se il reclutamento non avrà pieno effetto, si trarranno dall' Infanteria tutti i mancanti, dovendosi scegliere fra quelli che sappiano leggere, e scrivere, e che abbiano appreso il mestiere di falegname, o di fabbro.

7.° Le tre Compagnie di Zappatori attualmente adetti all' Artiglieria saranno disciolte, gli Ufficiali capaci di servire all' Artiglieria saranno ammessi in questo Corpo, gli altri, previo l' esame, saranno attaccati ai Zappatori del Corpo del Genio, e quelli che non avranno le cognizioni necessarie, resteranno a disposizione del Potere Esecutivo. Li sotto Ufficiali, e Soldati di esse Compagnie saranno parte messi ne' Zappatori del

Genio, parte nell' Artiglieria, e nella Fanteria a norma della loro abilità.

8.° Gli Uffiziali, e sotto Uffiziali delle dodici attuali Compagnie si distribueranno uniformemente in tutte le ventiquattro, ed occorrendo un numero maggiore di Uffiziali per supplire all' impianto stabilito negli Articoli antecedenti, si procederà alla nomina de' mancanti colla norma delle prove prescritte dalla Legge 12 Ventoso prossimo passato.

9.° Al Corpo d' Artiglieria saranno attaccate tre Compagnie, due di Artisti, e l'altra di Artificieri. Sarà ciascuna della forza di 50 teste compresi tre Uffiziali colli gradi di Capitano in primo, Capitano in secondo, e Tenente in primo. Questi Uffiziali avranno diritto di passare col loro grado nel Corpo ogni qual volta s'assoggettino ad un esame, dal quale risulti la loro capacità nelle teorie, e pratica dell' Artiglieria.

10.° Oltre gli Ufficiali d' Artiglieria annessi al Corpo vi sarà un numero da esso distaccato, residente nelle Piazze di Guerra, negli Arsenali, ed in altri stabilimenti militari. Saranno quattordici in tutto, un Capo Brigata, tre Capi Battaglioni, sei Capitani in primo, e quattro Capitani in secondo.

11.° Gli Uffiziali di Artiglieria, che attualmente non si trovassero attaccati al Corpo per esserne stati distratti in commissioni, o pubblici impieghi temporanei, verranno uniti al Corpo senza pregiudizio de' loro gradi, ed anzianità, tostochè saranno cessati i motivi, per cui ne furono distaccati, oppure verranno impiegati a senso dell' articolo antecedente.

12.° Le disposizioni del 1, e 3 Articolo sono provvisorie. In

progresso, e colla norma, che verrà dichiarata negli articoli susseguenti, si aumenterà di un terzo Battaglione il detto corpo, e si aggiungerà un Ufficiale di più per compagnia col rango di Tenente in secondo.

13.° Nella Scuola militare di Modena saranno ogni anno ammessi otto allievi di più del suo numero ordinario fissato dalla Legge 12 Ventoso. Di mano in mano che questi avranno acquistate le cognizioni necessarie all'Artigliere, si aggiungerà un altro Uffiziale per ciascuna delle ventiquattro compagnie, in appresso si formerà il terzo Battaglione a ragione di due compagnie per anno.

14.° Gli allievi usciti dalla Scuola occuperanno sempre il grado di Tenente in secondo, e si farà un proporzionato avanzamento negli Uffiziali del corpo ogni volta che saranno formate due nuove compagnie. Portate le compagnie a quattro Uffiziali, ed il corpo alla forza di tre Battaglioni, gli allievi della Scuola saranno ridotti al numero ordinario.

15.° Gli avanzamenti nel corpo d'Artiglieria si faranno nel tempo di pace due terzi per anzianità, ed un terzo per elezione, il contrario avrà luogo in tempo di guerra. Quando avrà luogo la scelta, questa sarà fatta dal Potere Esecutivo sulla base delle relazioni estese dagli Uffiziali superiori del corpo.

16.° Il corpo d'Artiglieria resterà per ora raccolto nella città di Modena, affinchè gli Uffiziali possano profittare de' mezzi somministrati dalla Scuola Militare, instruirsi unitamente in tutte le pratiche dell'arte, prepararsi all'esame, che debbono sostenere in forza dell'art. 2 della Legge 12

Nevoso. Tutto il corpo interverrà insieme cogli Allievi ai simulati attacchi del poligono prescritto coll'articolo 24 della Legge 12 Ventoso.

17.º Il Direttorio Esecutivo riunirà nel più breve tempo possibile il corpo d'Artiglieria come nell'articolo antecedente. Per presidiare però le Piazze di frontiera con un conveniente numero d'Artiglieri distaccherà dal detto corpo le Divisioni che giudicherà necessarie, e darà loro il cambio ogni anno, affinchè tutti per ordine abbiano campo da istruirsi nella Comune di Modena.

10.º Il Direttorio Esecutivo è autorizzato ad ordinare le spese necessarie per l'istruzione del corpo d'Artiglieria.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente;* BOVARA, e FENAROLI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 21 Germile, anno 6.º Repubblicano.

Sottoscritti, FONTANA, *Pro-Presidente;* MOCCHETTI, e STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 22 Germile, anno 6.º Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme: *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Pel Concorso a' Granatieri nella guardia del Corpo Legislativo.

Delli 22 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 21 Germile.

Considerando il Gran Consiglio, che la Legge 19 Nevoso avendo ristretta la concorrenza de' Granatieri nella Guardia del Corpo Legislativo ai soli Cittadini attivi di tutti i Dipartimenti, non ha provveduto finora colla richiesta sollecitudine al completamento del numero prescritto dalla Costituzione;

Considerando, che la predetta Legge 19 Nevoso stabilisce un piano d'organizzazione della Guardia del Corpo Legislativo, che per le odierne circostanze economiche riescirebbe troppo gravoso al pubblico erario;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che deesi quanto prima metter in piedi questa forza armata, risolve:

1.° È aperto il concorso a' Granatieri nella Guardia del Corpo Legislativo ad ogni individuo della Guardia nazionale sedentaria, e truppa assoldata.

2.° Per essere ricevuto dee qualunque de' suddetti individui provare con certificato sottoscritto dal rispettivo Capo-Battaglione, e dagli Uffiziali della Compagnia, nella quale è descritto, d'essere Cisalpino, fornito di civismo, di morale, di capacità, sano, robusto in tutta la persona, atto a portar le armi, dell'età non minore d'anni dieciotto, nè maggiore di ventisei, e della statura di cinque piedi e mezzo di Parigi circa.

3.° Il Ministro dell'interno per gl' individui della Guardia nazionale sedentaria, ed il Ministro della guerra per quelli della truppa assoldata ricevono dal Capo-Battaglione il Certificato voluto dall'articolo antecedente d'ogni individuo del rispettivo Corpo, che aspirasse alla Guardia del Corpo Legislativo.

4.° Dopo sei decadi, dalla pubblicazione della presente Legge, accordate ai Cittadini attivi dei Dipartimenti, che volessero approffittarne, i Ministri suddetti spediscono i Certificati ricevuti sino a quell' epoca agl' Ispettori del Gran Consiglio, i quali di concerto con quelli de' Seniori divengonò alla scelta di quel numero de' Granatieri, che in allora mancasse al completamento della Guardia del Corpo Legislativo, avuto riguardo all' articolo 2 della Legge 19 Nevoso, e preferendo gl' individui della Guardia nazionale sedentaria a quelli della truppa assoldata. Gl' Ispettori danno gl'avvisi, ed ordini opportuni a chi spetta, onde gli eletti raggiungano il Corpo, nel quale vengono descritti.

5.° Terminata la formazione di questo Corpo co' metodi sino ad ora introdotti, si darà esecuzione all' articolo 2 della Legge 19 Nevoso per il rimpiazzo di quelli, che venissero a mancare, ed i Cittadini destinati a rimpiazzarli verranno

scelti nel modo, con cui la Legge determinerà l'arruolamento della truppa assoldata; fermo sempre il disposto all' articolo 3 della Legge 19 Nevoso per li requisiti personali, soltanto derogandosi all'età a termine dell'articolo 2 della presente.

6.° Il Comandante di questo Corpo avrà sempre un ruolo apposito de' Granatieri distinti nei Dipartimenti, ai quali appartengono, e nel caso di qualche variazione, che diminuisca il numero proporzionale voluto dall'articolo 2 di detta Legge 19 Nevoso, egli informerà tosto il Ministro dell'interno da qual Dipartimento debba provvedersi, affinchè esso Ministro diffonda gl'inviti necessarj alla rispettiva Amministrazione centrale.

7.° Qualora taluno de' Granatieri ammessi alla Guardia del Corpo Legislativo venisse scoperto di essere stato inquisito per qualche delitto infamante, e di non avere portato una formale riabilitazione, sarà espulso dal Corpo medesimo.

8.° Ogni individuo di questo Corpo ha aperto l'adito di aspirare a promozione d'ogni grado vacante, di cui è composto, ma sempre previe le prove teoriche, e pratiche innanzi ai tre più graduati Uffiziali del Corpo, e sotto la ispezione degl'Ispettori d' ambi i Consiglj. A pari merito il più anziano fra li concorrenti ad un posto gode la preferenza, quando vi accoppj il Certificato di moralità, e di subordinazione.

9.° Il Piano d'organizzazione della Guardia del Corpo Legislativo è riformato nel modo seguente:

STATO MAGGIORE.

Capo-Guardia col rango di Capo-Battaglione. . .	N.	1
Maggiore di Battaglione	„	1
Ajutante Maggiore col rango di Tenente	„	1
Sotto-Ajutante col rango di Sotto-Tenente	„	1
Quartier-Mastro Tesoriere	„	1
Medico-Chirurgo	„	1
Tamburo maggiore	„	1
	N.	7

COMPAGNIE N.° 6.

Stato di ciascuna Compagnia.

Capitano	„	1
Tenente	„	1
Sotto-Tenente	„	1
Sergente Maggiore.	„	1
Sergenti	„	2
Caporale Foriere	„	1
Caporali	„	4
Tamburi	„	2
Granatieri	„	50
	N.	63

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente*; BOVARA, e TADINI, *Segretarj*.

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 22 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, FONTANA, *Pro-Presidente;* MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 24 Germile, anno 6.°

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*; PANCALDI, *Ispettore Generale.*

LEGGE

Per cui le rendite con ipoteca, od investite ne' pubblici Banchi esteri non sono soggette al prestito forzato, ec. ec.

Delli 25 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 23 Germile.

Considerando il Gran Consiglio, ch'è necessario di togliere ogni dubbio, che riguardo alla Legge 17 Ventoso può cadere nell'animo dell'esecutore della medesima;

Considerando, che la suddetta Legge obbliga al prestito i soli Cittadini;

Considerando, che la Repubblica garantisce le proprietà degli esteri possidenti nel territorio della medesima;

Dichiara il caso d'urgenza sugli esposti motivi. Dichiarata l'urgenza, risolve:

1.° Le rendite provenienti da'beni stabili, da'capitali fruttiferi risultanti da atti pubblici con ipoteca, o investiti nei pubblici Banchi fuori del territorio della Repubblica Cisalpina, non sono soggette al prestito suddetto;

2.° Gl'individui possidenti domiciliati nel territorio della Repubblica, benchè non Cittadini, sono soggetti al medesimo prestito.

3.° Gli esteri possidenti nel territorio della Repubblica sono soggetti al prestito fissato dalla Legge 17 Ventoso.

4.° La Legge 17 Ventoso resta nel suo pieno vigore in tutto ciò, che non è contrario alla presente.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente;* FENAROLI, *e* TADINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 25 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARLIANI, *Presidente*; MOCCHETTI, *e* STRIGELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 26 Germile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, PARADISI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, SOMMARIVA.

Certificato conforme = *Per il Ministro della Giustizia*, PANCALDI, *Ispettore generale.*

ELEZIONE

Definitiva de' Giudici Dipartimentali, Correzionali, ec.

Delli 3 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

In esecuzione della Legge 19 Germile, anno 6.°, e dietro nota dupla propostaci dal Gran Consiglio, vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione de' Giudici dipartimentali, Correzionali, e delle Sezioni de' Giudici per i seguenti Dipartimenti:

DIPARTIMENTO DEL SERIO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Torri Lorenzo di Bergamo.
Rizzini Gio. Domenico di s. Gio. Bianco
Longaretti Gerolamo
Vitalba Avvocato
Brentani Antonio } di Bergamo
Salvagni Gio. Batista
Bonzi Antonio
Martini Giovanni dell' Adda
Camozzi Pietro di Romano
Sant' Andrea Dottore di Bergamo

DIPARTIMENTO DEL PANARO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Medici Avvocato Cosimo
Carandini Dottor Giovanni

Cavazza Dottor Gaetano
Latour Avvocato Lodovico
Martinelli Juniore Dottore del Frignano
Vergani Avvocato Giuseppe
Miani Dottore Giacinto
Vandelli Avvocato Giuseppe
Bernardoni Sebastiano di Montese
Scandella Vincenzo ex-Veneto

DIPARTIMENTO DEL BASSO PO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Ferrarini Giulio Cesare Avvocato
Ronchi Grazio Avvocato
Fantoni Giovanni Battista Avvocato
Bertelli Dottor Vincenzo
Savonuzzi Dottor Alessandro
Sacchetti Dottor Gaetano
Barozzi Avvocato di Sermide
Fusinceri Ambrogio Avvocato ex-Veneto
Ferraresi Dottor Antonio
Simoni Dottore

DIPARTIMENTO DEL RENO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per 4 Tribunali Correzionali
Cecheli Luigi
Gavazzi Giuseppe
Cacciari Giuseppe
Pozzi Gio. Battista
Tondelli Petronio
Pignoni Giuseppe
Sartoni Carlo
Filicori Vincenzo
} di Bologna

Fincati Giuseppe ex-Veneto
Guerrini Sforza Andrea } di Bologna
Ferrantini Gio. Battista } di Bologna

DIPARTIMENTO DEL MELA

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Basiletti Ventura } di Brescia
Rusca Gio. Battista } di Brescia
Corniani Giovanni Battista di Orzi Nuovi
Soncino Pietro di Brescia
Girelli Vincenzo di Farfengo
Soretti Angelo di Alfianello
Casago Pietro di Alfonso di Brescia
Calini Ippolito di Brescia
Goffi Alessio di Chiari
Prestini Giuseppe di Palazzuolo

DIPARTIMENTO D'ADDA ED OLIO

Per il Tribunale Dipartimentale, per quattro Tribunali Correzionali, e per una Sezione di 3 Giudici
Torrelli Luigi di Villa
Piazzi Bernardo di Ponte
Delfini Paolo di Morbegno
Bonettini Candido di Malegno
Simoni Alberto di Bormio
Castelli Giacomo di Morbegno
Paribelli Pietro Andrea d'Albossaggia
Quartari Sisto di Breno
Paini Carlo Giuseppe } di Sondrio
Ferrario Pietro Martire } di Sondrio

Settomini Antonio di Bormio
Rizzieri Giulio Agostino di Francesco di Breno
Guarnieri Giovanni Antonio di Vione
Piavani Giovanni Battista di Mario di Piano

DIPARTIMENTO DEL RUBICONE

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Martelli Dottor Giovanni Battista di Savignano
Bindi Dottor Francesco di Pietracuta ex-Podestà di Gubbio
Ugolini Dottor Camillo di Rimini
Ghinozzi Dottor Giovanni di Forlimpopoli
Marini Dottor Giacinto di s. Arcangelo
Anticoli Dottor Giusdicente di Longiano
Garattoni Dottor Giulio di Rimini
Sambi Dottor Pietro di Longiano
Pacipeppe Dottore ex-Uditore della Penna Feretrana
Massa Dottor Fabrizio di Cesena

DIPARTIMENTO DELL'ALTA PADUSA

Per il Tribunale Dipartimentale, ed un Tribunale Correzionale
Magnavacca Legale di s. Agata
Alberghini Orazio Francesco Legale di Cento
Vaccari Luigi Legale di Cento
Cavicchj Bonifazio Legale nativo del Finale
Vecchj Annibale Legale del Finale
Paltrinieri Giovanni Legale di s. Felice
Pirani Flavio Legale di Cento
Mancini Angelo Legale di Cento

DIPARTIMENTO DEL LAMONE

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Savorani Giovanni Domenico di Faenza

Torricelli Domenico di Meldola
Maltoni Giulio di Forlì
Gradara Francesco di Ravenna
Bonazzoli Vincenzo di Faenza
Carroli Stefano di Brisighella
Tosini Giovanni Maria di Ravenna
Guiccioli Giovanni Battista di Ravenna
Grossi Alessandro di Faenza
Gambarini Francesco d' Imola

DIPARTIMENTO DEL BENACO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Pojana Pietro ex-Veneto
Podestà Luigi di Maderno
Braganzi Giacomo ex-Veneto
Osma Antonio di Asola
Francesco Baldini di Giuseppe di Salò
Amadori Giudice di Pace in Padenghe
Bernardinelli Agostino di Salò
Ostoja Domenico ex-Veneto
Ponzilacqua Giuseppe
Chiassi Gaetano di Castiglione

DIPARTIMENTO DELL' ALPI APUANE

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali, e per una Sezione di tre Giudici in Castelnuovo
Ortalli Avvocato Luigi di Fosdinovo negli ex-Feudi
Terni Dottor Giuseppe Podestà di Varano di Garfagnana
Ceccopieri Giovanni Battista di Massa
Colombini Avvocato Antonio di Massa
Vannini Avvocato di Teresana Amministratore degli ex-Feudi

Rossi Avvocato Saverio di Massa
Girolimi Dottor Vincenzo di Garfagnana
Carusi Cibeo Avvocato Tommaso di Carrara
Cartegni Dottor di Teresana negli ex-Feudi
Pieracchi Avvocato Luigi di Garfagnana
Martini Dottor Luigi di Garfagnana
Boni Avvocato Giovenni Battista degli ex-Feudi
Chiari Dottor Jacopo di Garfagnana

DIPARTIMENTO DEL MINCIO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Majeni Luigi Giudice d' Appello
Paltrinieri Antonio Giudice d' Appello
Pedrotti Vicario di Sanguinetto
Segala Pietro Avvocato in Castellaro
Gattaniga Carlo Avvocato
Tamasa Giovanni Dottor Comandante la Guàrdia Nazionale
Arrivabene Ferdinando Avvocato
Manfredini Giovanni Avvocato
Velluti Cesare Avvocato
Somenzari Teodoro Dottore, Commissario cessato del Potere Esecutivo

DIPARTIMENTO DEL CROSTOLO

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali
Zuccardi di Correggio, ora Giudice nel Lamone
Assalini Dottor Giuseppe di Reggio, ora Giudice in Carrara
Bartoli Lucca Avvocato di Reggio
Pierotti Gaetano Avvocato di Reggio
Psalidi Dottor Francesco già Giudice in Venezia
Bovvi Dottor Francesco di Reggio
Venturi Dottor Giovanni Maria di Reggio

Qualerzi Dottor Francesco di Barco, ora Giudice in s. Ilario
Viani Dottor Luigi di Reggio
Nobili Avvocato Pellegrino Giudice di Revisione

DIPARTIMENTO DEL LARIO

Per la Sessione Civile in Gravedona
Giunone Tommaso Legale di Gravedona
Curti Petarda Dottor Giovanni Battista Luogo-Tenente in Gravedona
Stampa Claudio Attuaro Criminale in Lecco.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva Elezione sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata. Li 5 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, LAMBERTI, *Direttore.*

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Relativa a' Disertori delle Truppe della Repubblica.

Delli 4 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 2 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che molti Cisalpini arruolati nelle truppe della Repubblica hanno abbandonato arbitrariamente i loro Corpi, e si sono ritirati alle proprie case;

Considerando, che l'ignoranza de'loro obblighi, e la seduzione de'nemici dell'ordine pubblico possono essere i soli motivi di questa loro mancanza verso la Patria;

Considerando, che molti Forestieri ammessi nelle truppe della Repubblica col disertare non hanno fatto che mettere a profitto il loro sistema di vita oziosa, e vagabonda;

Considerando, che conviene porre un freno al grave delitto di abbandonare gli stendardi della Repubblica;

Previo il caso d'urgenza sul motivo di riparare in parte al detrimento, che l'armata della Repubblica risente per causa della diserzione, risolve:

1.° È accordata l'amnistìa a quei Cisalpini, che avendo disertato dalle truppe della Repubblica, ed essendo rimasti però nel suo territorio, si restituiscono ai loro rispettivi Corpi entro sei decadi dalla pubblicazione della presente Legge.

2.° I Forestieri, che hanno disertato dalle truppe della Repubblica, sono esiliati per sempre dal suo Territorio, e ritornandovi sono arrestati, e condannati ad un triennio di pubblico lavoro.

3.° L'articolo antecedente comincia ad aver effetto tre decadi dopo la promulgazione della presente Legge contro li Forestieri già disertati.

4.° Quei Cisalpini, che disertando dal proprio Corpo si fossero arruolati in altro Corpo pur Cisalpino, godono del beneficio dell' amnistìa, rimanendo ove sono attualmente descritti, purchè dichiarino al rispettivo Capitano l' epoca della loro diserzione, il numero della Legione, Battaglione, e Compagnìa, cui appartenevano prima della commessa diserzione.

5.° Se gli Amnistiati non raggiungono i loro Corpi entro il termine prefisso nell' articolo primo, sono arrestati, e condannati ad un triennio di pubblico lavoro.

6.° D'ora innanzi ogni disertore è soggetto alle pene portate contro di esso dal codice militare provvisorio, il quale s'intende conservato in pieno vigore sino a tanto che il Corpo Legislativo stabilisca altrimenti.

7.° Similmente d'ora innanzi ogni Disertore, contro cui

si possa procedere, e tenuto al rimborso degli effetti, e denari pubblici, che avesse seco asportati.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* FEDERICI, e SAVONAROLA, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 4 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, LAMBERTI, *Direttore.*

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Relativa alla Posta de' Cavalli, delle Lettere, e de' Corrieri.

Delli 14 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 27 Germile.

Il Gran Consiglio considerata la necessità di portare negli Uffizj delle Poste dei Cavalli, e delle Lettere un sistema regolato, ed uniforme per tutta la Repubblica:

Dichiarato il caso d'urgenza per non ritardare ulteriormente il regolamento di questo ramo di pubblica amministrazione, risolve:

1.° Tutti gli Uffizj Postali tanto per la somministrazione, e cambio de' Cavalli, quanto per la spedizione delle Lettere, Pieghi, Fagotti, e Gruppi sono di privativo diritto della Nazione, e vengono sottoposti in tutto il Territorio della Repubblica ai regolamenti, ed alle discipline prescritte dalla presente.

2.° Il Potere Esecutivo fa amministrare gli Uffizj suddetti per mezzo di Commessi stipendiati, o di Appaltatori tempo-

ranei secondo le circostanze. Fa seguire l'Inventario di ciascuno degli Uffizj suddetti, e lo trasmette al Corpo Legislativo nel termine di sei decadi.

PARTE PRIMA.

POSTA DEI CAVALLI.

1.° Il prezzo delle corse è di lire 3 10 di Milano per ogni Cavallo, e per ciascuna Posta, nè vi ha in ciò distinzione, nè per i Corrieri, nè per qualsisia altra persona.

2.° La mancia di ciascun Postiglione è di lire 2 per ciascheduna Posta. Chi muove pretesa d'averne una maggiore è punito con tre mesi di carcere.

3.° L'Uffizio di Posta serve i Viaggiatori con Sedia scoperta a due cavalli. Quando vengà chiesta, e somministrata Sedia coperta, Vettura, o Calesse, si pagano lire 1 ogni Posta per un Calesse scoperto, e lire 1 10 per una Sedia, o Vettura coperta.

4.° La Staffetta straordinaria a comodo de' Particolari paga lire 5 10 per Posta per l'interno della Repubblica, e lire 6 per l'estero. Il Corriere straordinario paga lire 12 per l'interno, e lire 14 per l'estero, compresa sempre la mancia. Tali Staffette, o Corrieri non sono spediti se non dopo l'approvazione del Capo-Uffizio della Posta delle Lettere, e dopo il previo pagamento di tutte le Poste sia dell'andata, che del ritorno.

5.° Il Potere Esecutivo determina il numero de' cavalli, con cui i Viaggiatori a due, o â quattro ruote, con equipag-

gio, o senza, sono serviti in pianura, ed in montagna: determina pure il numero de' cavalli, di cui debb' esser fornita ciascuna stazione di Posta pel buon servigio de' Viaggiatori.

6.° Se all'arrivo del Viandante mancano all'Uffizio i cavalli necessarj al cambio, questo li prende dai Vetturini locali per lo stabilito prezzo. In difetto i cavalli della Posta precedente, dopo un'ora di riposo, debbono continuare il viaggio anche per la susseguente.

7.° Se nel caso dell'articolo precedente l'Uffizio della Posta si trova mancante del numero prescritto de' cavalli, il Mastro di esso Uffizio incorre la penale di lire 72 Milanesi da applicarsi per metà al Viaggiatore ritardato nel suo cammino, e per l'altra ai poveri della Municipalità locale, ai quali è principalmente affidata la verificazione di tale mancanza.

8.° Una posta s'intende di otto miglia geografiche. Quando eccedono, si aumenta la Posta un quarto ogni due miglia. E s'intende sempre appartenere a quel grado della scala, dal quale non è distante più d'un miglio in eccesso, o in difetto. Il Potere Esecutivo fa verificare la misura delle strade postali, fissa ne' luoghi più convenienti le stazioni de' cavalli, e deduce a pubblica notizia la lunghezza di ciascuna posta per regola de' viaggiatori.

9.° È vietato ai Mastri, ed agli Uffizj di Posta il tenere, o noleggiare cavalli a vettura.

10.° Gli Uffizj di Posta non possono ricusare il cambio a quelli, che arrivano per vettura, o co' proprj cavalli.

11.° I cavalli di Posta addetti al servigio pubblico, come

pure le scorte, e i foraggi loro inservienti sono immuni da qualunque requisizione militare.

12.° Sulle case dell' Uffizio postale sta affisso a pubblica vista lo stemma della Repubblica, e l'indizio di Posta.

13.° Il Potere Esecutivo determina una divisa uniforme per tutta la Repubblica col braccialetto di metallo portante l'epigrafe: *Repubblica Cisalpina;* la quale divisa è vestita dai Postiglioni, e da essi soli. I contravventori subiscono la pena di un mese di carcere.

14.° Il Potere Esecutivo stabilisce dovunque conviene per gli appalti delle Poste de' cavalli, capitolazioni uniformi al possibile per tutta la Repubblica, e dietro la proposta delle rispettive Amministrazioni centrali fa deliberare gli appalti medesimi all' asta, e con idonea sicurtà degli offerenti. Le Amministrazioni suddette vegliano sotto la responsabilità loro all' esecuzione degli stabiliti contratti.

PARTE SECONDA.

POSTE DELLE LETTERE, E CORRIERI.

1.° Le lettere procedenti dall' interno della Repubblica pagano soldi 16 per ogni oncia di peso.

2.° Il piccolo foglietto mercantile semplice, o mezzo si considera del peso d'un quarto d'oncia, il foglietto e mezzo di tre ottavi d' oncia. Nel resto la tassa si accresce per ogni quarto d' oncia di peso aumentato sempre sulla proporzione del primo articolo.

3.° Il semplice foglio di stampa paga soldi 3 aumenta-

tone il peso, la tassa, e la metà di quella delle lettere scritte, e procede di mezz'oncia in mezz'oncia sino al peso d'oncie sei; dopo di che le stampe pagano come i fagotti.

4.° Chi imposta lettere raccomandate paga come se le ricevesse. Tali lettere si notano con bolletta doppia, e l'Uffizio è responsabile della pronta trasmissione, e ricapito per entro il territorio della Repubblica.

5.° Le lettere, che nell'interno della Repubblica si diriggono ad un luogo, dove non è Uffizio di posta, pagano in ragione di soldi otto l'oncia all'atto di consegnarle all'Uffizio.

6.° I fagotti, e pacchi, i quali non eccedono le libbre dieci di peso, pagano il porto sulla regola di soldi 20 per ogni libbra. Quando il peso ecceda le dieci libbre, si accresce il porto di soldi 10 per ogni dieci libbre di peso aumentato.

7.° I fagotti, e i pacchi pagano inoltre a titolo di consegna tanto nell'atto di spedirli, che di riceverli soldi 10, finchè non eccedono il peso di libbre 20, al di là di questo peso la tassa della consegna si accresce di soldi 5 per ogni 10 libbre di aumento.

8.° Le mostre se non pesano più di 6 oncie, pagano soldi 8, se pesano dalle 6 oncie alle due libbre, pagano soldi 15, se più, pagano come i fagotti.

9.° I pacchetti di valore, ed i gruppi di denaro pagano a titolo di assicurazione, e di porto un quarto al cento per l'oro, e per le gemme, e un mezzo al cento per l'argento, e galanterie.

10.° I pacchetti, e gruppi suddetti pagano inoltre a titolo di consegna, tanto nell' atto di spedirli, che di riceverli soldi 5

finchè non eccedono il valore di lire 30, per ogni 100 lire d' aumento si accresce un soldo.

11.° Tutte le tasse dei 10 articoli precedenti riguardano le spedizioni fatte nell' interno della Repubblica. Se vengono dall' estero, o vanno all' estero, la tassa è doppia.

12.° Le lettere, che s' inviano all' estero, all' atto di venir consegnate alla Posta, pagano in ragione di soldi 16 l' oncia, se sono dirette fuori d' Italia, e di soldi 8 se dentro Italia.

13.° Dei pacchetti, e gruppi preziosi l' Uffizio della Posta non garantisce che la somma denunciata, scritta a libro, e certificata in iscritto al presentante.

14.° Il Potere Esecutivo prescrive le cautele opportune, onde non venga defraudato l' interesse nazionale dei dazj per quelle merci, o generi, che vengono, o vanno per la Posta.

15.° Gli Uffizj postali delle lettere stanno ogni giorno aperti costantemente dalle ore 9 della mattina sino alle 10 della sera. Nei giorni di spedizione generale, e nella Comune ove risiede il Corpo Legislativo, stanno aperti i suddetti Uffizj fino alle 12 della sera.

16.° Nè gli Uffiziali della Posta, nè verun altro Cittadino, comunque costituito in autorità, sono esenti dal pagamento delle lettere.

17.° Le lettere, e pieghi, che dalle Autorità costituite sono diretti *ex Officio* ad altre Autorità pure costituite, sono esenti da pagamento. È vietato d' includere in detti pieghi lettere destinate a' particolari.

18.° Gli Uffiziali addetti al ricevimento, alla separazione, distribuzione, e consegna delle lettere, e pieghi qualunque,

non possono appropriarsi verun profitto, e vantaggio speciale per titolo del loro Uffizio, oltre il soldo mensuale stabilito. E ciò sotto la pena della cassazione, e quella inoltre prescritta dalle Leggi organiche contro il furto.

19.° Niun Vetturino, o Pedone di mestiere proveniente da luoghi situati sopra strade postali, o che passi avanti Uffizj postali, porta lettere private, salvo le accompagnatorie delle merci, che gli fossero affidate, sotto pena per ogni lettera di lire 3 da applicarsi all' Uffizio postale del rispettivo Dipartimento.

20.° Il Potere Esecutivo determina il giorno della partenza de' Corrieri ne' varj Dipartimenti, e le discipline necessarie pel buon ordine di ciascun Uffizio postale, e per la sicurezza, trasporto, e distribuzione dei pacchi.

21.° In tempo di pace l'Uffizio della Posta rimane incaricato eziandìo di tutto il dispaccio, e carteggio del militare servigio. Il Potere Esecutivo presenta alla sanzione del Corpo Legislativo il regolamento conveniente a tale uso della Posta.

22.° I dispacci spediti dai privati per Staffetta, o Corriere particolare pagano l'Uffizio delle lettere, come se andassero, o venissero per la posta consueta.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente*; BOVARA, e SAVONAROLA, *Segretarj*.

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 4 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, LAMBERTI, *Direttore.*

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento della Montagna.

Delli 5 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 4 Fiorile.

Considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze:

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della costituzione;

Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi, quindi risolve;

Il Dipartimento della Montagna sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1 Distretto del Caldone, ossia di Lecco, Capo-Luogo del Dipartimento.

Comunità.

Lecco con Pescarenico
Sala
Acquare
Castello
Germagnedo
Galbiate
Laorca con Malaverio
Olginate
Olate con Bonacina
Rancio con Castiglione
S. Gio. alla Castagna
Belledo con Maggianico e Barco
Balabio Superiore
Balabio Inferiore
Chiuso
Piazzo
Pescate con Pescalina
Malgrate
Valderve
Valmadera
Garlate
Sommasca
Vercurago
Abbadìa con Borbino
Linzanico con Crebbio, e Lombrino
Mandello con Maggiana, e Molini
Rongio con Molina, Tonzanico, e Molteno
Somana
Olcio

N. 2 Distretto della Piovana, ossià d' Introbio, Capo-Luogo del Distretto.

Comunità.

Introbio con Monte Varone
Bajedo
Barcano con Gerro
Barzio
Bindo
Casargo con Somedino, e Codesino
Cassina
Concenendo
Cortabbio

Corte nuova con Prato s. Pietro
Crandola con Vegno
Cremeno
Margno con Bagnala
Moggio
Pagnona
Perlasco
Pasturo
Pessina
Premana
Primaluna
Tacengo
Vimogno

N. 3 Distretto della Riviera, ossia di Bellano, Capo-Luogo.

Comunità.

Varenna con Fiume Latte
Bellano con Linzanico, Ombriago, Bonzeno, Biosio, Pradello, Gorio, Pendaglio, e Verginate
Corenno
Dervio
Dorio
Esino Superiore
Esino Inferiore
Introzzo
Lierna
Naro con Indovero
Perledo con Bologna, Gisazio.
Rogoledo
Gittagna, Cestaglia, o Sesaglia, Tondello
Regolo, e Verzio
Vendrogno con Bruga, Mosnico, Mornico
Noceno, Comassiva, Inesio, e Sanico
Sveglio
Tremenico con Aveno
Vestreno
Olgiasca con Piona

N. 4 Distretto dell' Alto Iambro, ossia di Asso, Capo-Luogo.

Comunità.

Asso
Barni
Civenna
Caglio
Canzo
Carella

Caslino
Cassina Mariaga con Boffalora, Molino della rete, Morchiuso, Campo lungo, Bindella, Caccaratti
Castelmarte
Lasnigo
Longone
Limonta
Margreglio
Mariaga
Onno
Pagnano con Germi, Gallegno, Madrone, Brazzova, Fraino, e Megna
Pensano con Vignarca, Corneno, e Galliano
Prosepio
Rezzago
Scarenna
Sormano con Decinisio
Valbrona
Vassenna
Visino

N. 5 Distretto dei Laghi, Capo-Luogo Oggiono.

Comunità.

Bosisio con Garbagnate Rotta
Brenno con Camisalca
Brianzola con Boffalora, ed Inseraga
Bulciago
Barzago con Bevera e Merdagò
Cagliago con Giovenzana, e Campsirago
Casletto
Centemero con Musico
Colognio con Prestabio, e Cassina Taveggia
Dolzago con Cogoredo
Garbagnate Monastero con Brongio
Molteno con Luzzana, e Ceroldo
Mojana
Nava con Brianza, Piè Castello, Sarizza
Sarinetta, e Cassina Fumagalla
Nibionno con Tabiago, e Zibrone
Rogeno con Calvezana, Maggiolino, Molino del Lione, e Molino del Maglio
Sirone
Tegnone con Bestetto
Tregolo con Costa di Masnaga Sommarino, e Pettana
Annone
Civate
Cesana

Ello con Marcognaga
Imberido con Baravico
Oggiono
Pusiano
Snello con Borrima
Vergano con Villa Vergano, e Figina

N. 6 Distretto dell' Adda superiore, ossia di Brivio, Capo-Luogo.

Comunità.

Merate
Baggagiera con Galbusera, Monte Spiazzo, Malnino, Ospedaletto, e Casternago
Brivio con Beverate
Calco con Arlate
Cernusco Lombardone con Cà Franca, e Cassina Fontanella
Imbersago
Mondonico con Porchera, Olchielera, Borlengo, e Valicelli
Novate
Olgiate con Beolco, Monticello, Cassina Pilara, Cassina Nuova, Buon Martino, e Cassina Pianezza
Paderno
Porto
Robbiate
Sabbioncello, con Pagnano, Cigognola, e Carsaniga
Sartirana con Cassina Fra Martino
Verderio Superiore
Verderio Inferiore
Airuno
Aizzuro con Veglio
Bartezate con Mozzana
Biglio
Capriate
Consono
Dozio
Valgreghentino con Villa di Valgreghentino, Pazzano, Meglianico e Cassina Tajetta

N. 7 Distretto del Piè de' Monti, ossia di Missaglia, Capo-Luogo.

Comunità.

Missaglia
Barzanò
Bernaga con Lissolo
Besana Superiore ed Inferiore

Campàrada
Capriano
Casate nuovo con Campo Fiorenzo, e Rogoredo
Casirago con Molinata
Casago
Cassina de' Bracchi con Cassina Galgiana
Cezzone con Navesso
Cereda con Galbusera, porzione di Perego, e porzione di Boncaria
Colzano con Tremolada
Contra con Tegnoso
Correzzano con Casotto
Cremella
Crippa
Lesmo con Peragello, Zerno e Pegorino
Lomagna
Lomaniga con Albareda Maggiore
Maresso
Monte con Brugora, e Cassina Casaglia
Montevecchia
Monticello con Cortenuova, Castelvecchio, Torrevilla, e Prebone
Oriano con Zizanore
Osnago
Perego con porzione di Boncaria
Renate con Fornago e Vianore
Rovagnate con Crescenga, Albareda Minore, e Sala
S. Maria Hoé con Tremonte, Bosco Cornera, ed Alduno
Sirtoro con Ceregallo
Trezasio con Borgonovo, Zuccone, Francezuccone, Robasucco, e Cassina del Chignolo
Valle con Guidino
Veduggio con Bruscò
Viganò di sopra, e di sotto

N. 8 Distretto della Molgora, ossia di Vimercate, Capo-Luogo.

Comunità.

Vimercate
Agrate
Alcuzio con Castel negrino
Arcore con Cassina del Bruno
Bellusco con Camuzzago
Bernareggio
Bernate
Buzzago
Busnago
Caponago

Carnate con Passirano
Carugate
Cavenago
Cassina Baraggia con porzione di Brugherio s. Ambrogio
Concorezzo con s. Albino, e Taverna della Costa
Mezzago
Omate
Oreuo con Velasca
Ornago con Rossino
Ronco
Ruginello con Oldaniga
Sulbiate Superiore
Sulbiate Inferiore con Brentana
Velata con Brugorella
Villanuova
Usmate con Cassina Corrada

N. 9 Distretto di Cassano sopra Adda, Capo-Luogo.

Comunità.

Basiano con Castellazzo, e Monastero di Basiano
Cassine di s. Pietro
Cassano sopra Adda
Colnago
Concesa
Cornate
Grezzago
Gropello
Pozzo con Bettola
Roncello
Trezzo
Trezzano
Vaprio

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente*; SAVONAROLA, e FEDERICI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 5 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 6 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo*, C. TESTI, *Direttore.*

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Con cui sono annullate tutte le disposizioni ordinanti cumuli di rendite de' beni, ec. ec.

Delli 7 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 1 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di cumuli, offrono gli stessi inconvenienti dei fedecommissi;

Considerando, che la Legge 6 Termidoro, anno 5.°, togliendo i vincoli fedecommissarj, non ha provveduto almeno espressamente a ciò, che riguarda i cumuli;

Dichiarata l'urgenza sul motivo di parificare gli effetti dei principj costituzionali, risolve:

Primo. Sono annullate tutte le disposizioni fatte fin quì per atto tanto fra vivi, quanto di ultima volontà a favore di persone o certe, od incerte, e future ordinanti cumuli di rendite di beni.

Secondo. È proibita in avvenire l'istituzione di ogni sorta

di tali cumuli. I Notaj non rogano atti contenenti simili istituzioni.

Terzo. I beni sciolti a tenore dell' articolo I. dal vincolo di cumulo diventano liberi nella persona chiamata, se questa è certa, e vivente, o negli eredi intestati dell' institutore del cumulo, avuto riguardo alla morte di lui, se la persona chiamata sia incerta, e non nata ancora.

Quarto. Sono annullati tutti i cumuli ordinati a garanzia de' Compratori de' fondi fedecommissarj, o de' Sovventori, o di altre terze persone, quando il debitore del cumulo abbia modo di cautelare in altrettanti fondi il garantito. In difetto i cumuli restano tolti dopo lo spazio di dieci anni, e le somme accumulate restano libere in favore del Proprietario.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* FEDERICI, *e* SAVONAROLA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 7 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 7 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Per cui gli usufrutti progressivi, ossiano transitorj cadono sotto le prescrizioni della Legge 6 Termidoro, anno 5.°

Delli 7 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 2 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di usufrutti progressivi inducono gli stessi inconvenienti de' fedecommessi;

Considerando, che la Legge 6 Termidoro, anno 5.° abolitiva de' vincoli fedecommissarj non ha provveduto almeno espressamente a ciò, che riguarda li detti usufrutti progressivi;

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non si devono tollerare ulteriormente que' vincoli, che impediscono la libera contrattazione de' fondi, che sono sorgenti di moltiplici litigj, e mettono ostacolo alla divisione delle fortune fra i Cittadini;

Il Gran Consiglio risolve:

Gli usufrutti progressivi, ossia transitorj con ordine successivo in più generazioni, o famiglie cadono sotto le prescrizioni de' §§. 1, 2, 3, e 4 della Legge 6 Termidoro, an. 5.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* SAVONAROLA, *e* FEDERICI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 7 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 7 Fiorile, anno 6.°

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Per l'organizzazione del Dipartimento delle Alpi Apuane.

Delli 8 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 5 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze:

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della costituzione;

Dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi, quindi risolve;

Il Dipartimento delle Alpi Apuane sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1 Comune di Massa colle seguenti ville.

Mirtetto
Castagnola
Pariana
Altagnana
Antona
Lavacchio
Bergiola
Forno
Rassetta
Canevara
Redicasi
Guadine

N. 2 Comune di Carrara colle seguenti ville.

Avenzìa
Fonzia
Moneta
Sorgnano
Gragnana
Castelpoggio
Noceto
Torano
Miseglia
Badizzano
Bergiola
Colonnata, e Codonna

NELLA LUNIGIANA.

N. 3 Distretto di Fosdinovo, Capo-Luogo.

Comunità.

Fosdinovo
Fonzanellà
Cavignano
Tendola
Giuccano
Pullica
Marciaso
Posterla
Gragnola
Cortilla, e Lozzano
Viano
Vezzanello, e Campiglione
Pian di Mulino, e Terma
Colognola, Corsano, e Galenga

N. 4 Distretto dell' Aulla, Capo-Luogo.

Comunità.

Aulla
Bibola
Pallerone con Ripola, e Tavernella
Licciana
Bastìa con Cisiliana
Ponte
Panicale
Monti
Fenile
Amola
Olivola
Bigliolo
Varano
Podenzano

N. 5 Distretto di Filetto, Capo-Luogo.

Comunità.

Filetto
Villa franca
Virgoletta
Mocrone
Malgrate
Orturano
Irola
Trischietto
Vicco
Iera

N. 6 Distretto di Tresana, Capo-Luogo.

Comunità.

Tresana con Bargarasco, Careggia, Lorenzana, Popetto, Cornetta, Bottria, Catizzola
Mulazzo con Parana, ed Arpiola
Busatica con Castagnetoli, e Cassana
Monte di Vagli
Pozzo
Montereggio con Cerro
Suero
Ronchetta con Garbogliaga
Reverone
Cavanella

Castevoli con Foce, Rivazzo, e Fontanasacchi
Villa con Villecchia, ed Ortigaro
Giovagallo con Bolla, e Novegigola

NELLA GARFAGNANA.

N. 7 Distretto di Trassilico, Capo-Luogo.

Comunità.

Trassilico
Gragliana
Campolemisi
Fabbriche di Valico
Vallico sotto
Vallico sopra
Forno Volasco
Vergemoli
Calomini
Brucciano
Molazzana, e Montaltissimo
Cascio

N. 8 Comune di Castelnovo colle seguenti ville.

Antisciana
Cerretoli
Monti
Tornite
Monte rotondo

N. 9 Distretto di Pieve Fosciana, Capo-Luogo.

Comunità.

Palleroso
Rontano
Colle
Sillicano
Gragnanella
Pieve Fosciana
Sassi
Silico
Bargecchia
Eglio
Ceserana, la Villa, e Fosciandora
Pontecosi

N. 10 Distretto di Camporgiano, Capo-Luogo.

Comunità.

Camporgiano
Careggine con Capanne, e Capricchia
Poggio
Vagli sotto
Vagli sopra
Roggio
Puglianella
Roccalbetti
Vetojo
Casatico
Casciano, e Cascianella
S. Donnino
Piazza
Petrognano
S. Michele
Nicciano
Cortia
Gragnana
Giuncugnano, e Vargliano
Capole
Magliano
Ponteccio
Castelletto, e Gragnana
S. Anastasio, e Petrognala
Colognola

N. 11 Distretto di S. Romano, Capo-Luogo.

Comunità.

S. Romano
Naggio
Sillicagnana
Sambuca
Corfino, e Canegiano
Magnano, e Pianacci
Massa, e Sassorosso
Villa, e Colle mandrina
Verucole
Vibbiana
Orzaglia
Livignano
Caprignana
Borsigliana, e Vergnano
Soraggio
Dalli sopra, e Dalli sotto
Sillano, e Spedaletto
Cogna

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente*; PALLAVICINI, e TERZAGHI, *Segretarj*.

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 8 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 9 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Relativa alle truppe di Fanterìa, e Cavallerìa Cisalpina.

Delli 8 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 2 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che essendosi finora provveduto solamente ai Corpi del Genio, e dell'Artiglierìa, restano da determinarsi la quantità, qualità, ed organizzazione della Fanterìa, e Cavallerìa della Repubblica;

Considerando, che esistono molti Corpi isolati d'Infanterìa, e Cavallerìa, con pregiudizio della forza, ed uniformità del servigio militare;

Previo il caso d'urgenza sul motivo di attivare il primo oggetto della garanzìa nazionale, risolve:

1.° La Repubblica mantiene per ora sei Legioni d'Infanterìa Cisalpina, e due di truppe ausiliarie; mantiene inoltre due Reggimenti di Cavallerìa Cisalpina, uno dei Dragoni, e l'altro di Ussari.

2.° Tutti i Battaglioni attualmente isolati formano parte delle sei Legioni Cisalpine, ed i Corpi isolati di Ussari costituiscono il Reggimento di questo nome.

3.° Il piano d'organizzazione del Comitato militare resta in pieno vigore in ciò, che non si oppone alle Leggi emanate sulla forza armata, fino a che il Corpo Legislativo disponga altrimenti con un piano generale.

4.° Il Direttorio Esecutivo è autorizzato a fare le opportune convenzioni colle Legioni ausiliarie da sanzionarsi in seguito dal Corpo Legislativo.

5.° Il Direttorio Esecutivo fa eseguire l'articolo 2 per modo, che l'anzianità dei gradi ne risenta il minor detrimento possibile.

6.° Gli Ufficiali dei Corpi isolati, che dietro la seguita incorporazione restassero in qualità di sopranumerarj, rimangono a disposizione del Direttorio Esecutivo per essere messi in attualità a mano a mano, che succederanno vacanze nella truppa Cisalpina.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* FEDERICI, *e* SAVONAROLA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 8 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 8 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Relativa all' arruolamento volontario nelle truppe della Repubblica Cisalpina.

Delli 9 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione del 1.° Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che per l' Articolo 286 della Costituzione l' Armata si forma per Arruolamento volontario;

Considerando, che per l'Articolo 9 della Costituzione lo straniero può servire nelle Truppe della Repubblica;

Considerando essere necessario un Piano sull' Arruolamento volontario, che tolga ogni pernizioso arbitrio;

Previo il caso d' urgenza sul motivo, che i varj Corpi della Milizia attualmente esistenti devono essere con prontezza completi, risolve:

Resta adottato il seguente piano sull' Arruolamento volontario nelle Truppe della Repubblica Cisalpina.

1.° È ricevuto nelle Truppe della Repubblica ogni volon-

tario Cisalpino, che è munito del Registro di Residenza, nel quale sia contrassegnata la sua persona ne' modi soliti, ed insieme il mestiere da esso professato, ed i suoi costumi.

2.° La data del Registro di Residenza non può essere più remota d'un trimestre del giorno, in cui il Volontario Cisalpino si presenta all'Arruolamento.

3.° Per l'Artiglierìa sono preferiti que' Volontarj Cisalpini, che sanno leggere, e scrivere, e conoscano l'Arte del Fabbro, Muratore, Legnajuolo, o del Scarpellino.

4.° Per la Cavallerìa sono preferiti que' Volontarj Cisalpini, che conoscono l'Arte del Sellajo, e Maniscalco.

5.° Dalla promulgazione del presente Regolamento nell' Artiglierìa, e Cavallerìa non è ammesso che il Volontario Cisalpino.

6.° Nel solo caso di Guerra è accordato l'Arruolamento nella Fanterìa della Repubblica ai Volontarj forastieri; ma niuna Compagnìa può averne più di un decimo.

7.° Non è accettato quel Forastiere, che non è munito d'un Certificato equivalente al contenuto nel Registro di Residenza proprio del Volontario Cisalpino, e menzionato nell' Articolo primo.

8.° La data del Certificato del Forastiere non può essere più rimota d'un semestre dal giorno in cui egli si presenta all' Arruolamento.

9.° Non è arruolato il Forastiere, se non premette la dichiarazione, tuttochè non obbligatoria, di stabilirsi nella Repubblica, e se non presta il giuramento, che si pratica dalle Truppe Cisalpine.

10.° Tra' Forastieri è preferito quello, che prova senza

equivoco d' aver abbandonato, o d'esser stato costretto ad abbandonare il suo Paese, od il suo posto militare per sostenere la Democrazìa.

11.° L'Italiano ha preferenza sui Forastieri, dopo di lui il Francese, in seguito quello d' ogni altro libero Governo, ed indi ogni altro Forastiere.

12.° Non è accettato nelle Truppe della Repubblica nessun Volontario se prima non presenta il Certificato del Chirurgo dell'Ospitale Militare, col quale venga giudicato sano, ed abile al servizio.

13.° Non è ricevuto nelle Truppe della Repubblica quel Volontario, che non è ben complesso di corpo. Per l'Artiglieria sopra tutto deesi aver riguardo alla robustezza.

14.° Non è ammesso nelle Truppe della Repubblica quel Volontario, che ha l'età minore dei 17 anni, e maggiore di 36. Nella Cavallerìa l'età non deve passare l' anno trentesimo primo.

15.° Dopo l'anno duodecimo della Repubblica niun volontario può essere ricevuto nelle sue truppe, se non sa leggere, e scrivere.

16.° Similmente dopo l'anno duodecimo della Repubblica non è ricevuto nell' Artiglierìa, e Cavallerìa volontario alcuno Cisalpino, se oltre alle condizioni prescritte negli articoli precedenti per entrare in questi due Corpi, non ha servito un anno consecutivo nell'Infanterìa in qualità di volontario.

17.° I Capitani d'Artiglierìa, e Cavallerìa hanno in allora il diritto della scelta su quei volontarj d'Infanterìa, che avendo le qualità sopra enunciate, desiderano passare nell' uno, o nell'altro Corpo.

18.° La Capitolazione, che fa un Volontario per servire nelle truppe della Repubblica, non è minore d'un triennio consecutivo: se dopo questo tempo desidera continuare il militare servizio triennale, rinnova la capitolazione, e così di seguito sino all'età dei 45 anni per l'Infanterìa, ed Artiglierìa, e dei soli 40 per la Cavallerìa.

19.° Può il Volontario continuare il militare servizio senza rinnovare la capitolazione, ed in questo caso può dimettersi dopo un anno.

20.° Ogni Volontario arruolandosi nelle truppe della Repubblica riceve a titolo di gratificazione lire 15 per l'Infanterìa, 20 per la Cavallerìa, 25 per l'Artiglierìa: rinnovando la capitolazione, e restando nella sua Compagnìa, riceve un quarto di più oltre la rispettiva gratificazione.

21.° Non è ricevuto se non dopo sei mesi dalla data del congedo assoluto quel Volontario, che avendo servito nelle truppe della Repubblica, siasi da se stesso congedato.

22.° Ogni Volontario dal giorno del suo arruolamento percepisce il soldo, e le sussistenze, che si danno a quella truppa, nella quale si è arruolato: riceve inoltre due camisce, un paja di scarpe, l'uniforme, ed il restante di sua montura, quando giunge al Corpo, nel quale viene descritto.

23.° Quei Volontarj d'Infanterìa, che a senso degli articoli 16, e 17 vengono trasportati nell'Artiglierìa, o Cavallerìa, percepiscono il di più di gratificazione competente al Volontario di quel Corpo, nel quale erano descritti, e niente più.

24.° Il Volontario d'Infanterìa, che passa nell'Artiglierìa, o Cavallerìa, non può essere obbligato a servire più del triennio

convenuto nella sua capitolazione, quando s'arruolò nell'Infanterìa, e nel triennio deesi comprendere il tempo di servizio, ch'egli avrà prestato nell'Infanterìa.

25.° È vietata ogni capitolazione insidiosa: ella debb'essere puramente volontaria, il contravventore è condannato a sei mesi di lavoro pubblico.

26.° È similmente vietato l'arruolamento d'un Volontario reo di azioni criminiose, o che sia disertore, o fuggitivo dalle truppe della Repubblica, ed estere, quando in questo secondo caso non si verificasse l'articolo 10.

27.° Ogni Volontario sottoscrive l'atto della sua Capitolazione: se non sa scrivere, due persone in qualità di testimonj soscrivono il suo arruolamento.

28.° Ogni Volontario all'atto del suo arruolamento riceve la carta di sua capitolazione.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* FEDERICI, e PALLAVICINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 9 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 10 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Panaro.

Delli 10 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità il sistemare prontamente i Dipartimenti della Repubblica Cisalpina sì per riguardo al politico, che al giudiziario, al militare, ed alle finanze:

Considerando, che una tale sistemazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della costituzione;

Dichiarato il caso d'urgenza sopra i precedenti motivi, risolve;

Il Dipartimento del Panaro sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1 Comune di Modena colle seguenti ville.

S. Agnese
S. Faustino
S. Cataldo
S. Giacomo
S. Cattarina
Cognento

2 Comune di Carpi colle seguenti ville.

Cibeno
Migliarina
Gargallo
Quartirolo
S. Croce
S. Marino

3 Comune della Mirandola colle seguenti ville.

S. Martino in Cerano
Borghetto
Roncole
Vigona
Tramuschio
Quarantoli
Gavello
Mortizzuolo immediato
Medola, e Camurana, che si staccano dal Comune di Modena
S. Biagio, che si stacca dal Comune di S. Felice

4 Comune di Revere colle sue ville.

5 Comune di Quistello colle sue ville.

6 Comune di Poggio colle sue ville.

7 Comune di Nonantola colle sue ville, aggiuntevi le due seguenti.

Ravarino
Poggio di Piano

8 Comune di Sassuolo con Braida, e S. Michele.

9 Distretto di Campogalliano, Capo-Luogo, colle seguenti ville, che si staccano dal Comune di Modena, e si erigono in Comunità.

Panzano
Saliceto Buzzalino con Lesignana, Freto, e Ramo, aggiuntavi quella porzione di Cittanova, e S. Donino, che rimane a Settentrione della via Emilia.
Marzaglia

10 *Distretto di Soliera, Capo-Luogo, colle seguenti ville, che si staccano dai Comuni di Modena, e di Carpi, e si erigono in altrettante Comunità.*

S. Pancrazio con Villanova di là
Ganaceto
Cortile
Limidi
Sezzi, e Galli, aggiuntovi San Martino di Secchia per quanto rimane a Ponente del fiume.

11 *Distretto di Novi, Capo-Luogo, esclusane la parte di esso, che è a Ponente della Fossa di Raso, ed unitavi la parte della Concordia, che è a Ponente di Secchia, insieme con la parte del già Mantovano, che rimane a Mezzodì della Parmigiana, andando sino a Secchia.*

Comunità.

Reveretto . . . . . .
Fossoli . . . .
Budrione . . . . . .
che si staccano dal Comune di Carpi, e si erigono ciascuna in Comunità.

12 *Distretto della Concordia, Capo-Luogo.*

Comunità.

S. Possidonio
Casare, ossia Motta, e Disvetro
Cavezzo
Vallalta
Fossa
La Concordia, e gli ultimi quattro luoghi si staccano dai Comuni di Modena, e della Mirandola, e si erigono in altrettante Comunità

13 *Distretto di Bomporto, Capo-Luogo, a cui si unisce Villavara.*

Comunità.

Albaretto con Villanova di quà
Saliceto, Panaro
Solara
Roncaglio dissopra con quella porzione di S. Martino, che è a Levante di Secchia

Roncaglio dissotto
Bastiglia, per quanto s'estendeva l'ispezione del suo Ministro del culto, esclusane Villavara, ed unitavi la parte di Sorbara, che è a mezzodì del canale de'Molini, e della via dello Stramazzo sino in Secchia.
I precedenti luoghi si staccano dal Comune di Modena, e si erigono in altrettrante Comunità.

14 *Distretto di Castelfranco, Capo-Luogo.*

Comunità.

Calcara
Manzolino
Panzano, aggiuntovi S. Ambrogio
Piumazzo
S. Cesario
Rastellino
Recovato
Riolo

15 *Distretto di Spilamberto, Capo-Luogo.*

Comunità.

Castelvetro
Levizzano, unitavi la sua aggiunta
Castelnovo, unitavi la villa della Nizzola, che si stacca dal Comune di Modena
Collegara con Collegarola, che si stacca dal Comune di Modena, e si erige in Comunità.

16 *Distretto di Formigine, Capo-Luogo.*

Comunità.

Magreta
Corlo
Corletto, unitavi quella parte di Cittanova, e S. Donino, che rimane a mezzodì della via Emilia, e che si stacca dal Comune di Modena
Casinalbo
Montale

Mugnano, unitovi portile
Baggiovara
Saliceta, S. Giuliano, unitovi S. Marone

Questi ultimi tre luoghi si staccano dal Comune di Modena, e si erigono in altrettante Comunità.

17 *Distretto di Spezzano, Capo-Luogo.*

Comunità.

Fiorano
Moranello
Montezibbio
Montebaranzone, unitavi Pescarola, e Varana
Fogliano con S. Stefano
Ligorzano
Rocca S. Maria con Montagnana
S. Venanzio
Gorzano
Pazzano
Nirano
Pigneto.

18 *Distretto di Vignola, Capo-Luogo.*

Comunità.

Marano, unitavi la sua aggiunta
Campiglio, unitovi Denzano, e Villabianca.
Festa
Ospitaletto
Riccò
Monfestino con Granarolo
S. Dalmazio
Torre

19 *Distretto di Guiglia, Capo-Luogo.*

Comunità.

Montombraro
Montalbano, e Zocca
Castellino
Ciano
Missano
Pieve di Trebbo
Rocca Malatina
Rocchetta

Samone
Monte Orsello
Monte Corone
Serravalle S. Pietro
Samoggia, unitavi la parte di Savigno, che rimane a sera del Torrente Samoggia

Il confine di quèsto Distretto col Dipartimento del Reno si stabilisce, discendendo sempre per l'Alveo del Torrente Samoggia sino al fine Settentrionale delle Comunità della Samoggia.

20 *Distretto di Montese, Capo-Luogo.*

Comunità.

Montetortore
Montequestiolo
Rosola
Semelano con Monte Albano, e Bertocchi
Salto
Iola
Monteforte
Miserna
Riva
S. Martino
Ranocchio
Montespecchio
Casellano, aggiuntavi la parte di Monterastello, che è a Levante dello Scultenna
Pietro Colura
Villa d'Ajano
Castel d'Ajano
Sasso Molare
Labante

21 *Distretto di Paullo, Capo-Luogo.*

Comunità.

Benedello con Chignano
Crocette, e Vie cave
Iddiano provinciale, unitovi il già Feudale
Gajato
Miceno
Lavacchio con Niviano
Montecuccolo

Renno, unitavi la parte di Valdissasso, che è a Settentrione dello Scultenna
Camurana
Castagnetto con Villabibone
Montebonello
Pompejano
Monzone
Montecenere
Camatta
Olina, e Burgone par quanto è a Settentrione dello Scultenna, unitovi Sassorosso

22 Distretto di Fanno, Capo-Luogo, colle sue ville.

Comunità.

Sestola
Serazzone con Trignano
Trentino
Rocchetta Sandri
Vesale, e Valdissasso per quanto è a Mezzodì dello Scultenna
Castellaro
Acquaria, a cui s'unisce la parte di Olina, e Burgone che è a Mezzodì dello Scultenna
Roncoscàglia
Montecretto con Magrignano
Il Confine di questo Distretto col Dipartimento del Reno si stabilisce esser l'Alveo del Torrente Dardagna, per quanto corre dall' Apennino sinò al Distretto di Montese

23 Distretto di Pieve Pelago, Capo-Luogo.

Comunità.

Fiumalbo
S. Andrea Pelago
S. Anna Pelago, Rocca Pelago
Riolunato, e Castello.
Sassostorno
Groppo

24 Distretto di Polinago, Capo-Luogo.

Comunità.

Savoniero, e Susano uniti
Palagano
Brandola
Pianorso
Monchio
Costrignano

Boccasuolo	Cassano
Saltino	Morano
Gombola	S. Martino Vallata
Prignano	Frassineto
Castelvecchio	Mocogno
Sassomerco	Vagli

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* PALLAVICINI, *e* TERZAGHI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva*. Li 10 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 11 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

LEGGE

Relativa ai Dazj, Dogane, ec.

Delli 12 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 18 *Germile.*

Il Gran Consiglio considerando, che la varietà, e la moltitudine de' Dazj diversi d'Introduzione, d'Estrazione, o di Transito, che si esigono tuttavia nelle diversi parti della Repubblica, forma una mostruosa confusione di sistemi contrarj all'unità della Repubblica, alla Libertà del Commercio, ed alla eguaglianza fra' Cittadini; e che però è d'uopo ridurre tutti i Dazj suddetti in un piano solo uniforme, e tale, che giovi a frenare il lusso, a favorire l'industria nazionale, e ad agevolare la circolazione delle merci;

Dichiarato il caso d'urgenza per accelerare al possibile un' operazione cotanto salutare, e necessaria, risolve:

1.° Sono soppressi ed aboliti tutti gli antichi Dazj, che sotto il titolo d'Introduzione, di Rimanenza, d'Estrazione, o di Transito si pagavano in qualunque Dogana, o Ricettoria

intermedia per le merci; o quando queste venivano da Paesi Esteri alla Repubblica, o quando uscivano da qualche parte della Repubblica verso l'Estero, o quando erano trasportate dall'una all'altra delle Provincie già separate; ed ora unite e componenti la Repubblica stessa;

2.° Tutti i generi che s'introducono nel Territorio della Repubblica, che ne vengono estratti, o che transitano per il medesimo, pagano un sol Dazio di Confine a norma della Tariffa unita alla presente Risoluzione, che sarà stampata a parte;

3.° Ognuno, che transiti, introducca, o estragga merci sottoposte a Dazio, non può deviare dalle Dogane, o Ricettorìe stabilite ai Confini, il Catalogo delle quali sarà pubblicato dal Potere Esecutivo;

4.° Nessuno può oltrepassare le Dogane, o Ricettorìe suddette con generi sottoposti a Dazio senza denunziarsi, levare la Boletta, e pagare, se occorra, il Dazio competente;

5.° Il Potere Esecutivo stabilisce nell'interno della Repubblica, e nei luoghi più opportuni de' Magazzini, ed Emporj per trasportarvi in un colle merci il pagamento de' Dazj di Confine a comodo de' Commercianti;

6.° Le ulteriori discipline per l'esatta osservanza della Legge, le cautele, acciocchè i Dazj non vengano deffraudati, e i mezzi più proprj a far prosperare la Finanza, sono provvisoriamente appoggiati al Potere Esecutivo;

7.° Ogni contravvenzione alla Legge è punita colla perdita della merce, o genere, che siasi voluto sottrarre dal pagamento del Dazio;

8.° La merce caduta in commesso sarà tenuta in deposito presso la vicina Municipalità, o Ricettorìa il tempo di una Decade, onde lasciar luogo ai gravati di produrre le loro giustificazioni. Il termine sarà convenientemente abbreviato, quando la merce non possa conservarsi. Tali merci sono vendute all'incanto, e il prodotto viene applicato per il terzo in gratificazione di chi ferma il Contrabbando, e per il resto all'Erario Nazionale;

9.° La Forza Armata Sedentaria, ed Assoldata, ad ogni invito di chi presiede alle Dogane, dovrà prestargli mano forte per l'occorrenze;

10.° Le infedeltà, le asprezze, le vessazioni commesse dai Doganieri, loro dipendenti, od Esecutori, e le accettazioni delle mancie sono punite immediatamente, e irremissibilmente, colla cassazione dall'impiego. L'esigenza poi della mancia è punita inoltre con 15 giorni di carcere. E quando nei casi sovrindicati la Repubblica ne abbia risentito detrimento, gli individui suddetti soggiaceranno di più alla pena del furto prescritta dalle Leggi Organiche.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, VISMARA, *Presidente;* CAVEDONI, e BOVARA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 12 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente*; MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 13 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del mella.

Delli 14 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 11 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica Cisalpina sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze:

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della costituzione;

Dichiarata l'urgenza sopra i precedenti motivi, risolve;

Il Dipartimento del Mella sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

1 *Distretto di Garza Orientale, Capo-Luogo Brescia.*

Comunità.

Borgo Pille
Nave
Monpiano
Conicchio
S. Bernardo
S. Francesco di Paola
La volta
Folsana
Borgo satollo
S. Zeno
Flero

2 *Distretto di Garza Occidentale, Capo-Luogo Brescia.*

Comunità.

Fornace
Fiumicello
Stocchetta, e s. Bartolommeo
Urago di Mella
Caino
Cortine
Boezzo
Concesio
Colle beato
Roncadelle
Bottenaga
S. Vigilo
Onzate
Castelnovo
Versiano

3 *Distretto dei Marmi, Capo-Luogo Resate.*

Comunità.

Resate
Castenedolo
S. Eufemia
Celiverghe
Mezzano
Cajonvico
Bottesino sera
Bottesino mattina
Virle
Nigolera

4 *Distretto delle Vigne , Capo-Luogo Gussago.*

Comunità.

Gussago
Sale di Gussago
Rodengo
Ronco
Pedergnone
Celatica
Castegnato
Prione
Ome
Sajano
Valenzano
Paderno
Monticelli Brusati
Caminione

5 *Distretto del Monte , Capo-Luogo Capriano.*

Comunità.

Capriano
Poncarale
Borgo Poncarale
Montirone
Porsano
Bagnola
Mairano
Pontegatello
Azzano
Piè Giudizio
Longhina
Corticelle
Boldeniga
Quinsanello
Brandico
Ognato
Castel Gonello
Dello

6 *Distretto Interno , Capo-Luogo Travagliato.*

Comunità.

Travagliato
Berlingo
Trenzano
Lo grato
O spitaletto
Torbole
Casalio
Maclò
Cossirano

7 *Distretto del Basso Sabino, Capo-Luogo Iseo.*

Comunità.

Iseo
Pilzone
Sulsano
Poschiera
Siviano
Carzano
Provalio
Timoline
Monte rotondo
Nigoline
Colombaro
Clusane
Marone
Sale Marasino
Borgonato
Monte Isola
Zone
Vello
Provese

8 *Distretto del Monte Orfano, Capo-Luogo Rovato.*

Comunità.

Paratico, e Rivatica
Adrio
Capriolo
Erbusco
Cocalio
Torbiato
Cazzago
Calino
Passirano
Bornato

9 *Distretto delle Sete, Capo-Luogo Chiari.*

Comunità.

Cologne
Pontolio
Urago d' Olio
Castrasato
Castel Covati
Gizzago
Morochina
Rudiano
Ludriano
Comesano

10 *Distretto delle Pianure, Capo-Luogo Orzinovi.*

Comunità.

Roccafranca
Corsano
Pompiano
Orzi vecchi
Villa chiara
Surlengo
Girola
Cremesano
Farfengo
Gabbiano
Acqua longa
Barco
Padernello
Barguano
Frontignano
Meano

11 *Distretto dello Strone, Capo-Luogo Virola nova.*

Comunità.

Barbariga
Oriano
Pedergnana
Carpizzolo
Cignano
Offlaga
Trignano
Virola vecchia
Monticelli
Scorsarolo
Morella
Codignono
Faversano
S. Gervasio
Bassano
Alfianello
Seniga

12 *Distretto di Gottolengo, Capo-Luogo Gottolengo.*

Comunità.

Gottolengo
Milzano
Cigole
Pavone
Isorella
Ramedel di sopra
Visano
Malpaga
Milzanello

13 *Distretto di Caccia libera, Capo-Luogo Gambura.*

Comunità.

Gambara
Pralboino
Ustiano
Fiesce
Fontanella
Casal Romano
Volongo
Corvione
Ramadel di sotto
Vighizzolo

14 *Distretto del Naviglio, Capo-Luogo Gavardo*

Comunità.

Gavardo
Nuvolento
Soprapونte
Vobarno
Sabbio
Goglione di sotto
Goglione di sopra
Paitone
Valio
Serle
Prandalio

15 *Distretto delle Fucine, Capo-Luogo Nozza.*

Comunità.

Nozza
Barghe
Bione
Agnosine
Savallo
Ponzico
Preselio
Lavenone
Anfo, e Rocca
Presegno
Levrange
Avvenone
Ono
Forno d'Ono
Odeno
Veston
Malpaga
Castro
Alone
Prato
Odolo

16 Distretto delle Miniere, Capo-Luogo Bovegno.

Comunità.

Bovegno
Colio
Lavone
Pesase
Irma
Magno d'Irma
Tavernole
Cimo
Marmentino
Livemmo
Olme
Lavino, e Navone
Pesoro

17 Distretto dell' Armi, Capo-Luogo Gardone.

Comunità.

Gardone
Carsina
Villa, Cailina, e Cogesso
Sarezzo
Lumezzane
S. Apollonio
Isino
Brozzo
Polaveno
Marcheno
Lodrino
Magno d'Insino
Cesovo

18 *Comune di Brescia.*

19 *Comune di Chiari.*

20 *Comune di Rovato.*

21 *Comune di Virola nuova.*

22 *Comune di Pontevico.*

23 *Comune di Manerbio.*

24 *Comune di Caneto.*

25 *Comune di Calvizzano.*

26 *Comune di Ghedi.*

27 *Comune di Leno.*

28 *Comune di Orzinovi.*

29 *Comune di Bagolino.*

30 *Comune di Palazzolo.*

31 *Comune di Quinzano.*

La presente Risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente*; SAVONAROLA, e PALLAVICINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 14 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 15 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Relativa all' Uffizio de' Censori della Contabilità.

Delli 16 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 15 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando la necessità di organizzare prontamente l'ufficio de' Censori della Contabilità, cui viene dalla Costituzione affidata la revisione di tutte le spese della Repubblica;

Dichiara l'urgenza sul motivo di dar effetto il più prestamente possibile a questo importante Articolo costituzionale, quindi risolve:

1.° I Censori della Contabilità hanno il seguente segnale distintivo: abito nazionale; paramani, e goletta di veluto cremisino con ramo di quercia ricamato in seta verde.

2.° Essi non possono essere tradotti, ed accusati avanti i Tribunali che sopra denuncia ammessa dal Corpo Legislativo.

L' Articolo 110 della Costituzione è applicabile ai medesimi.

3.° I Censori hanno un sigillo proprio; esso rappresenta un occhio in mezzo ad un triangolo eguilatero denotante la rettitudine, e la vigilanza, coll'iscrizione = CENSORI DELLA CONTABILITA' =

4.° Il sigillo è custodito dal primo eletto per un mese, e poi dagli altri per ordine di nomina, e così successivamente per turno.

5.° Il Potere Esecutivo è incaricato di mettere a disposizione de' Censori un locale più possibilmente vicino alla Tesorerìa nazionale cogli opportuni adattamenti.

6.° L'Ufficio dei Censori sarà al di lui istallamento composto di un Protocolista, e di uno Scrittore, d'un Segretario, d'un Pro-Segretario, e di uno Scrittore, d'un Capo-Ragionato, di due Coadjutori, ed altrettanti Scrittori Computisti, d'un Custode, d'un Cursore, e d'uno Spazzino.

Questi sono eletti, e destituiti dai Censori.

7.° Gli stipendj degli impiegati saranno in appresso stabiliti dal Corpo Legislativo.

8.° Nel termine di tre mesi della pubblicazione della presente il Commissario della Tesorerìa darà esecuzione all'Articolo 321 della Costituzione per l'anno scaduto 1797 v. s., e così successivamente di tre in tre mesi fino a nuova disposizione.

9.° I Censori sono abilitati a riconoscere, e verificare le rimanenze del Tesoro Nazionale risultanti dai bilancj.

10.° I Censori prestano individualmente il giuramento repubblicano nella Sala del Gran Consiglio in Sessione pubblica, ed un giorno dopo la pubblicazione della presente.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* SAVONAROLA, *e* PALLAVICINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva*. Li 16 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseeseguita. Li 16 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Relativa all' imposta della carta bollata.

Delli 9 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente :

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 17 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che fra i diversi metodi d' imposizione debbono preferirsi quelli, che percuotono meno immediatamente, e meno frequentemente la classe più povera de' Cittadini;

Considerando, che come tale è stato dalle più colte Nazioni adottato l' uso della Carta bollata.

Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di affrettare la generale sistemazione delle imposte, risolve :

1.° La stampa delle Leggi si fa in carta bollata, e il bollo importa soldi due per foglio.

2.° La stampa de' Foglj periodici, e delle Gazzette si fa in carta bollata, e il bollo importa soldi uno per foglio.

3.° Le carte da giuoco sono bollate, e il bollo importa soldi sei per mazza.

4.° Chi è trovato vendere, o distribuire alcuno degli oggetti contemplati ne' tre articoli precedenti, non bollato, paga per ciascuna volta lire duecento da applicarsi per una metà al denunciante, per l'altra all'erario nazionale.

5.° Si vende per diritto privativo della Nazione a soldi cinque il foglio, il mezzo foglio a proporzione, una carta bollata di larghezza once otto, di altezza once sei per foglio. Di questa si dovrà far uso. 1.° Per tutti gli atti, che fanno parte di processo civile nelle cause trattate d'avanti ai Giudici, e per quelli, che emanan da loro, purchè l'oggetto principale oltrepassi la somma di lire cento. 2.° Per le riccvute, e scritture private importanti la somma non minore di lire cento, nè maggiore di lire cinquecento.

6.° Si vende pure per diritto privativo della Nazione a soldi dieci il foglio, il mezzo foglio a proporzione, una carta bollata di larghezza oncie dieci, di altezza oncie sette per foglio, e di questa si dovrà far uso pei seguenti oggetti. 1.° Per le copie delle Sentenze de' Giudici civili. 2.° Pei Protocolli de' Notari, e per le copie de' rogiti loro, ed atti correlativi. 3.° Per gli atti appartenenti a subaste sì volontarie, che giudiziarie. 4.° Per le scritture di professioni degli Ingegneri, Periti, e Ragionati. 5.° Per le scritture private importanti la somma di oltre a lire cinquecento. 6.° Pei libri dei Sensali, o Mercanti, che fanno prova in giudizio.

7.° A quei Mercanti, o Sensali, che preferissero di formare i loro libri con una carta più grande della prescritta all'articolo precedente, la Nazione somministra a soldi quindici il foglio una terza specie di carta bollata di larghezza oncie quindici, di altezza oncie undici.

8.° La carta bollata dei tre articoli precedenti porta in epigrafe il prezzo del bollo, e il nome del Dipartimento, in cui deve servire. La carta bollata per un Dipartimento non può essere impiegata a scrivervi in un altro.

9.° Le lettere di cambio, ordini di pagamento, e simili si fanno si fanno sopra una carta improntata con bollo particolare, e questa si vende per diritto privativo della Nazione a soldi dodici il pezzo.

10.° A qualunque Arbitro, o Giudice è vietato di ammetter carte, o di farvi sopra verun fondamento, se non portano il bollo competente all' atto nelle medesime contenuto.

11.° L' impronto del bollo non può essere nè coperto, nè alterato, altrimenti l' atto non ha valore.

12.° Chi osasse falsificare, o contraffare i bolli della Repubblica, è sottoposto alle penne determinate dalla Legge contro i fabbricatori di falsa moneta.

13.° Il Potere Esecutivo determina le qualità delle diverse carte bollate, che si vendono per conto della Nazione, la forma de' bolli, le regole, e discipline occorrenti per l' impressione, e distribuzione della carta medesima, e per l' assicurazione dell' interesse nazionale.

14.° I prezzi, e le grandezze de' fogli stabilite negli articoli precedenti sono a moneta, e misura Milanese.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* FEDERICI, e TERZAGHI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 17 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 17 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Per l'organizzazione del Dipartimento dell' Alto Po.

Delli 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 10 *Fiorile.*

Considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze:

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e in Comuni a norma della Costituzione;

Dichiara l'urgenza sui precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento dell'Alto Po sarà diviso come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1. Comune di Cremona col suo Circondario esterno; detto altre volte i Corpi Santi.

2. Distretto dei Due Miglia, Capo-Luogo Cremona.

Comunità.

Boschetto
Picenengo
Quartiere del Battaglione
S. Ambrogio
S. Bernardo
S. Felice
Bettenesco
Persico, Persichello, ed Acqua lunga, s. Abbondio
Bertano Boccida
Breda lunga
Cà nuova del Morbasco
Cavatigozzi con Passirano
Spinadesco

3. Distretto di Pieve d' Olmi, Capo-Luogo.

Comunità.

Pieve d' Olmi con Borlenga, Bardella, Capellana, Gambina, e Cà de' Gatti
S. Margarita
Tidolo
Fontana
Porto con Sommo
S. Daniele
Isola de' Pescaroli
Solarolo Paganino
Solaro Monastirolo
Alfeo con Castel Celano, e Rebona
Pugnelo
Dosso de' Frati
Motta Baluffi con Bellozza
Cà de' Bonavoglj
Cella con Gampagna
S. Lorenzo Mondinari
Silvella con Cà de' Varani, ed ogni santi
Pieve s. Giacomo
Torre di Berteri
S. Salvadore
Sospiro
Longardore con Casaletto Nadalino
Cà de' Marozzi con Cà d'Alemani
Cà de' Quintani
Gadesco con Cà de' Mazzi
S. Savino
Malagnino con Ronco-Malagnino, s. Ambrogio, Malongola, s. Lucia Lama, Vigolo, e Cervelara
S. Giacomo Lovera con Visnadello
Sette Pozzi con Casalmalombra, e s. Lucia Lama
Cà de' Stavoli
Bonemerzo con Farisengo

Carettolo con Casazza
S. Fiorano
Forcello con Lago scuro.
Gerre de' Caprioli
Stagno Pagliaro
Straconcolo
Gerre del Pesce con Gerre de' Zaneboni

4. *Comune di Casalmaggiore con vicinanza di Casalmaggiore.*

5. *Distretto di Casalmaggiore, Capo-Luogo.*

Comunità.

Vico Moscano
Staffolo
Fossa Caprara
Roncadello
Casal Bellotto
Quattro Case
Gussola con Cellena, Caprile, e Borgoletto
Torricella del Pizzo
Scandolara Ravara
Livarolo del rè
Brugnolo
Villa nuova
Vico Bonghisio
Caminata
Capella Gambalone
Vico Bellignano
Martignana
Agojolo

6. *Comune di Viadana con Borgagnina, Cigonara Cogozzo, Bruzzoletto, Bauzolo, Saline, Cavalara, Cizzolo s. Matteo, Bellaguarda, Casaletto, Marinello.*

7. *Distretto di Dosolo, Capo-Luogo.*

Comunità.

Dosolo con Coreggio Verde, Panquaneta, Villa strada
Pomponesco con Inghella

8. *Comune di Sabbionetta con Pontera, Villa Pasquali, Breda Cisoni e Commessaggio di là.*

9. *Comune di Bozzolo.*

10. *Comune di Guazzolo con Nogrossa, Pomara, e Belforte.*

11. *Distretto di Bozzolo Capo-Luogo.*

Comunità.

Commessaggio
Rivarolo con Cividale
S. Martino dell'Argine
Calvatone
Castel Didone
S. Lorenzo Guazzone
S. Paolo Ripa d' Olio
Romperzagno
Spineda
Tornada

12. *Distretto di Piadena Capo-Luogo.*

Comunità.

Piadena
Vhò
Drizzona
Castelfranco con Garzago
Isola Dovarese
Cà de' Gaggi
S. Lorenzo de' Picenardi con Cà nuova de' Biazzi
Torre d' Angiolini
Torre Malamberti
Pontirolo
Colombarolo
Fossa Guazzona
Brolpasino
Cà d' Andrea con s. Pietro Medegallo
Ronca de' Golferami
Pieve s. Maurizio
De Rovere con Cà de' Novelli
Casalorzo Geroldi
Casalorzo Boldosi con Cà de' Pedroni
Cà de' Corti con Cà de' Gagliani
Vedefetta con Gurata
Cingia de' Botti con Pieve Gurata, Mottajola de' Coppini e Castelletto di sotto
Castel Ponzone
Cà Ruberto con s. Faustino
S. Martino del Lago
S. Lorenzo Aroldo con Cornale
S. Gio. in Croce
Solarolo Rainerio
Cà de' Soresini con Villa di Talamazzi
Cà nuova d' Offredi
Breda Guazzona con Gattarolo Buonserio, e Gattarolo Capellino
Recorfano con Cassina de' Grossi Voltido

13. *Distretto di Vescovato, Capo-Luogo.*

Comunità.

Vescovato
Cà de' Steffani con Bacanello, e Cà de' Mainardi.
Montanara con Redondesco
Cà de' Sfondrati con Cà de' Speziani
Gazzo con Compagni
Motcajola de' Padri
Cà de' Cervi
Isolello
Vighizzolo
Cigognolo con Castel Manfredi
Dosso Pallavicino
Capella de' Picenardi
Causero
Stillo de' Mariani
Pozzo Baronzio
Pessina con s. Antonio Daniata
Monticelli Ripa d'Olio con Cà de' Ferrari
Villa Rocca con Quadri
Gabbioneta

Pieve Terzagno
Castelnuovo del Vescovo
Pescarolo
Quistro
Gambina con Berchetti
Levata
Grontardo
Scandolara Ripa d'Olio
Bina Nuova
Alfiano Nuovo, e Vecchio
Aspice
Corte de' Frati con Noce Gazione
S. Sillo
Castelnuovo Gherardi
Solarolo del Persico
Carpaneda con Dosimo e Vilasco
Barbiselle
Prato con s. Pietro Delmona
Pieve Delmona con Torre Nuova
Ardole s. Martino
Bagnarolo

14. *Distretto di Casal Buttano, Capo-Luogo.*

Comunità.

Casal Buttano
S. Gervaso
S. Vito
Cavallara con Mancapane
Polengo con Casarosio
Licengo con Castelletto Anghinore
S. Martino in Belisetto con Borgo nuovo Capello
Marzalengo
Dosso Bervardo
Livrasco con Cà de' Stirpi
Breda de' Bugni con Castagnino secco
Castelnuovo del Zappa Corrado
Ossolaro
Cortetano con Valcarengo
Costa s. Abramo con Cura di Affaitati
Ossolengo con Costa s. Catterina
Pozzaglio
Casal Sigone
Olmeneta con Trechina, s. Martino delle Ferrate, e Cà del Botto
Villa nuova con Brazzoli
Grimone
Rebecco
Monasterolo con Gallarano
Campagnuola
Corte de' Cortesi con Cantonada
Cignone
Bordolano con Crotta nuova di Bordolano
Castel Visconti
Mirabello

15. *Comune di Soresina.*

16. *Distretto di Soresina, Capo-Luogo.*

Comunità.

Cà nuova con Olzano
Corte madama
Oscasale
Capella Cantone con s. Maria Sabbione
Farfengo
Luignano
Annico
Paderno
Aqualunga Badona
Grontorto
Barzaniga con Cassina Barbova
Casal Morano
Azzanello
Genivolta con Dozzo Stelluzzo
Albara con Salvarola de' Patri, Salvarola de' Vassalli, e Ronco Todeschino
Cumignano con Castelletto Barbò
Fiesco con s. Marta
Romanengo
Ticengo
Trigolo con Moscano
Breda

17. *Distretto di Pizzighettone, Capo-Luogo.*

Comunità.

Pizzighettone con Gera, e Regona
Crotta d'Adda
Acquanegra
Sesto
Pengo
Grumello
Zanengo
S. Bassano
Formigara
Cornaletto

18. *Distretto di Fontanella Capo-Luogo.*

Comunità.

Fontanella
Calcio
Pumenengo
Torre Pallavicina
Antegnate
Barbada con Zaccarola, e Mirandola
Covo

Isso con Caselle, Cassina Bronzona, Cassina Famosa, Cassina de' Secchi, e Cassina Ferrabuona

Casaletto di sopra

Romanengo del Rio con Melotta.

19. *Comune di Soncino.*

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente*; FEDERICI, *e* SAVONAROLA, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

L E G G E

Per cui i posti d' Ufficiali non potranno essere d'ora in avanti occupati che da quegl' individui, che avranno cominciato a servire nelle truppe della Repubblica, ec. ec.

Dei 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione delli 18 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che è dovere del Legislatore di assicurare, a chi presta i suoi servigj alla Patria, una ben dovuta ricompensa;

Considerando, che li bravi Cittadini, che accorsero li primi all' armi, hanno meritato il diritto d' essere promossi ai gradi militari prima d' ogni altro, allorchè la loro condotta, e capacità li renda degni;

Considerando, che il Corpo Legislativo non ha ancor preso niuna risoluzione sul modo d' avvanzamento, e che ciò potrebbe cadere a lor danno;

Dichiarata l' urgenza sul motivo di doversi instantaneamente completare tutti li diversi Corpi della Forza Armata, risolve:

1.° I Posti d'Ufficiali non potranno essere d'ora in avanti occupati, che da quegli Individui, che avranno cominciato a servire nelle Truppe della Repubblica come semplici Soldati.

2.° Quelli che contano maggior tempo di servizio, avranno la preminenza sopra gli altri in parità di merito.

3.° Occupati che saranno definitivamente li posti presentemente vacui, verrà indi sospesa ogni ulteriore promozione sino a che il regolamento definitivo d' avvanzamento non sia approvato dal Corpo Legislativo.

4.° In quei Corpi, ove vi fosse più del terzo d'Ufficiali Francesi, dovranno questi passare in quelli, ne' quali il numero destinato non fosse completo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, DEHO', *Presidente;* TERZAGHI, e FEDERICI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente*; MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia, LUOSI.

ELEZIONE

Definitiva per il rimpiazzo degl' individui mancanti in diverse Amministrazioni, e Municipalità.

Delli 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva elezione sopra note duple proposteci dal Gran Consiglio per il rimpiazzo degl' individui mancanti in diverse Amministrazioni, e Municipalità de' seguenti Dipartimenti.

DIPARTIMENTO DEL CROSTOLO.

Amministrazione Centrale.

Orlandini Dott. Gioanni = Notari Pietro.

Municipalità di Reggio.

Rossi Paolo = Vezzani Luigi = Zaboli Niccolò = Riva Giuseppe = Artoni Antonio = Ottolenghi Simon-Vita.

DIPARTIMENTO DEL BASSO PO.

Municipalità di Ferrara.

Zafferini Dott. Nicola = Sacchetti Antonio = Rondinelli Lorenzo.

DIPARTIMENTO DEL TICINO.

Municipalità di Pavia.

Cellanova Giuseppe.

DIPARTIMENTO DELL' ALTA PADUSA.

Municipalità di Cento.

Majocchi Pietro. = Levi Abram.

DIPARTIMENTO DEL VERBANO.

Municipalità di Varese.

Martignoni Giuseppe = Adamoli Alfonso.

DIPARTIMENTO DEL MINCIO.

Amministrazione Centrale.

Antoldi Avvocato = Giovannini Vigilio.

Municipalità di Mantova.

Foggia Ferdinando = Todeschini Elia = Chinaglia Antonio.

DIPARTIMENTO DELL' ALTO PO.

Municipalità di Cremona.

Casagrande Antonio.

DIPARTIMENTO DEL BENACO.

Amministrazione Centrale.

Zaniboni Gioanni Maria.

Municipalità di Desenzano.

Manerba Giovanni Maria.

DIPARTIMENTO DEL PANARO.

Amministrazione Centrale.

Bacciolani Antonio = Campi Pietro.

Municipalità di Modena

Sezolini Dott. = Balugani Pasquale = Tamborini Dott. = Bernardi Giustiniano.

Municipalità di Vignola.

Monti Giacomo.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva Elezione sia stampata, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale*, PAGANI.

L E G G E

Per l'organizzazione del Dipartimento dell' Adda

Delli 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 10 *Fiorile.*

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze:

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e in Comuni a norma della Costituzione;

Dichiara l'urgenza sui precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento dell'Adda sarà ripartito come segue derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1. Comune di Lodi, col suo circondario esterno, detto i Chiosi di porta d'Adda, di porta Cremonese, di porta Regale, Vigadore con Riollo, e Portadore.

2. Distretto di Lodi, Capo-Luogo.

Comunità.

Calgagnano, con Cagnola, e Vercellona
Arcagna con Pantanesco
Montanaso con s. Grate
Campolongo, con Cà di Madonna Tadea Vistarina, Guaina, s. Gio. in Boldone, e Muzza, s. Angiolo
Cornegliano con Cà del Papa, Cà de' Squintani, Armagna, e Belvedere
Cà de' Bolli, con Cà del Conte, e Mairano
Sesto con Pelgoro
Pompola con Pompolina, e Cà de Quintè
S. Martino in Strada, con Vesca, e Cà nova de' Villani
Soltarico
Caviaga
Abadia di Ceredo, con s. Cipriano
Corte del Palasio
Tormo
Crespiatica
Boffalora
Dovera, con Postino, e Barbusera
Fracchia
Roncadello

3 Distretto di Melzo, Capo-Luogo.

Comunità.

Melzo
Albignano
Incugnate
Truccazzano
Liscate con s. Pietro Donato
Cavajone
Lucino
Premenugo
Settala, con Caleppio
Lavagna
Cornegliano
Gardino, con Maffina, e Rossate
Vajano
Comazzo
Merlino
Marzano, con Cazzano
Paullo con Conterico
Tribiano, con Lanzano, e Zovate
Zelo buon persico
Villambrera, con Cossago
Bisnate
Cassino d'alberi
Muzzano, con Molinazzo, e Molinetto
Casolate
Mignette
Virólo
Dresano
Mulazzano
Villa Pompeana

4. *Distretto di Lodi vecchio, Capo-Luogo.*

Comunità.

Cervignano
Cologno, con Casal Majocco, e Cassina Buttrintrocca
Isola Balba, con Ronco Marzo
Quartiano, con Casolta, e Mongattino
Sordio con Roncolo
Modignano con Polerano, Bolanzana, Vhò, e Villavesco
Tavazzano, con Companatico, ed Antignatica
S. Zenone, con Ceregalo
Pezzolo di Tavazzano, con Mignona, e Bergoratto
Bagnolo, con Nibbiolo, e Cassinetta
Santa Maria in Prato, con Codazza, e Cassina Porro
Lodi Vecchio, con s. Steffano, Galinazzo, e Gualdane
S. Maria di Lodi vecchio, con s. Marco, s. Bassano, s. Michele, Lavagna, Cà de' Racchi, Malgorata, ec.
Cà de' Zecchi, con Cà Cesarea, Zelasca, Cà nova
Botredo
Torre de' Dardanoni
Pezzolo de' Codazzi, con Mascarina, Cassina Ladina, e Cassinetta
Cazzimano, con Cà nova, Frandellona, Lavagne, e porzione di Sacchelle
Guazzina, con porzione di Sacchelle
Cà dell'Acqua, con Colombara Fratta, Trivulza, Cà de' Gerri, Malcovada, e Dossolina
Trivulzina, con Brazzalengo
Fissiraga, con piè de' Guazzi
Orgnana con Castagna
Andreola, con Maguzzana
Mongiardino, con Aguggera, e Monticel Silero
Bonora, con Gervasina
Villa Rossa, con Mairano
Salerano
Casaletto
Gugnano con Cà della Fontana
Castiraga da Reggio, con Polerano

5. *Comune di Borghetto.*

6. *Distretto di Borghetto, Capo-Luogo.*

Comunità.

Bargano, con s. Leone, e porzione di Galeotta
Villa nova, con s. Tommaso
Motta Vigana
Massalengo, con Paderno Isimbardo
Lanfroja, con Priora
Brusada
Muzza Piacentina, con Muzza Corrada
Cepeda, con Pizzolana, e Veschetta
Grazzanello, con Godazza, e Griona

Grazzano
Ossago, con Birga, Bordonazza, e Pessina
Cà de' Mazzi
Livraga, con Cà de' Mazzoli, e Cassina de' Granati
Cà del Bosco, con Cà del Prato, Sabiona, e Cà de' Tacchini
Brembio con Monasterolo e Polenzone

7. Distretto di Castiglione, Capo-Luogo.

Comunità.

Secugnago, con Cà de' Brugazzi
Mairago, con Rometta, Tajana, Belvignate, Gudio, e Basiasco
Cavanago, con Persia
Robecco, con Cassina Ramelli, e Cassina delle Donne
Turago
Melegnanello, con Terrenzano
Bertonico, con Monticello
Castiglione, con Barattera
Terra nuova, con Biraga, s. Alberto, e Campagna
Cassina de' Passerini
Rovedaro
Camairago, con Cassina del Bosco, Cassina Manna, Mulazzana, Lecama, s. Vito

8. Comune di Casal Pusterlengo.

9. Distretto di Casal Pusterlengo, Capo-Luogo.

Comunità.

Vittadone, con Muzzano, e Buongodere
Zorlesco, con Olza
Pizzolano, con s. Martino del Pizzolano
Ospedaletto
Orio
Cantonale
Corte s. Andrea
Senna
Mirabello, con Campagna, Belleguarda, e Dosso Springali
Somaglia con Carregio, Cassina Cantonale, s. Martino Dario, e Bosco
Regina Fittarezza, con Cà Bianca

10. Comune di Codogno, con Sigola.

11. Distretto di Codogno, Capo-Luogo.

Comunità.

Gattera, con Majacca
Trivulza, con Cucca, Mirandola, e Trivulzina
S. Fiorano
S. Steffano, con Regona, e Villa Franca

Gorno Giovine, con Aimivilla
Cavacurta
Lardera, con Cassina Campagnola
Maccastorna, con Cavo
Maletto
Castelnovo bocca d'Adda
Corno Vecchio

12.' *Comune di Maleo', con Cazzaniga, Moraro, e Trecchi.*

13. *Distretto di Rivolta in Gera d'Adda, Capo-Luogo.*

Comunità.

Rivolta
Casirate
Calvezzano
Missano
Vailate, con Cassina de' Grassi
Arzago
Agnadello
Gardello
Spino
Nosadello
Pandino, ed uniti

14 *Comune di Triviglio in Gera d'Adda.*

15. *Comune di Caravaggio.*

16. *Distretto di Brignano, Capo-Luogo.*

Comunità.

Brignano
Canonica
Pontirolo
Castel Rozzone
Pagazzano
Fara in Gera d'Adda
Massari de' Melzi
Fornovo
Mozzanica

17. *Comune di Castel Leone.*

18. *Distretto di Offanengo, Capo-Luogo.*

Comunità.

Offanengo
Sergnano, e Trevolasco
Pianengo
Ricengo
Bottajano
Camisano
Casale
Videlasco
Gabbiano
Izzano
Salvirola Cremasco
Madegnano

19. *Comune di Crema col suo circondario esterno detto le Tagliate, cioè Ombriano, S. Michele, Vairano, S. Barnardino, e Vergonzana.*

20. *Distretto di Montodine, Capo-Luogo.*

Comunità.

Montodine
Ripalta Arpina
Ripalta Vecchia
Moscazzano
Ripalta Guerrina
Ripalta nuova
Zapello
Bolzone
Rovereto, e Ramelli
Credera
Rubiano
Casaletto Ceredano, e Persia
Passarera
Gombito
Vinzasca

21. *Distretto di Vajano, Capo-Luogo.*

Comunità.

Capergnanica
Chieve
Bagnolo
Monte
Palazzo
Scannabuę
Azzano
Torlino
Piranica
Quintano
Trescore
Casaletto Vaprio
Cremosano
Campagnuola
Farinate
Capralba

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* SAVONAROLA, *e* PALLAVICINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de'Seniori *approva.* Li 18 Fiorile, anno 6.º Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

23

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segrètario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Per l'organizzazione del Dipartimento del Reno.

Delli 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 10 *Fiorile.*

Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze:

Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e in Comuni a norma della Costituzione;

Dichiara l'urgenza sui precedenti motivi, quindi risolve:

Il Dipartimento del Reno sarà ripartito come segue derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1. *Comune di Bologna per legge dei 24. Annebbiatore Anno VI. ha quattro Municipalità. La Città è divisa dalle due seguenti Strade in quattro Circondarj, cioè dalla strada che va da porta S. Felice a Porta Maggiore, e da quella che va da Porta S. Mamante per la piazza, Seminario, via de' mal contenti, Guazzatojo, fino alla Montagnola.*

I CIRCONDARJ SONO

1. Di S. Francesco
2. Di S. Domenico
3. Di S. Giacomo
4. Di S. Maria Maggiore

Fuori poi della Città in vigore della suddetta Legge 24 Annebbiatore appartengono ai quattro Circondarj le seguenti Comunità.

CIRCONDARIO I.

Borgo Panigale
S. Giuseppe
S. Paolo di Ravona
Medola
Casalecchio
Ceretolo
Gesso
Zola
Tizzano
Nugareto
Moglio
Montechiaro
Pontecchio
Mangardino
Tignano
Azzano dell' Amola
Castel del Vescovo
Praduro, e Sasso
Monte Frascone, Scoperto
Mantezolo, e Rasiglio
Lagune
Badalo
Battidizzo

CIRCONDARIO II.

Allemani
Barbiano
S. Lazzaro
Croara
Gaibola
Casaglia
Farnè
Montecalvo
S. Rufillo
Jola
Rastignano
Miserazano
Roncrio
Paderno
Pizzocalvo
Sesto
Sabiuno di Montagna
Ancognano
Pieve del Pino
Musiano
Monte lungo Mugnano
Vizzano

Castel de' Britti
S. Cristoforo
Riosto
Casola Canina
Pianoro
Guzzano
Ciagnano
Gorgognano
Breteto
Zena, e s. Giorgio

CIRCONDARIO III.

Cadriano
Calamosco
Caselle
Croce del Biacco
Fossolo
Quarto di sopra
Quarto di sotto
Russo
S. Antonio di Savena
S. Donino
S. Egidio
S. Nicolò di Vizzola
Villa nova
Marano
Castenaso
Granarolo
Massa delle Rasci
Fiesso, e Vigoroto
Bagnarola di sopra
Runaro
Colunga
Veduro
Viadagola
Sabiuno

CIRCONDARIO IV.

Bertalia
Beverara
Corticella
S. Vitale di Reno
Trebbo
Anzola
Sacerno
Sala
Longara
Martignone
Arcoveggio
Castagnolo maggiore
Bondanello

2. Distretto di Lojano, Capo-Luogo

Comunità

Monterumesi
Vado, e Brigadello
Scascoli
Monzuno
Gabbiano
Campiano
Gragnano
Bisano
Cassano
Castel nuovo di Bisano
Scanello
Barbarolo
Livergnano
Ancenella
Bibulano
Monterenzo

3. Distretto di Scaricalasino, Capo-Luogo Monghidore.

Comunità.

Monghidore
Lagujara
Brigola, e Montorio
Val di Sambro
Montaguvallese
Ripoli
S. Andrea Val di Sambro
Qualto
Poggio de' Rossi
Cedrecchia
Zaccanesca
Valgatara
Frazincò
Vergiano
Campeggio
Querceto
Trapasso
Stiolo
Lognola

4. Distretto di Venola, Capo-Luogo Marzabotto

Comunità.

Marzabotto
Venola
Carviano
Salvaro
S. Martino di Caprara
Sperticano
Canovella
Casola sopra Sirano
Panico
Jano
Medelano
Suminasio
Montasico
Malfolle
Vedeghetto
Monsvir
Gavignano, Monte Pastore, e Vignola de' Conti
Merlano.

5. Distretto del Vergato, Capo-Luogo

Comunità.

Vergato
Vigo, e Verzuno
Montagù Ragazza
Vimignano
Savignano
Prada
Tavernola
Veggio
Sanguonetta, e Calvenzano
Rodiano
Tolè
Ignano
Cereglio
Pieve di Rofeno
Castel nuovo di Lisano
Africo
Montecavalloro
Rocca Pittigliana
S. Maria di Villiana.

6. Distretto delle Terme, Capo-Luogo Pooretta.

Comunità.

Pooretta
Vizzero
Biagioni, e Boschi
Granaglione
Lustrola
Capanne
Capugnano
Suviana
Badi
Stagno
Bargi
Baigno
Costozzo
Cascio, e Casola
Bombiana

7. Distretto di Castiglione, Capo-Luogo.

Comunità.

Castiglione
Sparvo
Baragazza
Piano
Castel dell' Alpi
Monteferdente
Creda
Lagaro
Burzanella
Camugnano
Trasterca
S. Damiano
Mugne
Grizzana

8. Distretto del Bisenzo, Capo-Luogo Mercatale.

Comunità

Mercatale
S. Quirico
S. Poto
La Badia di Monte Piano.
Poggiolo
Caverzano

9. Distretto della Sela, Capo-Luogo Gaggio.

Comunità.

Gaggio
Lizzano, e Belvedere
Roccacornetta
Monteacuto dell' Alpi
Viticiatico
Grecchia
Gabba

10. *Comune di Castel S. Pietro.*

11. *Comune di Medicina.*

12. . . . . *Comune di Budrio.*

13. . . . . *Comune di Minerbio.*

14. *Distretto delle Varignane Capo-Luogo Varignana.*

Comunità.

Varignana
Ozzano S. Andrea
Ozzano S. Pietro
Sette fonti
Montearmato
Pizzano
Vignale
Sassuno
Montecaldirano
Vedriano
Liano
Casalecchio de' Conti

15. *Distretto di Castel Guelfo Capo-Luogo.*

Comunità.

Castel Guelfo
Fantuzza
Sesto
Pianta
Poggio
S. Martino del Medesano
Ganzanigo
Porto nuovo
Buda

16. *Distretto della Molinella, Capo-Luogo.*

Comunità.

Molinella
Pieve d'argine
Casoni
S. Pietro Capo Fiume
Cavezzola

a destra di Reno ossia Primaro: Traghetto, Argenta, Consaudolo, S. Biagio della Bastia, S. Maria Maddalena Capo di Fiume, Durazzo

Vedrana

17. *Distretto di Bagnarola*, *Capo-Luogo*.

Comunità.

Bagnarola
Cento di Budrio
Pieve di Budrio
Ronchi di Bagnarola
Cazzano
S. Gio. in Triario
S. Martino
Luccoletto

18. *Distretto di S. Giorgio*, *Capo-Luogo*.

Comunità.

S. Giorgio
S. Maria in Duno
Stiatico
Castagnolo minore
Funo
Casadio
Ronconvento
Cinquanta

19. *Distretto della Baricella*, *Capo-Luogo*.

Comunità.

Baricella) a destra di Reno
S. Gabriele) a destra di Reno
S. Martino in Soverzano
Mezzolara
Dugliolo
Tedo
Saletto
Malalbergo
Ca de' Fabbri

20. *Distretto di Villafontana*, *Capo-Luogo*.

Comunità.

Villafontana
Villafontana S. Donino
S. Antonio della Quaderna
Fiorentina
Selva

21. *Distretto di Bazzano*, *Capo-Luogo*.

Comunità.

Bazzano
Sanchierlo
Monte S. Giovanni
Mongiorgio
Ponzano
Savigno
Majola
Fiola
Zappolino
Monteveglio
Serravalle S. Appollinare
Montemaggiore
Montebudello

22. *Distretto di Crespellano, Capo-Luogo.*

Comunità.

Crespellano
Pradalbino
S. Lorenzo in collina
S. Martino in Casola
Oliveto
Pragato
S. Maria in strada

La presente Risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* PALLAVICINI, *e* FEDERICI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 18 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, *e* GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 19 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

LEGGE

Colla quale il Direttorio Esecutivo è autorizzato a fare quelle soppressioni, concentrazioni, e traslocamenti delle Corporazioniecclesiastiche, che esso credesse necessario per far fronte al prestito forzato, ec.

Delli 19 Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente:

Tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 15 Fiorile.

Il Gran Consiglio considerando, che in alcuni Dipartimenti la Nazione non ha Beni attualmente disponibili per soddisfare i Sovventori del prestito forzato, come ha dichiarato il Direttorio Esecutivo ne' suoi replicati Messaggj;

Considerando, che molti, ed imperiosi sono i bisogni della Repubblica;

Considerando, che i Beni disposti per servizio de' Culti sono una vera, e legittima proprietà della Nazione;

Dichiara l' urgenza sugli addotti motivi, quindi risolve:

1.° Il Direttorio Esecutivo, in pendenza del Piano generale sui Beni addetti al servizio de' Culti, è autorizzato a fare quelle soppressioni, concentrazioni, e traslocamenti delle Corporazioni Ecclesiastiche sì regolari, che secolari, Con-

fraternite, Mense Vescovili, ed Abbazie vacanti, e non vacanti, avocando a profitto della Nazione i Beni addetti alle medesime in quella quantità, che ne' diversi Dipartimenti esso credesse necessario per far fronte al prestito forzato, ed alle altre pubbliche occorrenze.

2.º Sono eccettuati dalla presente provvisoria disposizione i Beni addetti alle Parrocchie, ed ai Beneficj di qualunque sorta di padronato laicale delle famiglie.

3.º Il Potere Esecutivo provvede interinalmente alla necessaria sussistenza degl' Individui di quelle Corporazioni, ch' egli crederà opportuno di sopprimere.

4.º Il potere Esecutivo rende conto al Corpo Legislativo delle operazioni da esso fatte in escuzione della presente Legge, onde il medesimo possa mettere alla disposizione del Potere Esecutivo le somme occorrenti per i bisogni della Repubblica.

La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti, MAZZUCCHELLI, *Presidente;* SAVONAROLA, e PALLAVICINI, *Segretarj.*

Il Consiglio de' Seniori *approva.* Li 19 Fiorile, anno 6.º Repubblicano.

Sottoscritti, MARTINELLI, *Presidente;* MACCHI, e GABELLI, *Segretarj.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 20. Fiorile, anno 6.° Repubblicano.

Sottoscritti, COSTABILI, *Presidente; pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale*, PAGANI.

Certificato conforme:
Il Ministro della Giustizia,
LUOSI.

FINE DEL TERZO VOLUME.

INDICE

Delle Leggi contenute in questo terzo Volume.